

DOCUMENTO DI II^a CONSULTAZIONE

Il 9 giugno 2004 la Commissione ha disposto la pubblicazione tramite il proprio sito *web* di un documento di consultazione riguardante le modifiche dirette ad adeguare le disposizioni del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971 (cd. Regolamento Emittenti) ed i relativi Allegati alle recenti modifiche normative recate alla disciplina in tema di sollecitazione di OICR di diritto italiano, esteri armonizzati e non armonizzati, *Exchange Traded Funds* e fondi pensione aperti a contribuzione definita.

In relazione al predetto documento di consultazione sono pervenute osservazioni da parte di Associazioni di categoria, Associazioni di Consumatori, Studi legali e privati.

Ciò premesso, si illustrano di seguito: a) le osservazioni pervenute circa le proposte contenute nel documento di prima consultazione di modifica al Regolamento Emittenti; b) le valutazioni svolte dalla Commissione in merito; c) i testi delle disposizioni regolamentari e degli allegati al predetto Regolamento predisposti per la seconda consultazione ¹.

Eventuali osservazioni in merito al presente documento di consultazione dovranno pervenire, entro e non oltre **venticinque** giorni dalla sua diffusione tramite *Internet*, al seguente indirizzo:

C O N S O B
DIVISIONE INTERMEDIARI
Ufficio Vigilanza SGR e OICR
Via della Posta n. 8/10
20123 MILANO

Delle osservazioni pervenute verrà data pubblicità sul sito *Internet* della CONSOB (www.consob.it).

* * *

¹ L'articolato, gli schemi di prospetto informativo/documento di quotazione degli OICR (Allegato 1B: schemi 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 19) e gli Allegati 1G e 1H del citato Regolamento, modificati alla luce delle osservazioni ricevute e delle valutazioni effettuate, vengono riproposti in questa fase di seconda consultazione, con evidenza delle variazioni apportate utilizzando il grassetto/corsivo/sottolineato. Si nota che le modifiche in questione scaturiscono, non solo dalle osservazioni ricevute e accolte dalla Commissione, ma anche da alcune esigenze di carattere formale ovvero meramente sistematico. Non sono state ricevute osservazioni sugli Allegati 1A e 1I diffusi in prima consultazione.

INDICE

- I)** Osservazioni di carattere generale/Valutazioni CONSOB sulle osservazioni di carattere generale
- II)** Articolato – Testo di nuovo articolato e osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB
- III)** Allegato 1B – Schemi 8 e 9: osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB e schemi modificati
- IV)** Allegato 1B – Schemi 10, 11 e 12: osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB e schemi modificati
- V)** Allegato 1B – Schema 14: osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB e schema modificato
- VI)** Allegato 1B – Schema 19: osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB e schema modificato
- VII)** Allegato 1G: osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB e allegato modificato
- VIII)** Allegato 1H: osservazioni ricevute/valutazioni CONSOB e allegato modificato

I) OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. OSSERVAZIONI GENERALI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

1.1 Un'Associazione di categoria ha manifestato preoccupazioni in ordine allo schema di prospetto informativo dei fondi comuni aperti proposto in sede di prima consultazione ed alle modalità di svolgimento di tale consultazione avente ad oggetto le modifiche al Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971 (cd. Regolamento Emittenti).

Con riguardo al primo aspetto, è stata sostenuto che nel testo in consultazione siano state introdotte innovazioni che eccedono il dettato normativo comunitario disegnato dalla emendata Direttiva UCITS 85/611, non comparendo queste nella Raccomandazione della Commissione Europea per il recepimento della disciplina del prospetto cd. semplificato. Inoltre, l'Associazione osserva che per alcune "soluzioni normative" (informazioni da prospetto) sussistono fondati dubbi circa l'opportunità e la funzionalità delle stesse. In particolare, si lamenta che:

1. le modifiche del contenuto informativo del prospetto sono suscettibili di produrre un forte aggravio degli oneri amministrativi, con possibile traslazione sui costi sostenuti dai sottoscrittori dei predetti fondi;
2. l'adozione di soluzioni tecniche nel calcolo di taluni parametri non sembrano funzionali alla chiarezza espositiva, né alla semplificazione amministrativa;
3. l'introduzione di alcuni principi possono ledere la concorrenzialità dei rapporti con e tra intermediari o soggetti abilitati al collocamento, approfondendo il solco normativo rispetto a prodotti e servizi di risparmio gestito succedanei sottoposti a normative non omogenee.

Con riguardo al secondo aspetto, l'Associazione lamenta che i tempi e le modalità della revisione non sono stati adeguati alla complessità delle modifiche proposte e auspica un confronto tecnico nel quadro di una commissione di lavoro a più larga rappresentanza anche alla luce del testo di riforma sulla tutela del risparmio che è chiamato a risolvere alcune asimmetrie strutturali del presente sistema normativo.

1.2 Un'altra Associazione di categoria ha sostenuto che, in linea generale, gli interventi normativi ipotizzati nel documento di prima consultazione non siano in grado di alleggerire il contenuto del prospetto informativo degli OICR italiani di tipo aperto, poiché viene richiesto l'inserimento di informazioni ulteriori. Al riguardo, essa manifesta perplessità in ordine alla circostanza che, per talune delle innovazioni delineate, ai costi di adeguamento informativo del prospetto per gli intermediari non corrisponderebbe necessariamente una maggiore utilità per gli investitori, attese:

- i. le duplicazioni che ne scaturirebbero rispetto al contenuto del regolamento di gestione dell'OICR aperto da consegnare all'investitore;
- ii. l'elevato tecnicismo di alcune nuove informazioni;
- iii. le difficoltà oggettive di rappresentazione di talune nuove informazioni richieste;
- iv. le elevate ricadute sulle procedure interne degli intermediari non solo organizzative, ma anche commerciali.

L'Associazione in questione ha formulato osservazioni articolate in merito alla regola proposta di esplicitare agli investitori la remunerazione percepita dai collocatori dei prodotti OICR. Essa ritiene condivisibile in linea di principio la proposta avanzata di indicare (nella Parte I del prospetto informativo) la misura massima della parte di commissione di gestione percepita dalla rete di collocamento, ma manifesta preoccupazione per le modalità previste di informativa specifica agli investitori (attraverso il modulo di sottoscrizione), in conseguenza delle "notevoli" ripercussioni sull'organizzazione interna dei collocatori, sia a livello commerciale sia organizzativo.

1.3 Un'altra Associazione di categoria ha osservato in via preliminare di condividere pienamente ogni iniziativa volta a cercare di garantire la più ampia trasparenza nei confronti dei sottoscrittori degli OICR e dei risparmiatori in genere. Al contempo, questa Associazione ha ritenuto in linea generale che la trasparenza deve essere intesa come un mezzo rispetto al fine di consentire ai

risparmiatori il compimento di consapevoli scelte di investimento, colmandone le lacune informative e che, pertanto, la previsione di ogni nuovo obbligo informativo dovrebbe sempre misurarsi con la sua capacità di realizzare quel fine, secondo una valutazione complessiva in termini di costi-benefici. L'Associazione ha incentrato le sue osservazioni sulla previsione, contenuta nello schema di prospetto per i fondi comuni aperti allegato al testo regolamentare in consultazione, di aggiungere fra le informazioni da riportare nel prospetto informativo (e/o nel modulo di sottoscrizione) la specificazione della quota parte massima degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo percepita dai collocatori quale remunerazione del servizio da questi prestato. L'Associazione ha sostenuto che l'imposizione di questo obbligo informativo comporterebbe costi aggiuntivi correlati alla necessità di modificare il prospetto informativo nell'eventualità di mera variazione delle condizioni economiche contemplate negli accordi di distribuzione degli OICR e che a tali costi non corrisponde un vantaggio effettivo dell'investitore. L'Associazione ha, altresì, osservato che il costo pagato dall'investitore è, ad oggi, il costo totale del prodotto deciso dal gestore e insensibile, per il cliente, ai diversi oneri di distribuzione che l'OICR deve sostenere. Essa ha, poi, aggiunto che le informazioni inserite nel prospetto sono volte a far conoscere al risparmiatore le caratteristiche del prodotto individuato, onde consentirgli una scelta consapevole di investimento, e non sono funzionali a permettergli di selezionare il collocatore. La scelta del collocatore avviene, infatti, sulla base di considerazioni molto più complesse che non la sola conoscenza della quota di retrocessione delle commissioni per un prodotto; il collocatore offre un servizio complessivo di *asset allocation* al cliente ed è sulla qualità di tale servizio complessivo che si misura la capacità dell'intermediario di soddisfare il cliente. L'Associazione ha, infine, ritenuto che la divulgazione dei contenuti economici delle convenzioni tra produttori [gestori] e distributori potrebbe incidere sui principi posti a tutela di una sana concorrenza, potendo determinare un livellamento delle commissioni riconosciute dai gestori ai diversi collocatori.

2. OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

2.1 Un'Associazione ha manifestato apprezzamento per le modalità di pubblicità e trasparenza adottate per modificare il regolamento in oggetto. È stato osservato che gli schemi di prospetto proposti sono nel complesso soddisfacenti, pur suggerendo l'adozione di taluni "accorgimenti" volti a semplificare l'approccio al testo. L'Associazione ha, infatti, ritenuto che la complessità della materia obbliga, per la redazione dei prospetti informativi, a far ricorso a termini tecnici la cui comprensione è difficoltosa per l'investitore che non abbia specifiche conoscenze. In tal senso si propone di inserire in ogni prospetto informativo un indice dei termini tecnici in esso impiegati con una spiegazione semplice del loro significato e con il ricorso, se necessario, a schemi tabelle, diagrammi esemplificativi. Viene altresì suggerito di inserire nel prospetto informativo i nominativi dei gestori dell'OICR (gli addetti alla gestione del fondo), in modo tale da sapere sempre con esattezza chi gestisce il denaro investito.

2.2 Un'altra Associazione di consumatori ha preliminarmente espresso il proprio apprezzamento per il metodo, pubblico e trasparente, che la Commissione ha adottato per l'*iter* di modifica del Regolamento Emittenti, fornendo un giudizio complessivo positivo sul materiale sottoposto a consultazione, atteso che la maggior parte delle modifiche proposte risponde alla finalità di imporre più trasparenza e correttezza nei rapporti con gli investitori. L'Associazione ha, poi, suggerito di apportare al testo regolamentare alcune modifiche che consentano di fare "ulteriori passi avanti". È stato, in particolare, sostenuto che le informazioni utili ai risparmiatori per effettuare scelte consapevoli sono quelle concernenti i rischi, i costi e la natura del servizio di gestione proposto e che la regolamentazione esistente appare già sufficientemente ampia, sebbene perfettibile, e la sua efficacia è limitata dal comportamento degli attori di mercato. A tal proposito, si è suggerito di introdurre nel prospetto degli OICR aperti le seguenti informazioni:

- 1) indicatori di rischio più efficaci (quali la *short-fall probability*);
- 2) informazioni sulle commissioni di negoziazione, che rappresentano un costo significativo per i fondi comuni di investimento, attraverso i dati sul valore percentuale delle negoziazioni effettuate per ciascun fondo mediante il singolo intermediario, con evidenza degli eventuali rapporti di gruppo fra la società di gestione del risparmio e gli intermediari scelti;

- 3) i nominativi dei gestori e dei componenti dei *team* di gestione, corredati da una breve biografia del gestore attuale e del suo *team*, nonché i nominativi dei gestori che si sono succeduti alla gestione del fondo, con l'indicazione dei periodi temporali nei quali sono stati in carica.

L'Associazione in questione ha, altresì, ritenuto che la regolamentazione della trasparenza informativa debba perseguire un secondo fine, e cioè quello di assicurare all'investitore la possibilità di controllare l'operato del gestore, così da disincentivare operazioni contrarie alla correttezza e agli interessi dei risparmiatori. In tale ottica, tale Associazione ha suggerito una serie di proposte modificative del quadro regolamentare sugli obblighi informativi delle società di gestione del risparmio, che di seguito si rappresentano:

- i. obbligo di pubblicazione sui siti *Internet* delle società di gestione del risparmio dei prospetti informativi, dei regolamenti di gestione e dei rendiconti contabili relativi ai fondi oggetto di offerta pubblica. Il costo di tale adempimento sarebbe approssimabile a zero e l'utilità per gli investitori sarebbe invece notevole;
- ii. obbligo di pubblicare sul sito *Internet* delle società di gestione del risparmio, a cadenza mensile, informazioni di sintesi sulla gestione del fondo (*asset allocation* per tipologia di strumenti finanziari e per valuta di denominazione degli stessi; percentuale del patrimonio del fondo che esprime il *benchmark* di riferimento per valutare lo stile gestionale; dati di analisi quantitativa, quali l'*alfa*, la volatilità, l'indice di *Sharpe*, la *tracking-error volatility*);
- iii. obbligo di fornire ai sottoscrittori dei fondi che ne facciano richiesta (e dietro versamento di un eventuale rimborso spese) la seguente documentazione:
 - a) copia dei contratti stipulati dalla società di gestione che prevedono oneri a carico del fondo stesso;
 - b) copia della documentazione, in formato elettronico, attraverso la quale è possibile verificare il calcolo della quota del fondo;
 - c) l'elenco, in formato elettronico, di tutte le negoziazioni eseguite dal fondo, con la specifica della data e dell'ora in cui sono avvenute, il titolo, le quantità, il tipo di operazione (acquisto o vendita), l'intermediario, il mercato di riferimento e/o la controparte e il costo di negoziazione.

2.3 Un'altra Associazione di consumatori ha valutato l'impianto normativo delineato nel documento di consultazione rispondente alle esigenze di trasparenza e chiarezza informativa e ha considerato positiva la modifica del prospetto informativo, chiedendo al contempo alla Commissione di assicurare che i documenti d'offerta siano redatti in modo effettivamente lineare, scorrevole ed accessibile anche agli investitori meno sofisticati.

3. OSSERVAZIONI DI ALTRI SOGGETTI

3.1 Nel manifestare vivo apprezzamento per lo sforzo di migliorare i già elevati *standard* di efficienza informativa verso gli investitori e di economicità amministrativa verso gli intermediari, altri soggetti istituzionali hanno avanzato apposite osservazioni concernenti gli schemi di documento per la quotazione degli ETF esteri armonizzati (Schema 14, Allegato 1B).

3.2 In particolare, è stato richiesto di riconsiderare il ruolo della Banca Corrispondente rendendo la nomina di tale soggetto solo eventuale, in considerazione del fatto che molte funzioni da esso gestite per gli ETF sono, ad oggi, necessariamente e obbligatoriamente svolte, a causa della quotazione in borsa, da altri intermediari. Ciò è a dirsi per la fiscalità che compete ai negozianti; per il calcolo del NAV effettuato dalla Banca Depositaria e/o dall'*Administrator* estero e ridiffuso da Borsa Italiana S.p.A. e da almeno un quotidiano; per la diffusione dei documenti obbligatori degli ETF (prospetto, statuto/regolamento, documenti contabili) che è opera della Borsa Italiana S.p.A..

* * *

VALUTAZIONI DELLA CONSOB SULLE OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le osservazioni ricevute, nel complesso estese e dettagliate, hanno apportato un contributo importante al processo di modifica della disciplina della sollecitazione degli OICR, volto primariamente a recepire le novità comunitarie in materia di prospetto informativo.

Per quanto riguarda le valutazioni della CONSOB in ordine alle singole osservazioni e proposte ricevute, si rinvia alla lettura del presente documento contenente la bozza di articolato e gli Allegati 1B, 1G e 1H rivisitati che si sottopongono ad una seconda consultazione.

Si intendono rappresentare di seguito le principali direttrici che hanno orientato il lavoro di revisione del documento in consultazione, che si è giovato delle proposte e delle ragioni formulate dai diversi soggetti intervenuti nel dibattito di regolamentazione in tema di OICR.

Preliminarmente, è opportuno rilevare che nell'offerta dei prodotti finanziari al pubblico la regolamentazione assegna al prospetto informativo la funzione di rendere disponibili - a basso costo - le informazioni necessarie per l'assunzione di consapevoli scelte di investimento del risparmiatore in relazione ai propri obiettivi di investimento. In secondo luogo, la trasparenza rappresenta un presupposto fondamentale per perseguire le finalità di salvaguardia della competitività e del buon funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso (cfr. art. 5 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - TUF). Una chiara e completa rappresentazione delle caratteristiche dei prodotti offerti agevola la relazione tra investitori e intermediari e consente, al contempo, di meglio definire le "regole del gioco" nell'esplicitarsi della competizione nell'offerta dei prodotti stessi (e quindi tra gli attori del sistema di mercato).

La trasparenza informativa, che deve essere assicurata dall'intermediario-offerente, opera come elemento costitutivo anche del mercato dei fondi comuni di investimento.

In tale prospettiva, il Legislatore comunitario ha ritenuto necessario e improcrastinabile introdurre uno *standard* informativo minimo attraverso il prospetto cd. semplificato, finalizzato a veicolare al pubblico degli investitori le informazioni rilevanti, soprattutto in materia di rischi e costi, utilizzando un linguaggio piano.

Nella revisione dell'articolato e degli schemi di prospetto, motivata dalla necessità di introdurre nel nostro ordinamento il prospetto semplificato, la CONSOB ha inteso conformare la propria azione alle finalità della direttiva europea in tema di fondi comuni, con il duplice intento di migliorare l'informativa agli investitori e di semplificare l'adempimento degli obblighi amministrativi per gli intermediari.

Sono state così introdotte nello Schema 8 in Allegato 1B (prospetto dei fondi comuni d'investimento aperti) – ciò che vale anche per lo Schema 9 relativo al prospetto delle Sicav italiane - talune novità che la prassi operativa aveva reso necessario esplicitare in chiave regolamentare per la comprensione dei rischi del prodotto-fondo (per esempio, la specificazione in termini qualitativi della rilevanza degli investimenti, la rappresentazione degli scenari probabilistici di rendimento atteso nel caso di fondi a gestione protetta, l'introduzione di una misura di rischio per i fondi c.d. flessibili in luogo del *benchmark*) e della struttura dei relativi costi (la specificazione della quota parte delle commissioni/provvigioni liquidate ai soggetti distributori). Si tratta di informazioni "sensibili" per gli investitori, soggette tipicamente ad aggiornamento annuale, che danno luogo a "spese di manutenzione ordinaria" della documentazione d'offerta.

Sempre nell'ottica di una migliore e più agevole informativa all'investitore va letta l'introduzione, nel nuovo testo in consultazione, dell'obbligo di pubblicare sul sito *Internet* delle società di gestione il prospetto informativo semplificato e completo, il regolamento di gestione e i prospetti contabili dei fondi offerti al pubblico; parallelamente, si è provveduto a rendere disponibile la documentazione a corredo dell'offerta in Italia di OICR esteri armonizzati anche presso i soggetti collocatori, oltre che presso la banca corrispondente e presso l'eventuale sede secondaria in Italia del soggetto gestore.

Verso la stessa direzione si muove la proposta di ammettere l'utilizzo di canali telematici (*Internet* e posta elettronica) quale modalità di adempimento agli obblighi informativi sanciti a carico delle società di gestione, qualora vi sia un consenso dell'investitore preventivamente espresso. Tale novità, promossa sia dalle Associazioni degli intermediari sia da quelle dei consumatori, è volta

infatti a incrementare in modo efficiente la circolazione delle informazioni e a soddisfare nello stesso tempo l'esigenza di riduzione dei relativi oneri organizzativi e amministrativi a carico degli intermediari.

Nel senso della semplificazione va anche letta la rivisitazione delle procedure di aggiornamento del prospetto mediante utilizzo della comunicazione al partecipante, in caso di modifiche apportate al regolamento di gestione del fondo.

Da ultimo va segnalato che nelle norme transitorie (art. 34) è stata prevista la data del 30 giugno 2005 quale termine per l'adeguamento della documentazione d'offerta dei fondi comuni aperti di diritto italiano ai nuovi schemi di prospetto.

II) ARTICOLATO

REGOLAMENTO N. 11971/1999⁽²⁾

PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

TITOLO I SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO

Capo I Disposizioni generali

Art. 17

(Criteri generali per la predisposizione di annunci pubblicitari)

1. [Immutato].
2. [Immutato].
3. [Immutato].
4. [Immutato].

5. Ogni annuncio pubblicitario deve indicare i luoghi in cui il pubblico può ottenere il prospetto informativo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può consultarlo.

Art. 18

(Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati)

1. L'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto deve:

- a) [Immutato];
 - b) [Immutato];
 - c) operare il confronto con il parametro oggettivo di riferimento indicato nel prospetto o comunicato ai sensi dell'articolo 27, ~~comma 4~~ **24-ter, comma 5 4;**
 - d) [Immutato];
 - e) ~~specificare che non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro~~ **inserire l'avvertenza "I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri"**.
2. [Immutato].

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Non sono pervenute osservazioni sulle modifiche proposte agli art. 17 e 18.

* * *

² Sono di seguito riportati gli articoli oggetto della fase di prima consultazione, ove erano evidenziate (in grassetto e/o con segno barrato) le modifiche apportate al testo normativo attualmente vigente. In tali articoli vengono ora evidenziate (in grassetto/corsivo e/o con segno barrato) le nuove modificazioni relative alla fase di seconda consultazione.

Capo II
Disposizioni particolari riguardanti quote o azioni di OICR

Sezione I
Disposizioni comuni

Art. 20
(Disposizioni applicabili)

1. Alle sollecitazioni riguardanti quote o azioni di OICR si applicano, ~~in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I, oltre a quelle degli articoli seguenti~~ **gli articoli seguenti e, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I.**

Art. 21
(Pubblicazione del prospetto informativo)

1. Il prospetto informativo relativo alle sollecitazioni di cui all'articolo precedente è pubblicato con le modalità previste nell'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), entro il giorno precedente l'inizio del periodo di adesione. In occasione della pubblicazione, l'offerente comunica alla Consob la data di inizio del periodo di adesione **e, ove prevista, la data di chiusura.**

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Non sono pervenute osservazioni sulle modifiche proposte agli art. 20 e 21.

* * *

Art. 22
(Svolgimento della sollecitazione e norme di correttezza)

1. Il periodo di adesione ha inizio entro sei mesi dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto informativo o, per gli OICR esteri armonizzati, dalla conclusione della procedura prevista dal ~~paragrafo 2 della Sezione II del regolamento della Banca d'Italia.~~
2. Prima del perfezionamento dell'operazione copia del prospetto informativo è consegnata **gratuitamente** all'investitore. In ogni momento ~~è consegnata gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta~~ **resposta disponibile gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.**
3. ~~Il modulo di sottoscrizione contiene le indicazioni previste nell'Allegato 1B.~~ **Nel caso di OICR italiani aperti ed esteri armonizzati, prima del perfezionamento dell'operazione, è consegnata gratuitamente all'investitore copia del prospetto informativo semplificato. In ogni momento il prospetto informativo completo ed i documenti in esso menzionati sono resi disponibili in copia gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.**
4. ~~L'offerente ed i soggetti che effettuano il collocamento impartiscono disposizioni e vigilano per assicurare la correttezza del comportamento di chi opera per loro conto. Gli offerenti di quote o azioni di OICR, italiani ed esteri, rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati il prospetto informativo, i rendiconti periodici nonché, ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR nella versione in lingua italiana.~~
5. ~~Non si applica l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 13, comma 7. Le informazioni previste dall'articolo 13, commi 7 e 8, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione.~~

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Un'Associazione di consumatori ha ritenuto che la pubblicazione dei prospetti informativi nel sito Internet delle società di gestione costituisca un "elemento minimo di trasparenza", attesa la prassi oramai seguita dalla maggior parte delle medesime in tal senso.

È stato, pertanto, proposto di estendere l'obbligo di pubblicazione su Internet del prospetto informativo, dei regolamenti e dei rendiconti periodici a tutte le società di gestione.

VALUTAZIONI CONSOB

L'utilizzo di *Internet* quale modalità di adempimento agli obblighi informativi sanciti a carico delle società di gestione deve essere visto con favore sia per la rapida diffusione di tale mezzo di comunicazione tra il pubblico dei risparmiatori, sia per i bassi costi di gestione dei siti *web* da parte delle società stesse.

La Commissione intende, pertanto, inserire nel regolamento un'apposita previsione normativa (art. 22, comma 4), valida per tutti gli OICR offerti al pubblico mediante operazioni di sollecitazione, che abbia ad oggetto l'obbligo di pubblicare (e tenere aggiornati) sul proprio sito *Internet* i seguenti documenti:

- prospetto informativo (completo e semplificato);
- regolamento di gestione/statuto dell'OICR;
- rendiconto contabile e relazione semestrale.

Parallelamente, si è provveduto ad eliminare il comma 3 del nuovo art. 24-*ter* che prevedeva tale obbligo per gli OICR esteri armonizzati offerti in Italia, così come si è provveduto a rivisitare gli artt. 103 e 103-*bis* relativi, rispettivamente, ai fondi chiusi e agli OICR indicizzati quotati.

Affinché possa garantirsi una reale ed efficace informativa, occorre che tale modalità di adempimento agli obblighi informativi da parte degli OICR sia considerata aggiuntiva e non sostitutiva rispetto alle ordinarie modalità di pubblicazione contemplate dal Regolamento Emittenti (cfr. art. 23-*bis*).

* * *

Sezione II Quote o azioni di OICR italiani ~~e esteri non armonizzati~~ aperti

Art. 23 (*Obblighi informativi degli OICR esteri non armonizzati*) (*Prospetto informativo completo e semplificato*)

1. ~~Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo Unico e fino ad un anno dalla conclusione della sollecitazione riguardante quote o azioni di OICR esteri non armonizzati, gli offerenti trasmettono alla Consob:~~

~~a) entro dieci giorni dalla scadenza del termine massimo stabilito per la loro redazione, i documenti periodici contabili dei patrimoni gestiti;~~

~~b) entro quindici giorni dall'approvazione da parte dell'autorità competente, le modifiche apportate ai regolamenti ovvero agli statuti degli OICR gestiti;~~

~~c) entro dieci giorni dalla loro definizione, le modifiche apportate alle convenzioni trasmesse in allegato alla comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo Unico e le nuove convenzioni al riguardo stipulate.~~

Il prospetto informativo completo relativo alla sollecitazione delle quote o azioni degli OICR di cui alla presente sezione è costituito dalla:

a) Parte I - Caratteristiche dell'OICR e modalità di partecipazione;

b) Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi e Turnover di portafoglio;

c) Parte III - Altre informazioni sull'investimento.

2. Il prospetto informativo semplificato è costituito dalle Parti I e II.

3. Il prospetto informativo completo, nonché il modulo di sottoscrizione, sono redatti secondo gli schemi 8, 9 e 19 di cui all'allegato 1B.

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Non sono pervenute osservazioni.

* * *

Art. 23-bis

(Aggiornamento del Prospetto informativo completo e semplificato)

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nelle Parti I, II e III del prospetto informativo pubblicato relativo a quote o azioni degli OICR di cui alla presente sezione comporta il suo aggiornamento.
2. L'aggiornamento delle Parti I e II può essere effettuato mediante pubblicazione entro il giorno precedente la diffusione del prospetto informativo aggiornato:
 - a) di un supplemento da allegare al prospetto informativo nei casi indicati nell'Allegato 1G;
 - b) delle parti del prospetto informativo o del modulo di sottoscrizione modificati, con le eventuali variazioni richieste dalla Consob e decorso il termine di venti giorni dalla loro comunicazione, negli altri casi.
3. La Parte III deve essere tempestivamente aggiornata al variare dei dati riportati e deve essere contestualmente inviata alla Consob con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.
4. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto informativo semplificato e completo conseguente a modifiche del regolamento di gestione del fondo, la cui efficacia è sospesa per il periodo stabilito dalla Banca d'Italia, deve essere tempestivamente comunicata alla Consob e comporta l'aggiornamento del prospetto informativo mediante la pubblicazione di un supplemento provvisorio secondo le modalità di cui alla lettera b) del comma 2. *A tal fine può essere utilizzata la comunicazione di cui al regolamento della Banca d'Italia, redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle modifiche introdotte con le previsioni preesistenti.* Al termine del periodo transitorio, il prospetto informativo contenente le informazioni già inserite nel supplemento provvisorio è pubblicato con data di validità coincidente con l'inizio dell'efficacia delle modifiche regolamentari.
5. Le parti I e II del prospetto informativo contenenti l'aggiornamento dei dati periodici e le informazioni già inserite nei supplementi previsti alla lettera a) del comma 2 sono pubblicate entro il mese di febbraio di ciascun anno.
6. Sono tempestivamente comunicate ai singoli partecipanti le variazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali del fondo, l'aumento ~~delle spese applicabili direttamente o indirettamente ai partecipanti degli oneri a carico degli investitori e dei fondi~~ in misura superiore al venti per cento, ~~nonché le caratteristiche dei nuovi fondi inseriti nel prospetto informativo.~~ Le altre variazioni delle informazioni contenute nel prospetto sono comunicate contestualmente alla trasmissione dell'aggiornamento dei dati periodici contenuti nella Parte II, da effettuare entro il mese di febbraio di ciascun anno.
7. ~~La Consob può, di volta in volta, stabilire diverse modalità di comunicazione ai partecipanti. A fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma precedente possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il partecipante vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito.~~
7. 8. *La Consob può, di volta in volta, stabilire diverse modalità di comunicazione ai partecipanti.*

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Le osservazioni formulate da due Associazioni di categoria riguardano essenzialmente:

- a) la procedura di aggiornamento conseguente a modifiche apportate al regolamento di gestione (comma 4);
- b) l'aggiornamento periodico dei dati della Parte II del prospetto e della Parte I per recepire le informazioni già inserite nel supplemento nei casi dell'Allegato 1G (comma 5);
- c) gli obblighi informativi nei confronti dei partecipanti connessi a variazioni delle informazioni contenute nel prospetto (comma 6).

Con riferimento al comma 4 è stato proposto l'utilizzo, per il periodo di sospensione dell'efficacia delle variazioni apportate al regolamento di gestione dell'OICR, dell'avviso o della comunicazione ai partecipanti in luogo della pubblicazione del supplemento. Ciò perché i costi economici ed organizzativi connessi alla pubblicazione del supplemento, rispetto alla durata del suo utilizzo, sarebbero superiori ai reali benefici informativi. È stato, infatti, osservato che nella formulazione della norma proposta in prima consultazione è prevista una preventiva istruttoria della CONSOB della durata di 20 giorni per l'approvazione del supplemento; a tale termine – si è sostenuto – dovrebbe essere aggiunto il periodo di tempo occorrente per la stampa e la distribuzione del supplemento che ridurrebbe il periodo di vigenza dello stesso a 40/50 giorni rispetto ai 90 giorni del periodo di sospensione.

Sullo stesso punto, è stato proposto una procedura di aggiornamento in due fasi: nella prima, e per tutta la durata della sospensione, è stato richiesto di allegare al prospetto la comunicazione relativa

alla modifica che la società di gestione è tenuta ad effettuare nei confronti dei sottoscrittori; nella seconda fase, decorso il termine della sospensiva, la procedura in questione dovrebbe essere completata dalla pubblicazione di cui all'art. 8 del Regolamento Emittenti.

Riguardo al comma 5 è stato richiesto di integrare la formulazione in cui si prevede l'aggiornamento periodico annuale della Parte I e II del prospetto informativo, indicando quali dati presenti nella Parte I debbano essere aggiornati in tale sede.

Infine, con riferimento al comma 6 è stato richiesto da un'Associazione di categoria di sostituire il riferimento all'identità del gestore con quello relativo alla società di gestione, al fine di individuare con maggior precisione il soggetto al cui variare sorge l'obbligo di comunicazione tempestiva ai partecipanti. Tale Associazione ha proposto, inoltre, di sostituire l'espressione "spese applicabili direttamente o indirettamente ai partecipanti" con quella di "oneri a carico dei sottoscrittori e dei fondi", utilizzata negli schemi di prospetto informativo. Infine, la medesima Associazione ha richiesto che venga consentito alle società di gestione di rendere note ai sottoscrittori le variazioni diverse da quelle per le quali è previsto un obbligo di comunicazione individualizzata, mediante inserimento delle stesse sul sito *Internet* della società, pubblicazione sulla medesima fonte ove è possibile rilevare il valore della quota nonché, entro il mese di febbraio di ciascun anno, di un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato.

VALUTAZIONI CONSOB

Le osservazioni formulate dalle Associazioni di categoria con riferimento al comma 4 dell'art. 23-*bis* fanno leva sul ridotto beneficio, in termini di trasparenza informativa, derivante dalla pubblicazione di un supplemento al prospetto rispetto alla durata del suo utilizzo, nel caso di modifiche al regolamento di gestione del fondo, tenuto conto dei costi economici e organizzativi connessi all'espletamento della procedura amministrativa di aggiornamento del prospetto.

Al riguardo, si concorda sulla circostanza che l'abbreviazione del termine massimo per la sospensiva dell'efficacia delle modifiche al regolamento di gestione (da 180 a 90 giorni, secondo la nuova normativa contenuta nella bozza di regolamento unico della Banca d'Italia in materia di risparmio gestito) potrebbe impattare in modo significativo sulla reale durata di utilizzo del supplemento, laddove questo venisse pubblicato nel corso del periodo di sospensiva dell'efficacia delle predette modifiche.

In quest'ottica, si ritiene possa essere semplificata la delineata procedura di aggiornamento del prospetto per modifiche del regolamento di gestione, consentendo, in alternativa alla pubblicazione del supplemento, l'utilizzo della comunicazione di cui sopra quale strumento unico di informativa, ai potenziali investitori e ai partecipanti, delle predette modifiche regolamentari. È, tuttavia, importante sottolineare come l'esigenza di riduzione degli oneri amministrativi connessi alla predisposizione e pubblicazione del predetto supplemento, non può comportare un'innovazione del contenuto del prospetto informativo su base volontaria.

A tal fine, si è provveduto a riformulare il comma 4 dell'art. 23-*bis* prevedendo, nel caso di modifiche del regolamento di gestione soggette a sospensiva, l'obbligo di aggiornare/integrare il prospetto anche mediante l'utilizzo della suddetta comunicazione, che deve essere comunque redatta secondo criteri volti ad assicurare un'agevole comparazione delle modifiche introdotte con le previsioni preesistenti. Essa dovrà, inoltre, essere pubblicata secondo le modalità di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo e in modo che il procedimento si concluda prima dell'inizio del periodo di sospensiva. Resta fermo, al termine del periodo transitorio, l'obbligo di aggiornare il prospetto informativo secondo i prescritti schemi.

Con riferimento al comma 5 dell'art. 23-*bis*, la richiesta di indicare puntualmente i dati periodici del prospetto da aggiornarsi "automaticamente" entro il mese di febbraio di ciascun anno, appare incompatibile con una regolamentazione incline alla formulazione di principi-guida e scarsamente adattabile ai quotidiani sviluppi operativi.

Con riguardo, infine, al comma 6 dell'art. 23-*bis*, la proposta di modifica della terminologia utilizzata per individuare le fattispecie per le quali sorge l'obbligo di comunicazione individualizzata non può essere accolta, atteso che l'attuale dizione "gestore" è onnicomprensiva, potendo riferirsi tanto alla

società di gestione quanto al soggetto delegato alla gestione in via funzionale oppure strutturale (c.d. delega genetica).

Viceversa, si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di modificare il termine “spese applicabili direttamente o indirettamente ai partecipanti” in “oneri a carico dei sottoscrittori e dei fondi”. Tale variazione, infatti, ha l’indubbio merito di chiarire il dettato normativo.

È stata, inoltre, eliminata la previsione concernente l’obbligo di comunicazione individuale ai partecipanti delle caratteristiche dei nuovi fondi inseriti nel prospetto informativo, ritenendosi sul punto essenziale che tale informazione, funzionale ad eventuali scelte di passaggio tra fondi, debba essere veicolata all’investitore mediante l’apposita consegna del prospetto aggiornato con le caratteristiche di tali nuovi fondi (cfr. schema 8, Allegato 1B: Parte I, Sez. D, par. 18).

Con riferimento alla richiesta di utilizzare *Internet* per la diffusione delle informazioni di cui al comma 6 dell’art. 23-*bis*, si evidenzia che, in conformità con il dettato del comma 7 (ora comma 8) di tale disposizione, la CONSOB può stabilire modalità diverse di comunicazione ai partecipanti delle informazioni tenuto conto, ad esempio, dei minori oneri per l’intermediario connessi all’utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza. In virtù di tale potere, la Commissione aveva già consentito l’adempimento degli obblighi informativi dei dati periodici mediante la riproduzione degli stessi nelle *newsletter* o negli altri documenti inviati periodicamente dalla società di gestione ai partecipanti agli OICR italiani (cfr. Comunicazione n. DIN/1007549 del 1° febbraio 2001).

Si ritiene, dunque, ammissibile che la società di gestione diffonda le informazioni in parola sia mettendole a disposizione sul proprio sito *Internet* (anche con possibilità di accesso mediante apposita *password*), sia mediante invio all’indirizzo di posta elettronica dei partecipanti al fondo.

Preme, tuttavia, precisare che l’ammissibilità dell’utilizzo di tali canali informativi non può consentire l’abrogazione, da parte della CONSOB delle vigenti modalità di invio delle variazioni di cui alla seconda parte del comma 6, atteso che la disponibilità del partecipante a ricevere le informazioni mediante tecniche di comunicazione a distanza non può essere astrattamente presunta, ma deve essere espressamente e preventivamente accettata. Ciò che trova ora riscontro nella formulazione del comma 7.

* * *

Sezione III
Quote o azioni di OICR esteri armonizzati

Art. 24

(Aggiornamento del Prospetto informativo relativo a quote o azioni di OICR aperti)
(Prospetto informativo)

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto informativo pubblicato relativo a quote o azioni di OICR italiani o esteri non armonizzati comporta il suo aggiornamento mediante pubblicazione entro il giorno precedente la diffusione del prospetto aggiornato:

- a) di un supplemento da allegare al prospetto nei casi indicati nell'Allegato 1G;
- b) della parte di prospetto informativo modificata o del modulo di sottoscrizione, negli altri casi.

Il prospetto informativo, completo e semplificato, riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, pubblicato in lingua italiana:

- a) reca l'attestazione che lo stesso è una traduzione fedele dell'ultimo prospetto ricevuto o approvato dall'autorità estera;
- b) contiene l'indicazione che lo stesso è depositato presso la Consob.

2. La parte di prospetto o il modulo di sottoscrizione modificati possono essere diffusi, con le eventuali modifiche richieste dalla Consob, decorso il termine di venti giorni dalla sua comunicazione.

Il modulo di sottoscrizione è redatto secondo lo schema in di cui all'Allegato 1H. Le informazioni in esso contenute sono coerenti con la nota informativa sul modulo organizzativo prevista dal regolamento della Banca d'Italia. Il modulo di sottoscrizione è predisposto ed aggiornato a cura del soggetto responsabile della commercializzazione dell'OICR in Italia. L'offerente individua il soggetto incaricato della predisposizione e dell'invio alla Consob del modulo di sottoscrizione, nonché del suo aggiornamento e della diffusione tra i collocatori.

3. Il prospetto informativo contenente l'aggiornamento dei dati periodici e le informazioni già inserite nei supplementi previsti nel comma 1, lettera a), è pubblicato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

4. Sono tempestivamente comunicate ai singoli partecipanti le variazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali del fondo, l'aumento delle spese applicabili ai partecipanti in misura superiore al venti per cento, nonché le caratteristiche dei nuovi fondi inseriti nel prospetto. Le altre variazioni delle informazioni contenute nel prospetto sono comunicate contestualmente alla trasmissione dell'aggiornamento dei dati periodici ivi contenuti, da effettuare entro il mese di febbraio di ciascun anno.

5. La Consob può, di volta in volta, stabilire diverse modalità di comunicazione ai partecipanti.

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Le osservazioni ricevute riguardano essenzialmente la figura del responsabile della commercializzazione in Italia dell'OICR.

E' stato innanzitutto osservato che la figura del "soggetto responsabile della commercializzazione dell'OICR in Italia", prevista nel comma 2, non trova corrispondenza nel modello organizzativo tipico tracciato dalla Banca d'Italia.

Pertanto, al fine di chiarire meglio la funzione del "soggetto responsabile della commercializzazione dell'OICR in Italia" e di evitare incertezze in ordine ai compiti e alle responsabilità di tale soggetto, è stato proposto di specificare che la sua funzione è limitata alla sola predisposizione e all'aggiornamento del modulo di sottoscrizione ora previsto dall'Allegato 1H. E' stato, altresì, richiesto di precisare se la responsabilità di tale soggetto debba essere ravvisata unicamente nei confronti delle Autorità di vigilanza ovvero anche nei riguardi dei partecipanti al fondo e di indicare i soggetti che possono ricoprire tale funzione.

Uno Studio Legale ha osservato che l'attribuzione della responsabilità di tale funzione ai soggetti collocatori potrebbe risultare gravosa qualora includa il compito di gestire, coordinare e controllare la diffusione del nuovo modulo di sottoscrizione da parte di decine di soggetti diversi e indipendenti. Pertanto, è stato proposto di attribuire il ruolo di responsabile per la commercializzazione ai c.d. *Global Coordinator* o *General Distributor* dell'OICR che hanno il potere di nominare i collocatori relativamente alla commercializzazione in Paesi diversi da quelli d'origine.

Un altro Studio Legale ha osservato che la responsabilità per la redazione del modulo di sottoscrizione iniziale e per le successive variazioni dovrebbe essere chiaramente identificata,

“senza necessariamente imporre la modalità di nomina di un soggetto responsabile della commercializzazione dell’OICR in Italia”.

Il medesimo Studio Legale suggerisce, al fine di evitare frequenti ristampe dell’intero modulo di sottoscrizione, di specificare in allegato al medesimo i comparti e le eventuali classi di azioni/quote oggetto di collocamento in Italia in quanto preventivamente notificate alle Autorità di Vigilanza, nonché i costi di collocamento, diretti ed indiretti, gravanti sull’investitore.

VALUTAZIONI CONSOB

Con l’espressione “soggetto responsabile della commercializzazione dell’OICR in Italia” non si è inteso ampliare il novero delle figure caratterizzanti il modello organizzativo tipico delineato dalla Banca d’Italia per l’offerta in Italia di OICR esteri armonizzati.

Si è, invece, voluto esclusivamente evidenziare la necessità che l’espletamento di determinate funzioni sia affidato ad un soggetto che la società di gestione estera armonizzata individua, tra coloro che operano nell’ambito della commercializzazione in Italia dell’OICR estero armonizzato, sin dalla comunicazione ai sensi dell’art. 42 del TUF.

Pertanto, la scelta potrà ricadere, a discrezione dell’offerente, sui soggetti incaricati del collocamento in Italia, sulla società di gestione medesima (o sul cd. *Global Distributor*), sull’eventuale succursale italiana della società di gestione estera o sulla banca corrispondente.

Tanto premesso, si è provveduto alla riformulazione della norma in questione al fine di delineare in maniera più netta il ruolo e le responsabilità del soggetto di cui al comma 2, che si sostanzia nell’obbligo di predisporre il prototipo di modulo di sottoscrizione, di aggiornarlo e di diffonderlo tra i collocatori italiani per l’offerta dell’OICR in conformità allo schema di cui all’allegato 1H e di curarne il suo aggiornamento. Pertanto, per maggiore chiarezza, si fa ora espresso riferimento al “*soggetto incaricato della predisposizione e dell’invio alla Consob del modulo di sottoscrizione, nonché del suo aggiornamento e della diffusione tra i collocatori*”.

E’ da escludersi, come paventato da alcuni, un’eventuale responsabilità nei confronti dei partecipanti da parte di tale soggetto per la non corretta redazione del modulo di sottoscrizione; la responsabilità è, infatti, connessa all’invio alla CONSOB del modulo di sottoscrizione redatto in conformità alle modalità stabilite dall’Allegato 1H ed è circoscritta nei confronti dell’Autorità di Vigilanza. I singoli collocatori rimangono responsabili nei confronti della CONSOB e dei singoli partecipanti per l’effettivo utilizzo di tale modulo in sede di sottoscrizione dell’OICR.

È, infine, meritevole di accoglimento la richiesta di inserire, in allegato al modulo, l’indicazione dei fondi/comparti e delle eventuali classi di azioni/quote commercializzate in Italia. Ciò che è stato considerato nell’ambito della revisione dell’Allegato 1H, cui si rinvia.

* * *

Art. 24-bis

(Aggiornamento del Prospetto informativo)

1. Se al prospetto, completo e semplificato, riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, ricevuto o approvato dall’autorità estera, sono apportate variazioni, il prospetto aggiornato o l’eventuale supplemento è tempestivamente depositato presso la Consob unitamente alla versione in lingua italiana e ad una attestazione di vigenza dell’autorità estera. Il prospetto, completo e semplificato, aggiornato in lingua italiana è contestualmente messo a disposizione presso i soggetti incaricati della commercializzazione.
2. Le variazioni riguardanti il modulo di sottoscrizione devono essere comunicate alla Consob entro il giorno precedente la sua diffusione da parte del soggetto ~~responsabile della commercializzazione in Italia di cui all’articolo 24, comma 2~~. Se le variazioni riguardano il modulo organizzativo, la comunicazione è effettuata decorso il termine previsto dal regolamento della Banca d’Italia.
3. Le variazioni del prospetto, completo e semplificato, che riguardano l’identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell’investimento o che comportano l’aumento ~~delle spese applicabili direttamente o indirettamente ai partecipanti~~ degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura superiore al venti per cento sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione alla Consob.

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Non sono pervenute osservazioni. Rispetto alla precedente versione sono state apportate alcune modifiche di carattere redazionale per coordinare il testo delle presente norma con gli articoli 23-*bis* e 24.

* * *

Art. 24-ter (Obblighi informativi)

1. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati diffondono in Italia i documenti e le informazioni diffusi nello Stato di provenienza nei termini e con le modalità in esso previsti, salve le prescrizioni dei successivi commi 2 e 3. Di tali obblighi informativi è fornito alla Consob un elenco dettagliato.
2. I rendiconti periodici nonché, ove non contenuti nel prospetto completo, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana, presso la sede secondaria in Italia ovvero, se non costituita, presso le sedi e le filiali situate nei capoluoghi di regione della banca corrispondente in Italia e presso i soggetti collocatori. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti.
- ~~3. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i documenti di cui al comma 2.~~
4. 3. Il valore unitario della quota o azione dell'OICR, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, è pubblicato su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nelle zone di commercializzazione del prodotto, con indicazione della relativa data di riferimento. Sullo stesso quotidiano sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione.
5. 4. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati comunicano alla Consob i parametri oggettivi di riferimento che intendono utilizzare negli eventuali annunci pubblicitari indicandone i criteri di elaborazione ed i luoghi dove possono essere reperite le relative valorizzazioni.

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Uno Studio Legale ha suggerito che l'elenco della documentazione a corredo dell'offerta sia resa disponibile al pubblico anche presso ognuno dei collocatori e dei suoi promotori finanziari oltre che presso la banca corrispondente. L'esperienza dimostrerebbe come la disponibilità presso quest'ultima, spesso decentrata e non accessibile all'atto della sollecitazione da parte dei promotori, non invogli iniziative conoscitive da parte dell'investitore. Per lo stesso motivo si raccomanda che gli aggiornamenti della documentazione di offerta siano resi disponibili al pubblico anche presso i soggetti collocatori.

VALUTAZIONI CONSOB

La proposta formulata dallo Studio Legale è da ritenere meritevole di accoglimento e, pertanto, si è modificato in tal senso il comma 2 dell'art. 24-ter.

Nel contempo si è modificato il comma 3 atteso che, riguardo alle modalità di assolvimento degli obblighi informativi tramite pubblicazione sul sito *Internet* delle società di gestione, è stata inserita nell'art. 22 un'apposita previsione normativa valida per tutte le sollecitazioni di OICR.

* * *

Art. 25
(Prospetto informativo)
(Investitori professionali)

1. Il prospetto informativo riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, pubblicato in lingua italiana:

a) reca l'attestazione che lo stesso è una traduzione fedele dell'ultimo prospetto ricevuto o approvato dall'autorità estera;

b) contiene l'indicazione che lo stesso è depositato presso la Consob;

c) riporta in allegato il documento integrativo previsto dal paragrafo 1 della Sezione II del regolamento della Banca d'Italia ed il modulo di sottoscrizione.

Se la commercializzazione di quote o azioni di OICR esteri armonizzati è rivolta solo agli investitori definiti dall'articolo 31, comma 2, del Regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998, si applica esclusivamente l'obbligo di pubblicazione del valore della quota o della azione previsto dall'articolo 24-ter, comma 4 3.

2. Il documento integrativo ed il modulo di sottoscrizione contengono le informazioni relative alla commercializzazione in Italia e sono redatti secondo gli schemi in Allegato 1H. Tali informazioni sono coerenti con la nota informativa sul modulo organizzativo prevista dal paragrafo 3 della Sezione III del regolamento della Banca d'Italia.

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Non sono state ricevute osservazioni. L'unica modifica rispetto alla versione in prima consultazione attiene al rinvio operato ora al comma 3, e non più al comma 4, dell'art. 24-ter.

* * *

Sezione IV
Quote e azioni di OICR fondi italiani chiusi

Art. 26
(Aggiornamento del prospetto informativo)
(Prospetto informativo)

1. Se al prospetto riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, ricevuto o approvato dall'autorità estera, sono apportate variazioni, il prospetto aggiornato o l'eventuale supplemento è tempestivamente depositato presso la Consob unitamente alla versione in lingua italiana e ad una attestazione di vigenza dell'autorità estera. Il prospetto aggiornato in lingua italiana è contestualmente messo a disposizione presso i soggetti incaricati del collocamento, senza attendere la pubblicazione dell'eventuale aggiornamento del documento integrativo. **Il prospetto informativo relativo alla sollecitazione delle quote degli OICR dei fondi di cui alla presente sezione si compone delle seguenti:**

a) **Parte I - Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione;**

b) **Parte II - Informazioni specifiche sulla sollecitazione, composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo.**

2. Alle variazioni riguardanti il documento integrativo ed il modulo di sottoscrizione si applica l'articolo 24, commi 1 e 2. Se le variazioni riguardano il modulo organizzativo, l'aggiornamento è autorizzato entro il termine previsto nella Sezione IV del regolamento della Banca d'Italia. Se le predette variazioni sono contestuali a quelle del prospetto depositato in forza del comma 1, la Consob può richiedere che esse siano comunicate al pubblico, con le opportune modalità, anche prima della pubblicazione del documento integrativo aggiornato. **Il prospetto informativo e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 10, 11 e 12 di cui all'Allegato 1B.**

3. Le variazioni del prospetto informativo che riguardano l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'investimento o che comportano l'aumento delle spese applicabili ai partecipanti in misura superiore al venti per cento sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione alla Consob.

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Un'Associazione di categoria ha proposto di sostituire la parola "OICR" con quella "fondi" perché non esistono società di investimento a capitale variabile istituite in forma chiusa ed, inoltre, di precisare nel comma 1 che il prospetto informativo cui si fa riferimento riguarda sia la sollecitazione, sia la quotazione di quote dei fondi chiusi.

VALUTAZIONI CONSOB

La precisazione terminologica richiesta è senza dubbio fondata e merita di essere accolta.

Quanto al comma 1, invece, si rappresenta che, nel redigere tale disposizione, si è avuta cura di non riferirsi al “prospetto di sollecitazione e quotazione”, in primo luogo, perché l’articolo 26 è, dal punto di vista sistematico, contemplato tra le disposizioni del Regolamento Emittenti sulla sollecitazione all’investimento e non tra quelle sulla quotazione, che sono contenute nella Parte III del medesimo Regolamento. In tale sede, infatti, l’art. 60, comma 1, individua lo schema redazionale del prospetto di quotazione dei fondi chiusi rinviando ai medesimi schemi di redazione dei prospetti di sollecitazione di tali fondi (Allegato 1B, schema 10, per i mobiliari; schema 11, per gli immobiliari; schema 12, per gli immobiliari ad apporto).

In secondo luogo, va considerato che, solo dopo la quotazione, qualora la SGR effettui ulteriori emissioni di quote, vi sarà un unico “prospetto informativo di sollecitazione e quotazione” - salvo il caso di offerta pubblica di vendita finalizzata alla quotazione, per la quale già dispone l’art. 63, comma 1, Regolamento Emittenti - perché il prospetto che verrà utilizzato per le eventuali sollecitazioni di quote successive alla quotazione sarà il medesimo documento informativo utilizzato per la quotazione, integrato con le informazioni connesse alla nuova offerta.

* * *

Art. 27

(Svolgimento delle sollecitazioni e aggiornamento del prospetto informativo)

1. ~~Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati diffondono in Italia i documenti e le informazioni diffusi nello Stato di provenienza nei termini e con le modalità in esso previsti, salve le prescrizioni dei successivi commi 2 e 3. Di tali obblighi informativi è fornito alla Consob un elenco dettagliato. La variazione delle informazioni contenute nel prospetto informativo pubblicato relativo a quote di OICR chiusi comporta il suo aggiornamento nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 11 e dai commi seguenti.~~

Alle sollecitazioni di quote dei fondi chiusi si applicano le disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II e, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I. Nel caso in cui il regolamento di gestione del fondo preveda più emissioni di quote, alle sollecitazioni successive alla prima si applicano anche le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. ~~I rendiconti periodici nonché, ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana, presso la sede secondaria in Italia ovvero, se non costituita, presso le sedi e le filiali situate nei capoluoghi di regione della banca corrispondente in Italia. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti. Nel caso di sollecitazioni successive alla prima l'aggiornamento del prospetto informativo è effettuato mediante pubblicazione, entro il giorno precedente la diffusione del prospetto aggiornato:~~

~~a) di un supplemento provvisorio nei casi indicati nell'Allegato 1G;~~

~~b) delle parti del prospetto informativo o del modulo di sottoscrizione modificati, con le eventuali variazioni richieste dalla Consob decorso il termine di venti giorni dalla loro comunicazione, negli altri casi.~~

Per le sollecitazioni di quote effettuate entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo prospetto informativo e/o di quotazione, gli offerenti possono riutilizzare il prospetto già pubblicato, aggiornandone le informazioni contenute nella Parte II e integrando la Parte I con un supplemento relativo alle variazioni eventualmente intervenute indicate nell'Allegato 1G. La Parte II aggiornata, con le eventuali variazioni richieste dalla Consob decorso il termine di venti giorni dalla sua comunicazione, ed il supplemento sono pubblicati entro il giorno precedente l'inizio del periodo di adesione. In tale occasione sono comunicate alla Consob le date di inizio e di conclusione del periodo di adesione.

3. ~~Il valore unitario della quota o azione dell'OICR calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto è pubblicato su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nelle zone di commercializzazione del prodotto, con indicazione della relativa data di riferimento. Sullo stesso quotidiano sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione. Le Parti I e II del prospetto informativo contenenti le informazioni già inserite nei supplementi previsti nei commi 1 e 2, sono pubblicate entro il giorno precedente l'inizio del periodo di adesione successivo a quello cui si riferiscono i supplementi medesimi. Nel caso di OICR chiusi che prevedono sollecitazioni successive di quote con frequenza inferiore ad un anno, la pubblicazione delle Parti I e II del prospetto informativo avviene, a partire dalla prima pubblicazione, entro il giorno precedente l'inizio del primo periodo di adesione successivo al decorso di ciascun anno.~~

Per le sollecitazioni effettuate successivamente ai dodici mesi, il prospetto informativo e/o di quotazione contiene le informazioni già inserite nei supplementi di cui al comma 2 ed all'articolo 11, nonché le ulteriori variazioni eventualmente intervenute.

4. ~~Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri comunicano alla Consob i parametri oggettivi di riferimento che intendono utilizzare negli eventuali annunci pubblicitari indicandone i criteri di elaborazione ed i luoghi dove possono essere reperite le relative valorizzazioni. Nel caso di OICR chiusi che prevedono sollecitazioni di quote successive alla quotazione, la pubblicazione delle Parti I e II contenenti le informazioni sulla quotazione deve avvenire entro il giorno precedente l'inizio del periodo di adesione immediatamente successivo.~~

Le informazioni previste dall'articolo 13, commi 7 e 8, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione.

OSSERVAZIONI RICEVUTE

È stato richiesto di riscrivere la disposizione sopra riportata chiarendo:

- a) al comma 1, che l'aggiornamento "automatico" mediante supplemento, nei casi indicati nell'Allegato 1G, sia possibile anche per le variazioni del prospetto intervenute durante la sollecitazione;
- b) al comma 3, che la procedura di aggiornamento del prospetto nel caso di emissioni successive di quote con frequenza pari/inferiore ad un anno dalla prima pubblicazione (in assoluto) del prospetto abbia come *dies a quo* la data di pubblicazione dell'ultimo prospetto pubblicato;
- c) al comma 4, che "*il periodo di adesione immediatamente successivo*" è il periodo di adesione immediatamente successivo "*alla quotazione*".

Al contempo, si è richiesto di aggiungere all'elenco delle informazioni soggette alla procedura "automatica" ex Allegato 1G anche quelle riportate nella Parte II (Sezione C) dei prospetti dei fondi chiusi redatti in base agli schemi 10, 11 e 12 dell'Allegato 1B (ossia i dati storici sull'andamento del fondo e il cd. TER).

VALUTAZIONI CONSOB

Le richieste modifiche dell'art. 27 presuppongono una riscrittura delle norme in esso contenute, al fine di meglio evidenziare i meccanismi procedurali per l'aggiornamento del prospetto dei fondi chiusi che prevedono più emissioni di quote e di descrivere più chiaramente tali procedure in relazione ai differenti momenti della prima sollecitazione di quote, delle eventuali successive sollecitazioni di quote, della quotazione nel mercato regolamentato e delle eventuali sollecitazioni di quote successive alla quotazione.

La formulazione di tale articolo come proposta in prima consultazione ha, infatti, ingenerato dubbi sui meccanismi di aggiornamento del prospetto dei fondi chiusi. Ciò che ha determinato le osservazioni sopra riportate ed, in particolare, quelle relative ai commi 3 e 4.

Nel merito si osserva, con riferimento al comma 1, che l'applicazione della procedura dell'Allegato 1G non è stata estesa anche alle variazioni intervenute nel corso delle sollecitazioni, ritenendosi sufficiente il ricorso alla procedura di aggiornamento descritta nell'art. 11 che si attiva nei casi di variazioni significative del prospetto e consiste nella pubblicazione di un supplemento decorsi 5 gg. dalla trasmissione in CONSOB. In considerazione, infatti, della possibilità di più "riaperture" delle sottoscrizioni e della circostanza che le modifiche al regolamento del fondo che possono comportare variazioni del prospetto hanno bassa probabilità di verificarsi, si ritiene che, durante le sollecitazioni, sia opportuno focalizzare il controllo sulle variazioni che possano incidere sulla valutazione del prodotto.

La richiesta di precisare il contenuto del comma 3 è da valutare positivamente, purché ci si riferisca alla data di pubblicazione dell'ultimo prospetto informativo nella sua versione integrale, ossia composto da una Parte I e da una Parte II.

Anche la richiesta di precisare il contenuto del comma 4 è condivisibile; se ne è, pertanto, tenuto conto in sede di riscrittura della disposizione in commento.

Non è possibile, infine, ampliare l'elenco dei casi previsti dall'Allegato 1G. La procedura in consultazione già prevede, infatti, un aggiornamento delle informazioni della Parte II nel termine di 20 giorni: riportare nell'Allegato 1G i casi di modifiche alle informazioni della Parte II significherebbe richiedere, per queste modifiche, anche un aggiornamento del prospetto con supplemento da pubblicare immediatamente. Pertanto, è preferibile mantenere ferma la prima procedura. Per lo stesso motivo, sono state eliminate le ipotesi di aggiornamento della Parte II (Sezioni A e B), attualmente contemplate nell'Allegato 1G. Tali variazioni, come tutte le modifiche delle informazioni contenute nella Parte II, dovranno essere considerate soltanto nell'ambito dell'aggiornamento di tale Parte, da effettuarsi in occasione delle nuove emissioni di quote.

* * *

Art. 27-bis
(Obblighi informativi)

1. Gli offerenti quote di ~~QICR~~ **fondi** chiusi immobiliari, previa comunicazione alla Consob, mettono tempestivamente a disposizione del pubblico, anche per estratto, presso la propria sede, il proprio sito internet e la sede della banca depositaria, ivi comprese le filiali situate nei capoluoghi di regione:

a) le relazioni di stima dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari conferiti al fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soci della società di gestione del risparmio, *da soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi* o dalle società facenti parte del gruppo rilevante cui essa appartiene;

b) gli atti di conferimento, ~~acquisto o cessione~~ dei beni, e *le informazioni concernenti dei i* soggetti conferenti, ~~acquirenti o cedenti e del il~~ relativo gruppo di appartenenza;

c) *le informazioni sui prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo;*

d) *le informazioni sul il* gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei beni conferiti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attività di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo;

e) le deliberazioni assunte dall'assemblea dei partecipanti al fondo nelle materie di competenza.

~~2. Gli offerenti quote di QICR chiusi mobiliari osservano gli obblighi di cui al comma 2, lettere c) ed e). Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni effettuate con soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, sono diffuse in occasione della pubblicazione del rendiconto contabile del fondo.~~

~~3. Le informazioni previste dall'articolo 13, commi 7 e 8, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione. Gli offerenti quote di fondi chiusi mobiliari osservano l'obbligo di cui al comma 1, lettera e) e diffondono, secondo le forme previste dal regolamento di gestione, le informazioni sui prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato.~~

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Un'Associazione di categoria ha richiesto con riguardo all'art. 27-bis di:

- a) utilizzare il sistema di Teleraccolta previsto dalla Delibera CONSOB n. 14015/2003 per inviare le informazioni e i documenti la cui trasmissione è richiesta dalla disposizione in commento; tale delibera, pertanto, potrebbe essere modificata prevedendo un regime transitorio sulle modalità di adempimento degli obblighi informativi in questione;
- b) inserire, nella lettera a) del comma 1, tra i "soggetti in conflitto di interessi" anche i soggetti del medesimo gruppo cui appartengono i soci della SGR;
- c) introdurre un nuovo comma 2 per differenziare le modalità di pubblicizzazione degli atti di acquisto o cessione di beni, a seconda che tali atti siano o meno compiuti con controparti in conflitto di interessi. Ciò che sarebbe motivato da una lettura restrittiva della norma primaria (art. 37, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 58/1998 (TUF)), ampliata in sede attuativa dalla regolamentazione ministeriale (art. 3, comma 5-bis, d.m. n. 228/1999);
- d) eliminare dalla lettera e) del comma 1, il riferimento alle forme di pubblicità delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti al fondo chiuso, perché manca allo stato attuale la regolamentazione ministeriale attuativa dell'art. 37, comma 2-bis, TUF;
- e) eliminare il comma 2, perché tra i fondi chiusi soltanto quelli immobiliari sono tenuti ad osservare le forme di pubblicità indicate nel Provvedimento della Banca d'Italia 27 agosto 2003, mentre per i mobiliari è il regolamento del fondo che indica tali forme riguardanti i prestiti assunti per finanziare i rimborsi anticipati;
- f) modificare le lett. b), c) e d) del comma 1, precisando che la pubblicazione ha ad oggetto le "informazioni" e non i "documenti".

È stato anche segnalato che "le relazioni di stima dei beni immobili – che in conformità con l'art. 3, comma 5-bis del DM 228/99 debbono essere rese disponibili al pubblico – debbono essere messe a disposizione non solo per estratto, ma anche per intero, a pena di una grave difficoltà per l'investitore di poter formulare, anche attraverso un proprio tecnico, un fondato giudizio sull'investimento". E che tale obbligo, peraltro, discenderebbe dall'art. 5.1 della Direttiva

2003/71/CE (cd. Direttiva Prospetto) e dall'art. 23 del Regolamento della Commissione europea n. 809/2004, interpretati alla luce dell'apposita raccomandazione CESR/04-225b (n. 145), secondo cui, con riferimento all'informativa relativa alle cd. *property companies*, è opportuno che, in presenza di più di 60 proprietà, la stima sia data anche per estratto ("*in suitably condensed format*"), fermo l'obbligo di pubblicare in *internet* il testo integrale della relazione ("*but the full report must be available as a document on display*").

VALUTAZIONI CONSOB

La proposta di adempiere gli obblighi ex art. 27-bis mediante il sistema di Teleraccolta previsto dalla Delibera CONSOB n. 14015/2003 è da valutare positivamente in vista di una semplificazione e riduzione degli oneri di trasmissione dei documenti e delle informazioni oggetto della disposizione in commento.

L'attuazione di tale proposta, tuttavia, passa necessariamente attraverso una modifica della citata delibera ovvero attraverso l'emanazione di una comunicazione *ad hoc* sul tema. Quest'ultima potrebbe apparire non solo come la soluzione più veloce, ma anche più appropriata, se si considera che permetterebbe di tener conto del fatto che gli obblighi informativi previsti nel comma 1 in parola attengono alla disciplina della sollecitazione all'investimento, essendo l'articolo 27-bis attuativo della norma di rango primario contenuta nell'art. 97 del TUF, che attribuisce alla CONSOB uno specifico potere a riguardo.

È condivisibile la richiesta di inserire nella lettera a), comma 1, nella "*categoria dei soggetti in conflitto di interessi*", anche i soggetti del medesimo gruppo cui appartengono i soci della SGR che gestisce il fondo immobiliare. Ciò che risulta da una previsione in tal senso contenuta nel par. 1, punto b) del Provvedimento Banca d'Italia 27 agosto 2003 attuativo del d.m. n. 228/1999 e, ancor prima, dalla lettura, in combinato disposto, delle lettere a) e c) del comma 4 dell'art. 12-bis, comma 4, d.m. n. 228/1999: nella lettera a), tra le operazioni effettuabili con "soggetti in conflitto di interessi" sono comprese le cessioni, gli acquisti e i conferimenti posti in essere con soggetti del medesimo gruppo cui appartengono i soci della società di gestione e, nella lettera c), per i beni che il fondo ha acquistato o venduto da/a tali soggetti è richiesta la redazione di una relazione di stima.

Può essere accolta anche la richiesta di introdurre un nuovo comma 2, al fine di differenziare le modalità di pubblicità degli atti di acquisto o cessione di beni, a seconda che tali atti siano o non siano compiuti con controparti cd. "in conflitto di interessi", ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, d.m. n. 228/1999. In tale ultimo caso, infatti, le esigenze di tutela informativa dei partecipanti possono essere adeguatamente soddisfatte rendendo note informazioni, atti e documenti relativi alle suddette operazioni "non conflittuali", con la pubblicazione dei documenti contabili del fondo.

Tale soluzione è conforme ad una lettura dell'art. 3, comma 5-bis, d.m. n. 228/1999, per così dire, "illuminata" dalla disposizione primaria di riferimento. Infatti, l'art. 37, comma 2, lett. b), TUF richiede di individuare apposite "*cautele da osservare nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso* – soltanto nel caso in cui siano - *effettuati dai soci della società di gestione o dalle società facenti parte del gruppo cui essa appartiene*", ossia "in conflitto di interesse" ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, del medesimo decreto ministeriale.

È meritevole di considerazione anche la richiesta di modificare le lettere c) e d) (non la lettera b), che si riferisce necessariamente ad "*atti*") del comma 1, sostituendo il termine "*documenti*" con quello "*informazioni*".

Non può essere, invece, eliminato l'obbligo ex lettera e), comma 1, atteso che l'art. 37, comma 2-bis, TUF è disposizione legislativa "autosufficiente", che individua in modo prescrittivo un primo nucleo fondamentale di regole di *governance* dei fondi chiusi da osservare a prescindere dalla necessità di una specificazione ministeriale. Tra queste regole assumono rilevanza quelle che impongono la previsione di un'assemblea dei partecipanti che può deliberare in modo vincolante per le società di gestione del risparmio, quelle che ne regolano – seppur in parte – il funzionamento in virtù del rinvio operato all'art. 46, commi 2 e 3, TUF e, soprattutto, quelle che individuano le materie di competenza dell'assemblea dei partecipanti (sostituzione della società di gestione, eventuale ammissione a quotazione del fondo, modifiche delle politiche di gestione del fondo), il contenuto delle cui deliberazioni è essenziale siano oggetto di informativa.

Allo stesso modo, non si condivide la richiesta di eliminare il comma 2 (nella versione oggetto di consultazione), attesa la necessità di veicolare al pubblico degli investitori dei fondi chiusi mobiliari le rilevanti – soprattutto nell’ottica della correttezza comportamentale - informazioni sui prestiti stipulati per finanziare operazioni di rimborso anticipato, oltre che, per le ragioni sopra esposte, le informazioni sulle decisioni assunte dall’assemblea dei partecipanti.

L’ultima osservazione ricevuta non può essere accolta, perché – pur senza soffermarsi sullo stato dell’adattamento dell’ordinamento italiano alla cd. Direttiva Prospetto - la *rule* n. 145 della richiamata raccomandazione CESR, da un lato, si riferisce direttamente alle sole società immobiliari (*property companies*), dall’altro lato suggerisce, per l’informativa relativa alle società immobiliari con più di 60 proprietà (e solo per queste), di inserire nel testo del prospetto un estratto della stima di tali beni immobili, fermo restando l’obbligo di rendere disponibile la versione integrale della relazione a chiunque lo richieda (“*but the full report must be available as a document on display*”), e non – come erroneamente sostenuto - di pubblicare in *internet* il testo integrale della medesima.

Tuttavia, è da ritenere importante garantire ai partecipanti che ne facciano richiesta la consegna non tanto di tutte le relazioni di stima indistintamente, ma quanto di quelle relative ad operazioni compiute ai sensi dell’art. 12-*bis*, comma 4, d.m. n. 228/1999 (operazioni cd. “in conflitto di interesse”). È per tali operazioni, infatti, che è ora prevista negli schemi 11 e 12 che le relative relazioni di stima siano a disposizione dei partecipanti nella versione integrale presso la sede della SGR e presso la sede e le filiali della banca depositaria. Tale previsione risponde all’esigenza di accrescere la tutela informativa dei partecipanti su aspetti particolarmente importanti della prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio.

* * *

Sezione V
Quote o azioni di OICR esteri non armonizzati

Art. 28
(Investitori professionali)
(Pubblicazione ed aggiornamento del Prospetto informativo)

1. Se la commercializzazione di quote o azioni di OICR esteri armonizzati è rivolta solo agli investitori definiti dall’articolo 31, comma 2, del regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998, si applica esclusivamente l’obbligo di pubblicazione del valore della quota o della azione previsto dall’articolo 27, comma 3. Il prospetto informativo per la sollecitazione degli OICR aperti di cui alla presente Sezione è redatto secondo gli schemi di cui all’articolo 23 comma 3. L’aggiornamento del prospetto informativo viene effettuato con le modalità previste all’articolo 23-*bis*.

2. Il prospetto informativo per la sollecitazione degli OICR chiusi di cui alla presente Sezione è redatto secondo gli schemi di cui all’articolo 26. L’aggiornamento del prospetto informativo viene effettuato con le modalità previste all’articolo 27.

Art. 28-*bis*
(Obblighi informativi degli OICR esteri non armonizzati)

1. Dalla data della comunicazione prevista dall’articolo 94, comma 1, del Testo Unico e fino ad un anno dalla conclusione della sollecitazione riguardante quote o azioni di OICR esteri non armonizzati, gli offerenti trasmettono alla Consob:

a) entro dieci giorni dalla scadenza del termine massimo stabilito per la loro redazione, i documenti periodici contabili dei patrimoni gestiti;

b) entro quindici giorni dall’approvazione da parte dell’autorità competente, le modifiche apportate ai regolamenti ovvero agli statuti degli OICR gestiti;

c) entro dieci giorni dalla loro definizione, le modifiche apportate alle convenzioni trasmesse in allegato alla comunicazione prevista dall’articolo 94, comma 1, del Testo Unico e le nuove convenzioni al riguardo stipulate.

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Non sono pervenute osservazioni in merito agli artt. 28 e 28-bis.

* * *

Capo III Disposizioni particolari riguardanti i fondi pensione

Art. 29 (Disposizioni applicabili)

1. Alla raccolta delle adesioni a fondi pensione aperti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I e gli articoli 21, 22, commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 30 (Aggiornamento del prospetto informativo)

1. ~~Nel caso di variazioni delle informazioni contenute nel prospetto informativo riguardante fondi pensione aperti si applica l'articolo 24, commi 1, 2 e 3. Il prospetto informativo per la sollecitazione di fondi pensione aperti è redatto secondo lo schema 13 dell'allegato 1B.~~

2. Nel caso di variazioni delle informazioni contenute nel prospetto informativo riguardante fondi pensione aperti si applica l'articolo 23-bis, commi 1, 2, 4 e 5 e, in quanto compatibile, 4.

Art. 31 (Norme di correttezza e obblighi informativi)

1. [Immutato].

2. Agli offerenti sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo ~~23~~ **28-bis**, lettere a) e b), nonché, limitatamente alle modifiche relative alle convenzioni di delega di gestione, quelle contenute nella lettera c) dello stesso articolo.

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Si propone di inserire un nuovo comma 2 ove indicare che, per le sollecitazioni di fondi pensione aperti a contribuzione definita, cui è possibile aderire soltanto "su base collettiva", è previsto un apposito schema di prospetto "semplificato" (n. 13-bis). Ciò sarebbe motivato principalmente dall'esigenza di considerare le minori esigenze di tutela dei lavoratori "sollecitati" all'adesione, stante la previa negoziazione delle condizioni di contratto tra il loro datore di lavoro e l'intermediario istitutore del fondo: pertanto, sarebbe poco rilevante, nel caso in esame, l'esigenza del lavoratore ad una "informazione per l'investimento consapevole", in quanto questo non avrebbe effettivi "spazi di manovra per modificare le condizioni propostegli".

Si richiede, inoltre, di eliminare dall'attuale comma 2 il rinvio al comma 4 dell'art. 23-bis (procedura di aggiornamento conseguente a modifiche del regolamento dei fondi comuni aperti), di precisare che il rinvio all'art. 23-bis, comma 1, 2 e 5 è operato in quanto le norme richiamate siano compatibili con la disciplina in tema di fondi pensione e di aggiungere al comma 2 la precisazione che la Parte II del prospetto "semplificato" sia tempestivamente aggiornata al variare dei dati ivi riportati e contestualmente inviata in CONSOB con evidenza delle modifiche apportate e della nuova data di validità.

VALUTAZIONI CONSOB

La richiesta di prevedere uno schema di prospetto "semplificato" non pare supportata da ragioni che consentano di riscontrare effettivamente un attenuato *need of protection* dei lavoratori cui l'offerta del fondo è rivolta: la circostanza che le condizioni generali di trattamento da riservare ai lavoratori aderenti siano predefinite in apposita convenzione che il datore di lavoro stipula con

l'intermediario istitutore del fondo prima dell'inizio della sollecitazione, non permette di affermare che la tutela degli aderenti è comunque assicurata per effetto della "mediazione" datoriale. Ciò, innanzitutto, perché il datore si limita a concordare con l'intermediario soltanto alcune condizioni integrative o sostitutive di quelle del regolamento del fondo, da sottoporre alla libera scelta del lavoratore, che conserva comunque la facoltà di rifiutare l'investimento e, poi, perché l'opera preventiva del datore non pare di per sé sufficiente ad assicurare al lavoratore le migliori condizioni contrattuali, a scongiurare i rischi tipici dell'investimento medesimo o, addirittura, ad escludere l'esigenza del lavoratore ad una "informazione per l'investimento consapevole" perché questi non avrebbe – peraltro, come in tutti i casi di offerta standardizzata – "spazi di manovra per modificare le condizioni proposte".

Del resto, nel caso prospettato, neppure potrebbe ravvedersi l'inapplicabilità della disciplina in tema di sollecitazione all'investimento (artt. 94 e ss. del TUF), essendo l'offerta di un fondo pensione aperto riservato alle adesioni "su base collettiva" non riconducibile *tout court* tra le sollecitazioni di prodotti finanziari rivolte ai soli investitori professionali (art. 100, comma 1, TUF).

La proposta di modificare il comma 2 è da accogliere soltanto in parte.

Va, infatti, considerato che può evitarsi di riservare agli intermediari istitutori dei fondi pensione *de quo* il giudizio circa la "compatibilità" delle norme contenute nei commi 1, 2 e 5 dell'art. 23-bis, rispetto alla fattispecie dell'aggiornamento dei prospetti di tali prodotti finanziari: in questi casi, è indubbia la sostanziale applicabilità dei citati commi, tranne ovviamente per ciò che dispongono in ordine all'aggiornamento della Parte III del prospetto, non prevista nello schema 13 relativamente ai fondi pensione aperti. Del resto, ad argomentare nel senso dell'inapplicabilità, si finirebbe per precludere qualsivoglia forma di aggiornamento ai prospetti di tali fondi.

Pare, invece, opportuno l'inserimento dell'inciso "in quanto compatibili" con riferimento al richiamato comma 4 dell'art. 23-bis, perché anche nel caso di sollecitazioni di fondi pensione aperti è necessario, per le modifiche del regolamento di gestione sottoposte a sospensiva, fornire un'informazione tempestiva ai potenziali sottoscrittori mediante un pronto aggiornamento del prospetto informativo.

* * *

Capo IV Disposizioni transitorie e finali

Art. 34 (Disposizioni transitorie)

1. Per le sollecitazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR italiani in corso al ~~4 agosto 1999~~ **1° gennaio 2005** gli offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento in occasione del primo aggiornamento che comporta il deposito di un nuovo prospetto **e in ogni caso entro il 28 febbraio 30 giugno 2005. Per le sollecitazioni e le quotazioni di quote di fondi chiusi è pubblicato un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2005.**

2. ~~In sede di prima applicazione, nei prospetti relativi a quote o azioni di OICR aperti disciplinati nell'Allegato 1B, ai fini delle comparazioni con il parametro di riferimento, i rendimenti degli OICR sono considerati a decorrere dal 1996. Per le commercializzazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR esteri armonizzati in corso al 4° agosto 2004 deve essere comunicato in occasione del deposito del prospetto completo e semplificato 1° gennaio 2005, il modulo di sottoscrizione redatto secondo lo schema in Allegato 1H è pubblicato, unitamente al prospetto completo e semplificato, in occasione del primo aggiornamento della documentazione d'offerta e in ogni caso entro il 30 giugno 2005~~

3. [Immutato].

CONSIDERAZIONI

La disposizione è stata aggiornata al mero scopo di riconsiderare la tempistica - solo indicativa - di entrata in vigore delle modifiche proposte in consultazione.

* * *

**PARTE III
EMITTENTI**

**TITOLO I
PROSPETTO DI QUOTAZIONE**

**Capo II
Disposizioni particolari riguardanti quote di fondi chiusi, quote o azioni di OICR aperti indicizzati, obbligazioni, covered
warrant e certificates**

Art. 59
(Norme applicabili)

1. [Immutato].
2. Agli OICR aperti indicizzati quotati in borsa si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I, Capo II, Sezioni II, e III, e V in quanto compatibili.

Art. 60
(Quote di fondi chiusi e quote o azioni di OICR aperti indicizzati)

1. Alla domanda relativa alla quotazione di quote di fondi chiusi, ~~se presentata entro dodici mesi dalla chiusura della sollecitazione, è allegata, in luogo del prospetto, una nota integrativa~~ è allegato il prospetto di quotazione redatto secondo gli schemi **10, 11 e 12 contenuti in nell'Allegato 1B**. ~~In tal caso è reso pubblico nei termini e con le modalità previste dall'articolo 56 anche il prospetto informativo. La nota e il prospetto informativo sono messi~~ **Il prospetto di quotazione è messo** a disposizione anche presso la sede della banca depositaria.

2. [Immutato].

3. Alla domanda di quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati esteri armonizzati è allegato il documento ~~integrativo di quotazione~~ redatto secondo lo schema **14 indicate contenuto** nell'Allegato ~~4H~~ 1B. Ai fini della pubblicazione, il documento ~~integrativo di quotazione~~ è messo a disposizione, unitamente al prospetto informativo, anche presso la sede della banca corrispondente.

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Non sono pervenute osservazioni in merito alle modifiche proposte in sede di prima consultazione con riferimento agli articoli sopra riportati.

Sono state apportate alcune integrazioni di carattere formale nei commi 1 e 2 dell'art. 60, che si sottopongono a nuova consultazione.

* * *

TITOLO II
INFORMAZIONE SOCIETARIA

Capo IV
Fondi chiusi e OICR aperti indicizzati quotati in borsa

Art. 102
(Informazioni su fatti rilevanti)

1. [Immutato].

2. ~~Le informazioni rese da soggetti esteri sono diffuse in lingua italiana. Le società di gestione del risparmio mettono tempestivamente a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, il proprio sito internet e la banca depositaria, ivi comprese le filiali situate nei capoluoghi di regione, i documenti e le informazioni previste dall'articolo 27-bis, commi 1 e 2, con riferimento alle sollecitazioni di ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia con le modalità stabilite dall'articolo 83, con riferimento a ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa, danno notizia delle informazioni di cui all'articolo 27-bis, commi 1 e 3, con le modalità stabilite dall'articolo 83. Si applica l'articolo 84.~~

3. ~~Gli obblighi di cui previsti dall'articolo 27-bis, commi 1 e 2 3, sono assolti anche mediante l'invio di un apposito comunicato alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa. Il comunicato è contestualmente trasmesso alla Consob.~~

4. Le informazioni rese da soggetti esteri sono diffuse in lingua italiana.

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Si richiede di precisare nel comma 2 dell'art. 102 che le SGR mettano tempestivamente a disposizione del pubblico le sole "informazioni" (e non anche i "documenti") previste dall'art. 27-bis, commi 1 e 2, perché *"ciò che conta è che il mercato sia informato della sussistenza di un fatto rilevante, e non che sia a conoscenza dei documenti ad esso relativi"*.

VALUTAZIONI CONSOB

Le motivazioni che supportano l'osservazione sono condivisibili; pertanto, nella nuova versione dell'art. 102, comma 2, sopra riportata, si fa ora riferimento alle "informazioni" e non ai "documenti" ci cui all'art. 27-bis.

In considerazione della nuova numerazione assunta dai commi dell'articolo 27-bis, si è modificato il comma 3 dell'art. 102, prevedendo un rinvio al comma 3 dell'articolo 27-bis, piuttosto che al comma 2 del medesimo articolo.

* * *

Art. 103
(Informazioni periodiche e altre informazioni relative a fondi chiusi)

1. Le società di gestione del risparmio, entro il giorno successivo all'approvazione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, il rendiconto annuale e la relazione semestrale di ciascun fondo chiuso gestito quotato in borsa. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità stabilite dall'articolo 83. Si applicano gli articoli 84 e 87 applica l'articolo 84.

2. ~~(...omissis...)~~ Le società di gestione del risparmio, relativamente a ciascun fondo chiuso gestito *quotato in borsa*, *osservano l'articolo 22, comma 4* e rendono *altresì* disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:

- a) ~~il prospetto informativo di quotazione~~ e gli eventuali supplementi, ~~pubblicati più recentemente;~~
- b) ~~il regolamento di gestione del fondo;~~ *le disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione dei fondi chiusi.*
- c) ~~gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale);~~
- d) ~~le disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione degli OICR.~~

OSSERVAZIONI RICEVUTE

È stato richiesto di non prevedere più l'applicazione dell'art. 87 alle società di gestione di fondi chiusi quotati in borsa e, quindi, di modificare la vigente versione del comma 1 dell'art. 103, che ne richiama l'applicazione.

Si sostiene sul punto che l'art. 87 – secondo cui “*i soggetti capigruppo di un gruppo al quale appartengono emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell'Allegato 3F, delle operazioni, individuate nello stesso Allegato, aventi ad oggetto tali strumenti finanziari, effettuate da soggetti appartenenti al gruppo stesso ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati*” – non sarebbe applicabile alle SGR che gestiscono fondi chiusi quotati, in considerazione dell'impossibilità di individuare, con riferimento a tali società e ai fondi dalle stesse costituiti, una nozione di “gruppo” e perché il citato Allegato 3F, sia per le informazioni recate sia per la tipologia di operazioni previste, appare strutturato in funzione delle caratteristiche proprie di emittenti di azioni, non di emittenti quote di fondi.

Pertanto, la mancata applicazione dell'art. 87 non varrebbe ad esonerare la SGR dal tenere informato il mercato sulla tipologia di operazioni effettuate perché, con riferimento alle quote di fondi chiusi, data l'esiguità degli scambi sul mercato, tali operazioni costituiscono certamente “fatti rilevanti”, e perché il Regolamento della Borsa Italiana S.p.A. prevede ora l'adozione di un codice per la comunicazione delle operazioni compiute in condizioni di *internal dealing*.

Si richiede, infine, di eliminare la lettera d) del comma 2 dell'art. 103 per “*uniformare la disciplina in parola con quella degli OICR aperti*” riguardo alla pubblicità delle disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia su limiti d'investimento e criteri di valutazione degli OICR.

VALUTAZIONI CONSOB

Si condividono solo in parte le motivazioni sottese alla richiesta di eliminare, dall'art. 103, comma 1, il rinvio all'art. 87. Ciò perché tale rinvio va letto nel senso di imporre ai capogruppo delle SGR (che sono anche emittenti le quote dei fondi chiusi gestiti quotati) l'obbligo di informare il pubblico sulle operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari, effettuate da soggetti dello stesso gruppo o da questi appositamente incaricati.

Non convince, inoltre, l'osservazione secondo cui, data l'esiguità degli scambi borsistici delle quote di fondi chiusi, le operazioni su tali strumenti finanziari costituiscono già di per sé certamente “fatti rilevanti”, soggetti alla disciplina degli artt. 102 e 66 ss. del Regolamento Emittenti. Non c'è, infatti, correlazione tra lo “spessore” degli scambi nel mercato regolamentato e la qualificazione di un'operazione come “fatto rilevante”: anche se aumentassero gli scambi borsistici aventi ad oggetto le quote di un fondo chiuso non è detto che le operazioni poste in essere su tali strumenti finanziari ai sensi dell'art. 87 dovrebbero configurare certamente “fatti rilevanti”, dovendosi semmai verificare caso per caso se dalla singola operazione possa scaturire un “fatto rilevante” che comporti un obbligo di informativa *price sensitive*.

Va, poi, chiarito che non vi è rapporto di succedaneità tra la disciplina degli artt. 66-69 e 87 e la disciplina contenuta nel codice adottato dalla Borsa Italiana S.p.A. per le operazioni in condizioni di *internal dealing*. Tale codice è, infatti, espressione di una potestà di *self-regulation* della società di gestione del mercato regolamentato (appunto la Borsa Italiana S.p.A.) e, quindi, non ha affatto la forza precettiva tipica della disciplina emanata dall'Autorità di vigilanza nell'esercizio di uno specifico potere di regolamentazione secondaria attribuito *ex lege* in materia di informativa al pubblico.

Non va, peraltro, dimenticato che, qualora venisse eliminato dall'art. 103, comma 1, il rinvio all'art. 87, per le operazioni di *internal dealing* effettuate da una SGR che per ipotesi decidesse di quotare il fondo chiuso da essa gestito in un mercato regolamentato differente da quello della Borsa Italiana S.p.A. mancherebbe un'apposita “copertura regolamentare”, salvo ovviamente le disposizioni eventualmente adottate dalla società di gestione di tale altro mercato regolamentato.

In conclusione, non può accogliersi la richiesta in commento, posto che il rinvio operato dall'art. 103, comma 1 è non solo necessario, ma anche utile al fine di dichiarare espressamente l'applicabilità, ai soggetti capogruppo delle SGR "emittenti" (*rectius*: "offerenti") le quote di un fondo chiuso gestito quotato, dell'obbligo previsto dall'art. 87 avente ad oggetto la comunicazione delle operazioni poste in essere su tali strumenti finanziari da soggetti del gruppo stesso ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati.

Non può essere accolta la richiesta di eliminare la lettera d) del comma 2 dell'art. 103. È da ritenere, infatti, che l'effettiva conoscibilità delle disposizioni su limiti d'investimento e i criteri di valutazione dei fondi chiusi è importante per assicurare agli investitori l'concreta possibilità di acquisire informazioni utili a valutare se le operazioni "in conflitto di interesse" effettuate da tali OICR rispettino le cd. "cautele" all'uopo normativamente previste. Ciò non senza considerare che, in realtà, per tutti gli OICR è richiesta la messa a disposizione delle regole in parola emanate dalla Banca d'Italia (cfr. Provvedimento B.I. 1 luglio 1998, nonché la bozza di regolamento unico della Banca d'Italia in tema di risparmio gestito, oggetto di recente consultazione).

Si rappresenta, infine, che alla disposizione in esame sono state apportate alcune modifiche formali o di carattere sistematico, che si sottopongono alle eventuali osservazioni in questa fase di seconda consultazione.

* * *

Art. 103-bis
(Informazioni relative agli OICR aperti indicizzati)

1. Le società di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR italiani ed esteri non armonizzati, **osservano l'articolo 22, comma 4 e** rendono **altresi** disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:

- a) il prospetto di ~~sollecitazione~~/quotazione;
- b) ~~il regolamento di gestione dei fondi o lo statuto sociale delle Sicav;~~
- e) ~~gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale);~~
- d) **b)** le disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione degli OICR;
- e) ~~il documento sui soggetti che partecipano all'operazione;~~
- f) **e) c)** l'eventuale documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione degli OICR.

2. Le informazioni previste dall'articolo ~~24, comma 4,~~ **23-bis, comma 6**, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e la banca depositaria ovvero la banca corrispondente. Gli stessi soggetti pubblicano nei quotidiani nei quali viene indicato il valore delle quote o delle azioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato.

3. Le società di gestione e le Sicav, relativamente agli OICR esteri armonizzati, **osservano l'articolo 22, comma 4 e** rendono **altresi** disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati i seguenti documenti e informazioni:

- a) il prospetto di ~~sollecitazione~~/quotazione;
- b) ~~il documento integrativo~~ **il documento di quotazione;**
- e) ~~gli ultimi documenti contabili redatti.~~

4. Le informazioni previste dall'articolo ~~26~~ **24-bis**, comma 3, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 3 e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e la banca corrispondente. Gli stessi soggetti pubblicano nei quotidiani nei quali viene indicato il valore delle quote o delle azioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato.

5. [Immutato].

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Si richiede di “sostituire - nei commi 2 e 4 - l’indicazione dei “quotidiani” con quella relativa alla fonte ove è possibile indicare il valore della quota, a fini di uniformità terminologica con quanto previsto dalla bozza di regolamento della Banca d’Italia”.

VALUTAZIONI CONSOB

La richiesta sostituzione non può essere accolta, atteso che nell’attuale regolamentazione (cfr. Provvedimento Banca d’Italia 1° luglio 1998, ma anche la bozza di regolamento unico in consultazione) è previsto che la pubblicazione sui “quotidiani” sia la principale e indispensabile modalità di pubblicità del valore della quota dei fondi chiusi, mentre altre modalità (ad esempio, pubblicazione su *Internet*) sono soltanto eventuali ed aggiuntive.

Si fa presente, infine, che alla disposizione in esame sono state apportate alcune modifiche di carattere formale e sistematico, che si sottopongono alle eventuali osservazioni in questa fase di seconda consultazione.

* * *

ALLEGATO 1B¹

III) SCHEMI 8 E 9 - PROSPETTO INFORMATIVO DI SOLLECITAZIONE DI QUOTE/AZIONI DI OICR DI DIRITTO ITALIANO DI TIPO APERTO²

FRONTESPIZIO

OSSERVAZIONI RICEVUTE

È stato richiesto di ripristinare la previsione in virtù della quale la Parte I del prospetto informativo ha un proprio termine di validità, al fine di consentire l'autonomo aggiornamento della stessa, indipendente dall'aggiornamento della Parte II.

VALUTAZIONI CONSOB

La modifica suggerita può essere accolta, essendo prevista normativamente la possibilità di aggiornare separatamente la Parte I e la Parte II del prospetto.

PARTE I

Sezione A – Informazioni Generali

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 1

In aderenza all'oggetto del presente paragrafo (*“La SGR e il gruppo di appartenenza”*) si è richiesto di eliminare l'informazione relativa a *“la data di istituzione del fondo”* e inserire detta informazione nella successiva Sezione B della Parte I del prospetto.

È stato, altresì, richiesto dalle Associazioni dei consumatori che siano indicati i nominativi dei gestori dell'OICR e le eventuali variazioni intervenute in modo che l'investitore sappia *“sempre e con esattezza chi gestisce il denaro investito”*, anche al fine di *“evitare di affidare nuovamente i propri risparmi a coloro che in passato non hanno reso un servizio soddisfacente, celati dietro ad un anonimo OICR”*.

Paragrafo 6

Si propone di precisare che le relative informazioni devono essere fornite soltanto ove sussistano situazioni di conflitto di interesse. Qualora ricorra tale ipotesi, sarebbe inoltre preferibile, anche al fine di non appesantire eccessivamente il contenuto della Parte I del

¹ Negli schemi 8 e 9 proposti in prima consultazione e riportati in calce al presente commento le modifiche apportate per la presente seconda consultazione sono o in grassetto o barrate.

² Si nota che per comodità le osservazioni formulate e le relative valutazioni effettuate dalla CONSOB sono riportate avendo come diretto riferimento lo schema 8, pur valendo le stesse per gli identici paragrafi dello schema 9. Laddove era necessario specificare le osservazioni e le valutazioni riguardanti soltanto lo schema 9 si è provveduto a rappresentarlo appositamente.

prospetto, inserire soltanto un'avvertenza relativa all'esistenza di tali situazioni, che faccia rinvio alla Parte III del prospetto per l'illustrazione delle medesime.

VALUTAZIONI CONSOB

Con riguardo al **paragrafo 1**, il suggerimento di eliminare la "*data di istituzione del fondo*" può essere accolto, in quanto l'informazione è già contemplata nel paragrafo 2 della Parte III.

Con riferimento alla richiesta di precisare i nominativi dei gestori, si osserva che nella revisione degli schemi 8 e 9 l'indicazione delle "*generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che – sia pur nel quadro generale delle responsabilità gestorie proprie dell'organo amministrativo della società emittente - attende alle scelte effettive di investimento*" dell'OICR era già inserita nel "Documento sui soggetti partecipanti all'operazione" ed è stata mantenuta, sempre quale informazione a disposizione degli investitori, nel paragrafo 2 della Parte III del prospetto informativo.

La scelta di inserire questa informazione nella Parte III, piuttosto che nel prospetto cd. semplificato, trova la sua *ratio* nell'elevata "variabilità" dell'informazione in parola che comporterebbe frequenti aggiornamenti del prospetto medesimo, a scapito delle finalità perseguite di semplificazione amministrativa.

Con riferimento al **paragrafo 2**, si conviene sull'opportunità di inserire solo l'avvertenza dell'esistenza di situazioni in conflitto di interessi, rinviando alla Parte III (paragrafo 12) per la loro illustrazione. È, tuttavia, necessario inserire in ogni caso tale avvertenza: sarà cura della società di gestione del risparmio fornire spiegazione sulle situazioni di conflitto anche laddove solamente potenziali nel paragrafo 12 sopra menzionato.

Sezione B – Informazioni sull'Investimento

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Al **1° capoverso** si propone l'inserimento dell'informazione relativa alla data di istituzione del fondo, per quanto detto al commento al paragrafo 1 della Sezione A e, inoltre, l'eliminazione del riferimento al codice ISIN. Parrebbe, infatti, preferibile, al fine di non appesantire eccessivamente di contenuto la Parte I del prospetto nonché in considerazione del carattere tecnico dell'informazione richiesta, spostare il suddetto riferimento nel paragrafo 2, della Parte III, del prospetto informativo.

Paragrafo 7

Alla **lettera a)**, si suggerisce di uniformare la terminologia adottata e di utilizzare, anche nel paragrafo in oggetto, come nella nota 4, il termine "qualifica" in luogo di "qualificazione".

Paragrafo 8

Alla **lettera d)**, si suggerisce di eliminare il termine "anche", considerato che, allo stato attuale, le società di gestione del risparmio non possono rilasciare garanzie.

Paragrafo 9

È stato richiesto di chiarire, nell'ambito della politica di investimento, come identificare in termini qualitativi la soglia di rilevanza degli elementi caratterizzanti.

Alla **lettera g.1)**, si propone di eliminare la locuzione “*e l'incidenza delle stesse sul profilo di rischio del fondo se rilevante*”, in quanto, da un lato, l'informativa relativa all'incidenza delle operazioni in derivati sul profilo di rischio del fondo non è contenuta nello schema di prospetto semplificato previsto dalla direttiva UCITS e dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 27 aprile 2004, e, dall'altro lato, poiché detta informativa è diversa da quella che deve essere indicata nel regolamento di gestione del fondo secondo quanto previsto nella bozza di regolamento unico diffusa dalla Banca d'Italia in tema di risparmio gestito.

Alla **lettera h), primo periodo**, si propone di indicare soltanto l'esistenza di tecniche di gestione dei rischi del fondo, rinviando alla Parte III del prospetto informativo per le ulteriori informazioni ad esse relative, anche al fine di non appesantire eccessivamente di contenuto la Parte I del prospetto.

Con riferimento alla **lettera h), secondo periodo**, un'Associazione di categoria ha richiesto l'eliminazione della rappresentazione degli scenari probabilistici di rendimento atteso, perché la stessa obbligherebbe ad un continuo aggiornamento in coincidenza del variare delle condizioni di mercato e perché tale informazione non è prevista nella citata Raccomandazione della Commissione Europea. Un'altra Associazione ha invece proposto, al fine di non appesantire eccessivamente il contenuto della Parte I del prospetto e in considerazione del tecnicismo dell'informazione richiesta, di specificare che la rappresentazione degli scenari probabilistici del rendimento atteso dell'OICR nell'arco temporale di riferimento è contenuta nella Parte III del prospetto informativo.

Con riguardo al **capoverso successivo alla lettera i)**, è stato chiesto di eliminare dal momento che le informazioni di dettaglio sui rischi specifici del fondo sono già fornite nei punti precedenti (cfr. punto g.4).

Paragrafo 10

Al **2° capoverso**, si ritiene estremamente fuorviante l'indicazione di una perdita massima potenziale, laddove il sottoscrittore potrebbe facilmente interpretarla come perdita massima garantita.

Sul punto un'Associazione di categoria ha richiesto di eliminare del tutto tale informazione, perché non richiesta dalla citata Raccomandazione ed, infine, perché non è chiaro come individuare l'orizzonte temporale di riferimento su cui calcolare il valore della perdita massima potenziale.

Una seconda Associazione di categoria ha invece proposto di modificare l'indicazione richiesta, allo scopo di consentire alla società di gestione del risparmio di individuare un “*indicatore di rischio del fondo*” nei casi in cui il *benchmark* non costituisca un parametro significativo dello stile gestionale. E' stato al riguardo argomentato che tale formulazione, oltre a rispondere ad esigenze di flessibilità nella individuazione del parametro di riferimento ed essere conforme a quanto previsto nell'articolo 50, comma 3, del documento di consultazione per la modifica della Deliberazione CONSOB 1° luglio 1998, n. 11522, ha meno probabilità di essere male interpretata e di generare contenzioso tra la società di gestione e il sottoscrittore.

Una Associazione dei consumatori ha espressamente richiesto l'inserimento nel prospetto di indicatori di rischio più efficaci (per esempio, la *short-fall probability*).

VALUTAZIONI CONSOB

Con riguardo al **1° capoverso**, si ritiene opportuno che a fianco alla denominazione del fondo sia indicato il codice ISIN, poiché questo rende certa l'identificazione del fondo medesimo nel tempo.

Con riguardo al **paragrafo 7**, si accolgono i suggerimenti forniti, condividendone le ragioni di precisazione terminologica. E' stata inoltre inserita un'apposita avvertenza esplicativa nel caso di fondi a gestione protetta.

Anche con riguardo al **paragrafo 8** è da accogliere il suggerimento proposto, in modo da eliminare il refuso esistente.

Con riferimento al **paragrafo 9**, si accoglie la proposta di indicare le soglie di rilevanza in termini qualitativi per gli elementi caratterizzanti la politica di investimento. Viene, pertanto, introdotta una specifica nota al riguardo (cfr. nota 8-bis) per determinare in modo univoco la corrispondenza tra termine qualitativo (ad esempio, "prevalente") e misura di riferimento (ad es., investimenti superiori al 50% del patrimonio del fondo). Già in via di prassi la scala di rilevanza stabilita dagli uffici della Commissione è stata resa nota nel corso delle istruttorie procedurali relative ai prospetti informativi. Nella nota 8-bis è stata inoltre introdotta un'apposita previsione concernente i fondi a gestione c.d. protetta, per i quali la rilevanza attiene alla quota parte massima del patrimonio del fondo investibile in "attività" rischiose, nonché alla percentuale di patrimonio del fondo oggetto di protezione (o al valore di protezione) contrattualmente identificato. Relativamente alla **lettera g.1)**, non può, invece, accogliersi la proposta di eliminare dal testo del prospetto la locuzione sull'incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del fondo, essendo tale previsione contenuta nell'articolo 24-bis, comma 1, della Direttiva 85/611 CEE così come modificata ed integrata dalle Direttive 107 e 108 del 21 gennaio 2001. Tale norma difatti recita: *"Il prospetto precisa le categorie di attività nelle quali un OICVM è autorizzato ad investire. Esso indica se sono autorizzate operazioni in strumenti finanziari derivati, nel qual caso deve contenere ben visibile la precisazione se tali operazioni possono essere effettuate a copertura o in vista del conseguimento di obiettivi di investimento, nonché la possibile incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio".* La specificazione di cui sopra è stata ricondotta nell'ambito di un **nuovo punto g.5)**, al fine di dare alla previsione in parola autonoma rilevanza informativa. È stata aggiunta la specificazione circa la possibilità di investimento in depositi bancari.

Relativamente alla **lettera h) primo periodo** del paragrafo 9, si accoglie la proposta di enunciare nella Parte I del prospetto soltanto l'esistenza di tecniche di gestione dei rischi del fondo, convenendo sull'opportunità di veicolare le informazioni *de qua* nell'apposita Sezione (Sez. B, par.9) prevista nella Parte III che costituisce la componente informativa del prospetto per gli approfondimenti e la cui acquisizione rende "completo" il *set* delle informazioni messo obbligatoriamente a disposizione degli investitori dalle società di gestione del risparmio.

Relativamente alla **lettera h), secondo periodo**, la proposta non può essere accolta. La rappresentazione degli scenari probabilistici del rendimento atteso nell'arco temporale di riferimento, nel caso di gestione protetta, è di fondamentale importanza nell'aiutare l'investitore a comprendere il profilo di rischio/rendimento del fondo offerto. Infatti, le tecniche di protezione tendono a ridurre il rischio di portafoglio *tout court* (cioè, sia il *down-side* che l'*upper-side risk*) assumibile dal fondo, diminuendo quindi sia le probabilità di subire una perdita finanziaria che le probabilità di conseguire rendimenti positivi oltre determinate soglie (in relazione alla componente rischiosa di portafoglio). Si rammenta che già oggi i prospetti

dei fondi italiani aperti a gestione protetta recano una tabella che riporta i dati di rendimento atteso con le relative probabilità di verificarsi dei distinti scenari. Nella Nota 8-ter (di nuova introduzione), oltre ad indicare la tabella per la rappresentazione degli scenari, si chiede di determinare la possibile evoluzione del rendimento dei fondi protetti attraverso simulazione numeriche su base annuale (al netto delle provvigioni di gestione) basate su procedure semi-automatiche di gestione del rischio finanziario che utilizzano algoritmi in forma chiusa o semi-chiusa. Per lo sviluppo delle simulazioni numeriche si rende necessario garantire sia un perfetto allineamento degli algoritmi impiegati alla metodologia probabilistica di protezione adottata sia una realistica rappresentazione dell'insieme degli strumenti finanziari accessibile al gestore e delle loro dinamiche in termini di rischiosità, fermo restando l'applicazione del principio di neutralità al rischio che prevede una proiezione dei rendimenti delle attività rischiose basata sul rendimento dei titoli privi di rischio.

Il tecnicismo paventato connota esclusivamente la metodologia di calcolo degli scenari a cura della società di gestione del fondo, non anche l'informazione resa all'investitore in forma tabellare, che appare in sé *auto-esplicativa*. Viene comunque indicata la possibilità di ottenere maggiori informazioni nella Parte III del prospetto anche mediante esemplificazioni delle variazioni degli scenari di rendimento per differenti ipotesi di andamento dei mercati di investimento.

Con riguardo al **capoverso successivo alla lettera i)**, si chiarisce che la vigente previsione era volta a inserire nel prospetto uno spazio grafico dedicato alla spiegazione ("illustrazione") dei termini utilizzati nella descrizione dei rischi specifici (*duration*, *rating*, Paesi emergenti, ecc...). Si ritiene in ogni caso sussistente, anche in base alla richiesta di un'Associazione dei consumatori, l'esigenza di chiarire all'investitore, attraverso una legenda, il significato dei termini tecnici comunque adoperati nella descrizione della politica di investimento del fondo; pertanto, si è proceduto ad una diversa formulazione del testo.

Con riguardo al **paragrafo 10**, non può essere condivisa la osservazione circa l'effetto informativo distorsivo ("*fuorviante*") che l'indicazione del valore atteso della massima perdita potenziale è suscettibile di produrre sull'investitore.

Questa, infatti, costituisce un'informazione rilevante nel definire le caratteristiche del prodotto-fondo nel caso in cui lo stile gestionale renda scarsamente significativo l'individuazione di un *benchmark*. Si tratta tipicamente di fondi gestiti sulla base di *asset allocation* di tipo tattico con aggiustamenti di portafoglio ad alta frequenza (fondi c.d. flessibili). In questi casi, l'impossibilità di indicare nel prospetto informativo il *benchmark* (ossia il portafoglio-neutrale di attività finanziarie su cui basare le strategie di investimento) riduce la capacità dell'investitore nel comprendere i limiti della "delega" gestoria in termini di rischio. Per converso, si ritiene che l'indicazione di una misura di rischio (e ad oggi il valore atteso della massima perdita potenziale, inteso come risultato della metodologia *VaR* e delle sue estensioni, è la misura di rischio di portafoglio più comunemente utilizzata in campo internazionale dalle funzioni di *risk management*) possa consentire di mitigare le asimmetrie informative esistenti tra investitore e gestore circa la dinamica degli investimenti realizzabili e la loro rischiosità.

Tenuto conto dell'evoluzione delle tecniche operative e dell'opportunità di non precludere l'utilizzo a fini informativi di altre misure di rischio (tra cui, ad esempio la *short-fall probability*), diverse dal *value-at-risk*, si conviene con la proposta di modificare il testo introducendo flessibilità nell'individuazione dell'indicatore per la rappresentazione della misura di rischio nel prospetto informativo.

Sezione C – Informazioni Economiche (Costi, Agevolazioni e Regime fiscale)

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 12.1 e 12.2.1, prima parte

Un'Associazione di Intermediari ha richiesto di rendere opzionale la previsione di specificare la quota parte massima delle commissioni di sottoscrizione e di gestione percepita dai collocatori, come previsto nell'unico ordinamento che ha introdotto tale previsione, quello francese. Sul punto si rammenta, infatti, che nel contesto della piazza finanziaria parigina si costituì una commissione di esperti, il cui lavoro terminò con la pubblicazione in data 9 ottobre 2002 del documento "*Rapport sur les frais et commissions à la charge de l'investisseur dans la gestion collective*": In tale documento si affermò che, data la complessità e delicatezza dei meccanismi di remunerazione di distributori, soprattutto di prodotti di terzi (caso *multimanager*), la decisione di includere nel prospetto un'informativa sui costi di distribuzione dovesse essere rimessa alla singola società di gestione, almeno fintanto che non si fosse affrontata la questione della regolamentazione dell'intermediario collocatore, anziché quella del prodotto.

La stessa Associazione sostiene che l'introduzione in forma facoltativa dell'indicazione permetterebbe di applicare tale principio solo nei casi in cui non vi è pregiudizio al corretto funzionamento di mercato dei rapporti tra intermediari. In ogni caso, si ritiene necessario sostituire alla indicazione della "*specificazione della quota massima percepita dai collocatori*" quella relativa alla "*specificazione della misura media percepita dai collocatori*", e ciò poiché nella prospettiva del sottoscrittore la misura media è quella che dà conto della ripartizione di utilità tra gestione e vendita, e contemporaneamente consente di evitare che l'indicazione della misura massima dia ai collocatori un eccessivo potere negoziale nell'ambito delle trattative di definizione delle politiche di *pricing*-remunerazione, con un inevitabile danno a carico dei risparmiatori. L'indicazione della misura media delle commissioni percepite dai collocatori consentirebbe, comunque, di informare l'investitore sulla parte degli oneri mediamente retrocessi ai collocatori.

Un'altra Associazione di categoria ha osservato di condividere in linea teorica il principio di trasparenza sotteso all'obbligo di esplicitare agli investitori la remunerazione percepita dai collocatori di fondi aperti, pur manifestando preoccupazione in merito alle concrete modalità applicative.

Una terza Associazione di categoria ha invece, ha manifestato una netta contrarietà all'ipotesi di modifica in parola, rilevando essenzialmente che all'imposizione di un siffatto adempimento a carico degli operatori non corrisponderebbe un effettivo vantaggio a favore dell'investitore, rischiando anzi, addirittura, di essere fuorviante per il risparmiatore, poiché tale indicazione potrebbe indurlo a presumere che ad una commissione più o meno elevata corrisponda un servizio più o meno apprezzabile. L'Associazione ha altresì segnalato, da un lato, che la prospettata modifica potrebbe determinare costi aggiuntivi per gli operatori correlati alla necessità di modificare il prospetto informativo nell'eventualità di mera variazione delle condizioni economiche contemplate negli accordi di distribuzioni degli OICR, e dall'altro, che potrebbe incidere sui principi posti a tutela di una sana concorrenza, potendo accadere che si pervenga ad un livellamento delle commissioni riconosciute dai gestori ai singoli collocatori, con l'effetto indesiderato di deprimere la concorrenza tra i medesimi pur in presenza di obiettive differenti caratteristiche nella prestazione del servizio offerto al gestore.

Paragrafo 12.2.1, seconda parte

Una Associazione di categoria ha proposto di specificare che l'indicazione della misura massima delle commissioni di gestione applicate dall'OICR sottostante debba essere riportata soltanto nell'ipotesi in cui il fondo investa in quote/azioni di OICR "*mediamente almeno il 10% del totale dell'attivo*". Detta limitazione consentirebbe di circoscrivere il campo di applicazione della norma ai soli fondi che investono una parte rilevante delle proprie attività in quote/azioni di altri OICR e non gravare il fondo di un onere amministrativo improprio e sostanzialmente ininfluenza sul risultato finale.

Un'altra Associazione ha chiesto di eliminare l'indicazione suddetta.

Paragrafo 12.2.2

Si propone di prevedere l'indicazione della "misura massima" degli oneri dovuti alla banca depositaria e di specificare la natura degli altri oneri a carico del fondo, ma al contempo di eliminare la "rilevanza" degli stessi, attesa la scarsa valenza esplicativa di tale ulteriore informazione per l'investitore.

Paragrafo 13

È stato richiesto di ripristinare la previsione attualmente vigente perché, sulla base di quanto stabilito anche nella bozza di regolamento unico della Banca d'Italia, le agevolazioni finanziarie non sono descritte o disciplinate nel regolamento di gestione del fondo.

Paragrafo 14

Si richiede il ripristino della previsione attualmente vigente, reinserendo il rinvio all'apposito documento sui servizi/prodotti aggiuntivi, dal momento che detti servizi/prodotti, generalmente, non sono disciplinati dal regolamento di gestione, salvo il caso di abbinamento ad un c.d. conto di liquidità.

VALUTAZIONI CONSOB

Con riguardo ai **paragrafi 12.1 e 12.2.1, prima parte**, si osserva che le considerazioni svolte circa il possibile "pregiudizio al corretto funzionamento di mercato dei rapporti tra intermediari", arrecato dall'applicazione del principio di trasparenza della remunerazione dei distributori, non possono essere condivise. Centrale è, infatti, nella regolamentazione dei mercati finanziari accessibili al pubblico, l'esigenza di assicurare che il rapporto tra il soggetto bisognoso di tutela (tipicamente l'investitore *retail*) e gli intermediari professionali si svolga in un contesto di piena trasparenza e sia rispondente a canoni di correttezza. In tale contesto, l'accrescimento delle tutele a vantaggio e a beneficio degli investitori ben può giustificare la previsione di oneri informativi aggiuntivi per gli operatori professionali.

La trasparenza informativa sulle remunerazioni percepite dai collocatori potrebbe essere un primo e decisivo presidio nell'informare l'investitore circa i diversi ruoli che gli intermediari collocatori e le società-prodotto sono chiamati a svolgere nell'ambito dell'operazione d'investimento che il risparmiatore si appresta ad effettuare. In tale ottica, l'indicazione nel prospetto informativo della quota commissionale retrocessa ai suddetti intermediari è funzionale a rendere edotto l'investitore che l'attività di assistenza/consulenza prestata allo stesso in fase di "vendita" non si esaurisce con il pagamento della commissione di sottoscrizione, ma continua nel corso del periodo di investimento nel fondo; l'investitore, infatti, sostiene - attraverso il patrimonio del fondo e in proporzione al numero di quote

detenute - costi annuali direttamente liquidati agli intermediari-distributori per usufruire dei servizi erogabili dagli stessi (non definiti contrattualmente), quali la pianificazione degli investimenti finanziari (in funzione del profilo di rischio del cliente e dei suoi obiettivi di investimento) e il relativo monitoraggio nell'ambito di un rapporto di assistenza/consulenza. Soltanto in tale contesto logico-economico si legittima la remunerazione del distributore attraverso commissioni continuative.

Alle considerazioni testé esposte in ordine alle finalità di tutela dei partecipanti ai fondi, che la prospettata modifica mira a realizzare, sono da aggiungersi alcuni ulteriori rilievi che non appaiono di minore importanza.

Nel caso di specie, infatti, occorre rilevare che i partecipanti ai fondi intrattengono, nella quasi totalità dei casi, rapporti esclusivi con soggetti collocatori (siano essi banche o società di intermediazione mobiliare). Inoltre, la remunerazione dei soggetti collocatori (nella parte costituita dalle retrocessioni commissionali) rappresenta la parte preponderante del costo del prodotto-fondo sostenuto dall'investitore (pari a circa il 70%) sia direttamente *una-tantum* (in fase di sottoscrizione ed, eventualmente, in fase di rimborso delle medesime quote), che indirettamente su base periodica (attraverso le commissioni di gestione liquidate annualmente dal fondo) o su base solo eventuale (nel caso di commissioni di *overperformance*).

Elementi di fatto questi confermati, per la realtà francese, dal citato rapporto, nel quale viene, appunto, affermato che il peso dei costi di distribuzione sui costi sostenuti dall'investitore (pari a circa il 60%), l'opacità del meccanismo di remunerazione dei distributori, la natura profondamente diversa delle prestazioni di gestione e di distribuzione, nonché le possibili distorsioni conseguenti al meccanismo di retrocessione richiedano una maggiore trasparenza informativa, distinguendo tra costi di gestione propriamente detti e costi di distribuzione.

Sul piano della regolamentazione internazionale, è opportuno notare che, nel 1988, negli Stati Uniti d'America, l'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari (la *Securities Exchange Commission*) ha imposto alle società di gestione dei fondi comuni d'investimento di rappresentare nel prospetto informativo le spese di gestione propriamente dette separatamente dalle spese di distribuzione che ricadono nell'ambito della regola 12b-1³. Un fondo dal quale viene prelevata una parte degli attivi al fine di remunerare direttamente o indirettamente i distributori deve osservare la regola 12b-1.

In Europa, la Direttiva comunitaria n. 2001/107 del gennaio 2002 introducendo il prospetto semplificato come *standard* informativo per gli investitori in fondi armonizzati ha richiesto l'esplicitazione di tutte le spese e le commissioni addebitate al fondo e ai sottoscrittori. Con successiva Raccomandazione del 27 aprile 2004, la Commissione Europea (ricependo le proposte formulate in seno al Comitato di contatto UCITS) ha fornito indicazioni puntuali, tra l'altro, sulle modalità di rappresentazione nel Prospetto semplificato della struttura dei costi connessi all'investimento in fondi (indicando tra questi i costi di distribuzione).

Alla luce di quanto sopra rappresentato, la previsione avanzata di indicare nel prospetto semplificato la quota parte degli oneri a carico del sottoscrittore e di quelli a carico dei fondi che costituisce la remunerazione del servizio prestato dai soggetti collocatori appare coerente con gli obiettivi di trasparenza informativa sopra enunciati e con le direttrici della regolamentazione internazionale.

³ La disposizione 12b-1 consente l'utilizzo diretto o indiretto di una percentuale degli attivi del fondo per sostenere le spese di distribuzione. Questo utilizzo è sottoposto a precisi obblighi informativi e a un tetto massimo dell'1%.

Con riguardo, invece, alle modalità tecniche di applicazione di tale principio (indicazione della quota parte massima percepita dai collocatori), la proposta di utilizzare la misura media percepita dai collocatori per dar conto della ripartizione complessiva di utilità tra gestione e vendita, appare condivisibile, anche al fine di evitare le ipotizzate negative conseguenze nei processi negoziali tra le parti. Al fine di determinare la quota-parte percepita in media dai collocatori è stato previsto anche l'utilizzo delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e passive dell'ultimo esercizio concluso della Società di gestione.

Non è, infine, del tutto condivisibile il rilievo secondo cui l'indicazione della quota parte di commissione retrocessa ai collocatori potrebbe determinare costi aggiuntivi per gli intermediari, in considerazione della necessità di modificare il prospetto informativo nell'eventualità di mera variazione delle condizioni economiche contemplate negli accordi di distribuzione degli OICR. Va, infatti, segnalato che la modifica dell'informazione in parola comporterebbe sì un aggiornamento del prospetto informativo, ma soltanto mediante la predisposizione di un supplemento provvisorio secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 23-bis, comma 2, lett. a) del Regolamento Emittenti.

Con riguardo al **paragrafo 12.2.1 seconda parte**, la previsione di indicare nel prospetto la misura massima delle commissioni di gestione applicate dall'OICR sottostante, nell'ipotesi in cui il fondo investa una quota cospicua ("mediamente almeno il 10% del totale dell'attivo") delle proprie attività in altri organismi di investimento collettivo deriva dall'art. 24, comma 3, secondo capoverso della Direttiva 85/611/CEE, come emendata dalla Direttiva 2001/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 gennaio 2002.

Si accolgono, infine, i suggerimenti relativi alla modifica dei **paragrafi 12.2.2, 13 e 14** della Sezione C oggetto di commento.

Sezione D - Informazioni sulle modalità di sottoscrizione/rimborso

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 18

A fini di maggior chiarezza, si propone di eliminare l'inciso "*consegnato in sede di prima sottoscrizione*" dall'ultima parte del paragrafo. Detta modifica consente di meglio chiarire che la sospensiva di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) non deve essere applicata alle operazioni effettuate su tutti i fondi/comparti che risultano nel prospetto informativo, compresi quelli inseriti successivamente alla prima sottoscrizione del cliente.

VALUTAZIONI CONSOB

L'osservazione sopra riportata non può essere accolta. Infatti, l'inciso "*consegnato in sede di prima sottoscrizione*" serve a meglio definire l'ambito di applicazione della sospensiva di sette giorni per consentire l'esercizio dello *jus poenitendi* (art. 30, comma 6, TUF), da parte del sottoscrittore di un fondo che decida di passare ad altro fondo dello stesso "sistema", successivamente inserito nel medesimo prospetto informativo del primo. Ciò che rileva, invero, è la circostanza che entrambi i fondi appartengono ad uno stesso "sistema" (disciplinato da un medesimo regolamento di gestione) e accedono al medesimo prospetto informativo all'epoca dell'originaria sottoscrizione. Se tale condizione non è verificata, la società di gestione del risparmio ha l'obbligo di fornire al partecipante il prospetto semplificato

di più recente pubblicazione in cui le caratteristiche del nuovo fondo gestito sono illustrate e, nel caso di operazione di *switch* compiuta fuori sede, ove tale consegna non sia avvenuta preventivamente, deve concedersi la facoltà di recedere (cfr. anche le osservazioni e valutazioni relative alla nota 1).

Sezione E – Informazioni Aggiuntive

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 19

Al **1° capoverso**, si richiede di sostituire il riferimento ai “quotidiani” con quello a “la/e fonte/i” ove è possibile rilevare il valore della quota del fondo.

Paragrafo 20

In conformità a quanto detto con riferimento al nuovo art. 23-*bis*, comma 6, è stato richiesto di modificare le modalità di comunicazione annuale agli investitori della Parte II del prospetto informativo (contenente i dati storici di rischio/rendimento del fondo, il *Total Expense Ratio* e i dati di *Turnover* di portafoglio) e delle variazioni al prospetto suscettibili di comunicazione individualizzata, passando dalla trasmissione ai singoli partecipanti (generalmente, attraverso corriere postale) alla messa a disposizione delle suddette informazioni sul sito *Internet* della società di gestione e presso la sede della stessa e della banca depositaria. Potrebbe, altresì, richiedersi di comunicare l'avvenuto aggiornamento del prospetto informativo mediante pubblicazione di un avviso nelle medesime fonti ove è possibile rilevare il valore della quota.

Paragrafo 21

Al **1° capoverso**, si propone di circoscrivere il novero dei soggetti che possono richiedere l'invio, anche a domicilio, dell'ulteriore informativa di cui al paragrafo in parola, ai soli investitori, in conformità con quanto indicato nel comma 2 dell'articolo 22 della bozza di Regolamento Emittenti in consultazione.

Con riguardo al nuovo obbligo di rendicontazione trimestrale previsto dalla lettera d), due Associazioni di categoria chiedono l'eliminazione di tale previsione, perché altrimenti si avrebbe un aggravio dei costi a carico degli OICR senza alcun vantaggio informativo effettivo per gli investitori, dal momento che gli stessi possono conoscere la composizione del patrimonio degli OICR attraverso il rendiconto annuale e la relazione semestrale. Inoltre, la previsione in parola non sarebbe coerente con la natura del servizio di gestione collettiva del risparmio. I fondi comuni d'investimento, infatti, si argomenta, non possono derogare ai limiti di investimento stabiliti in via generale dalla Banca d'Italia, a differenza delle gestioni individuali che possono fissare contrattualmente limiti di investimento più laschi, e ogni sottoscrittore ha piena contezza dell'andamento della gestione su base giornaliera grazie alla pubblicazione del NAV. Nell'ambito della gestione collettiva l'informazione deve restare standardizzata e valevole *erga omnes*, secondo la logica che la gestione di un patrimonio comune non avviene su base individualizzata. Con l'introduzione di tale principio, e la conseguente personalizzazione dell'informazione, si verrebbe meno a tale impostazione, introducendo un onere anomalo che graverebbe su tutti i partecipanti al fondo laddove la richiesta fosse invece individuale. In ogni caso, essendo tale onere anomalo parrebbe necessario limitarne l'informativa alla sola consistenza del portafoglio a fine periodo. Tale

proposta avrebbe il merito di ridurre a quanto strettamente necessario l'onere amministrativo posto in capo alle società di gestione dalla previsione di un adempimento che, non essendo in nessun modo contemplato da norme regolamentari, a stretto rigore non potrebbe essere surrettiziamente introdotto da uno schema di prospetto, e che comunque comporta un regime più oneroso per le società di gestione italiane rispetto a quello previsto per le società di gestione aventi sede negli altri paesi europei dove non vige analogo onere informativo.

Un'Associazione dei consumatori ha richiesto l'imposizione di un obbligo in capo alle società di gestione di pubblicazione a cadenza mensile di informazioni concernenti la gestione dei fondi aperti sui siti internet delle stesse (*asset allocation* del fondo per mercati, valute, ecc.), nonché di mettere a disposizione dei sottoscrittori, "entro 60 gg. e dietro versamento di un rimborso spese da dettagliare preventivamente", di una copia dei contratti che prevedono oneri a carico del fondo, copia della documentazione, in formato elettronico, attraverso la quale è possibile verificare il calcolo della quota del fondo, l'elenco, in formato elettronico di tutte le negoziazioni eseguite dal fondo.

Al **2° capoverso**, si propone di eliminare la specificazione "di spedizione", allo scopo di consentire la indicazione degli eventuali oneri di elaborazione del (nuovo) prospetto trimestrale.

VALUTAZIONI CONSOB

Con riguardo al **paragrafo 19**, la richiesta di sostituire il riferimento ai "quotidiani" quali mezzi di pubblicità del valore della quota del fondo con il termine generico "la/e fonte/i" ove è possibile rilevare detto valore non può essere accolta, stante la necessità di assicurare agli investitori non sofisticati la possibilità di conoscere facilmente e a basso costo il valore delle quote del fondo. Le altre fonti possono essere utilizzate come canali complementari di diffusione dell'informazione in parola in base a scelte discrezionali degli intermediari.

Con riguardo al **paragrafo 20**, si evidenzia che già nella Comunicazione CONSOB n. DIN/1007549 del 1 febbraio 2001 in risposta ad un apposito quesito circa la possibilità per le SGR e le SICAV di adempiere agli obblighi informativi previsti dall'art. 24, comma 4, del Regolamento Emittenti (ora art. 23-bis, comma 6) "mediante riproduzione delle variazioni delle informazioni (...) e dei dati periodici aggiornati ... nel contesto di altri documenti che, nel rispetto del termine previsto, sono oggetto di invio ai singoli partecipanti", la Commissione aveva chiarito che la norma regolamentare in commento individua solo le informazioni che è obbligatorio fornire al partecipante e appare "indifferente" rispetto al mezzo attraverso il quale esse sono veicolate al cliente. Tale disposizione, infatti, nulla dispone in ordine alle modalità di inoltro delle stesse, la cui scelta rimane pertanto nella discrezionalità dell'intermediario. Quest'ultimo, pertanto, fermo restando il rispetto del termine dell'invio (pubblicazione) e previo consenso scritto del cliente, può prevedere modalità diverse per l'informativa ai partecipanti (ad esempio, via posta elettronica, accesso riservato al sito *Internet* della società di gestione, ecc...). Questa soluzione ha il pregio di introdurre flessibilità operativa solo in coincidenza con la possibilità effettiva, accettata dal cliente, di utilizzare canali informativi alternativi a quello convenzionale di tipo postale.

Relativamente **paragrafo 21 (1° capoverso)**, si accoglie la proposta di sostituire il termine generico "chiunque sia interessato" con il termine "investitori".

Le modifiche richieste al **paragrafo 21, lettera d)** possono essere accolte. Vanno tuttavia formulate alcune considerazioni. L'introduzione del prospetto trimestrale serviva a soddisfare la necessità di rendere disponibili all'investitore importanti dati di portafoglio con frequenza

maggiore all'anno, come richiesto da una Associazione dei consumatori. Si rammenta, infatti, che la relazione semestrale non riporta una descrizione della composizione del portafoglio dell'OICR. L'obbligo in parola era stato già previsto dall'art. 5, comma 1, lett.c), della legge n. 77 del 1983, poi eliminato nel 1992.

Al riguardo, va considerato che, se da un lato devono considerarsi, in un'analisi costi-benefici, gli effetti organizzativi che l'imposizione di tale obbligo determinerebbe in capo alle SGR, dall'altro non possono trascurarsi le esigenze di maggiore informativa *ex-post* avanzate dalle Associazioni dei consumatori. In questo quadro, poiché molte società di gestione del risparmio già pubblicano nel proprio sito *Internet* dati concernenti la struttura di portafoglio del fondo (per tipologia di strumenti finanziari, area geografica, valuta, *rating*), i rendimenti storici del fondo e del *benchmark* - a cadenze temporali più ravvicinate rispetto a quelle contabili -, si è previsto l'onere per le stesse di esplicitare nel prospetto informativo le tipologie di informazioni reperibili nel proprio sito *Internet*. Rimane fermo l'obbligo informativo, introdotto nel testo regolamentare in seconda consultazione, di pubblicare nel sito Internet i seguenti documenti: Prospetto semplificato e completo, Regolamento di gestione del fondo e Prospetti contabili.

Non può invece accogliersi proposta di obbligare le società di gestione a mettere a disposizione dei sottoscrittori una copia dei contratti dai quali derivano oneri a carico degli OICR seppure dietro rimborso spese, in quanto di portata eccessivamente ampia e genericamente motivata. Le esigenze sottese alla richiesta in parola, consistenti nell'accentuare il controllo degli investitori sull'operato del gestore, paiono essere soddisfatte già mediante l'adozione, nell'ambito della revisione della disciplina sulla sollecitazione degli OICR, di alcune misure volte, nel complesso, ad offrire una maggiore trasparenza informativa all'investitore. Pertanto, con particolare riferimento alle situazioni di conflitto di interesse, si è previsto, tra l'altro, l'obbligo di inserire nella Parte III del prospetto informativo l'indicazione dei soggetti con i quali le società di gestione hanno stipulato eventuali accordi di riconoscimento di utilità, richiedendo un'illustrazione sintetica del contenuto, nonché l'obbligo per le medesime società di offrire, nel rendiconto periodico di gestione dell'OICR, la puntuale descrizione delle utilità ricevute in virtù di tali accordi e l'indicazione del relativo valore monetario, nell'interesse dei singoli partecipanti.

Non può, inoltre, essere accolta la richiesta imposizione alle società di gestione dell'obbligo di fornire, sempre dietro rimborso spese, copia della documentazione da cui è possibile verificare il calcolo del valore della quota/azione, nonché l'elenco dettagliato delle operazioni effettuate dal gestore per conto dell'OICR. Tali informazioni sono in parte già disponibili perché rivenienti dalla documentazione contabile del fondo o della società di gestione. Non va, tra l'altro, dimenticato che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. *a-bis*, del TUF, i sottoscrittori sono tutelati dal fatto che un soggetto terzo (la banca depositaria) - sottoposto ad appositi controlli da parte delle Autorità di vigilanza - ha il compito di accertare la correttezza del calcolo del valore della quota/azione ovvero, su incarico della società di gestione, di provvedere essa stessa al relativo calcolo.

PARTE II

DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO, COSTI DEL FONDO/COMPARTO E TURNOVER DI PORTAFOGLIO

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Al **5° capoverso**, si richiede di precisare che l'informazione relativa alla misura di rischio rilevata *ex-post* nell'ultimo anno solare sia resa soltanto nel caso in cui la stessa sia specificata nella Parte I del prospetto informativo. Si propone, altresì, di indicare il grado di rischio sopportato dal fondo in termini qualitativi, in modo da rendere omogeneo il confronto con l'indicazione di rischio indicata nella Parte I.

Con specifico riferimento allo **Schema 9**, si richiede, infine, che venga indicata la *“SGR o la società di gestione armonizzata che la SICAV ha, eventualmente, designato per la gestione del proprio patrimonio ai sensi dell'art. 43-bis del d.lgs. n. 58/98”* (**5° capoverso**). Ciò per adeguare lo schema in parola con quanto previsto da tale ultima disposizione legislativa.

VALUTAZIONI CONSOB

Con riguardo all'osservazione relativa al **5° capoverso**, si precisa che la misura di rischio *ex-post* deve essere resa solo nei casi in cui venga specificata una misura di rischio *ex-ante* nella Parte II (Cfr. Par. 10, schema 8). In merito alla proposta di indicare in termini qualitativi il rischio *ex-post*, si osserva che ciò non è ammissibile per ragioni comparative; infatti, il rischio *ex-ante* è rappresentato da un valore numerico nel caso di fondi con stile gestionale che non consente l'individuazione di un *benchmark* (nel caso, per esempio, dei c.d. fondi flessibili).

L'osservazione relativa al solo **Schema 9** è da ritenere condivisibile e conforme al dettato normativo dell'art. 43-bis del D.Lgs. n. 578/1998 (TUF), che ora prevede la possibilità di autorizzare, al ricorrere di determinate condizioni, la costituzione di una SICAV che, per la gestione del proprio patrimonio, designi una SGR o una società di gestione armonizzata.

TOTAL EXPENSE RATIO (cd. TER)

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Il testo della citata Raccomandazione della Commissione Europea contiene, in materia di TER, indicazioni diverse rispetto al testo proposto.

Pertanto, per adeguare ulteriormente il testo in revisione al dettato comunitario, si propone, di inserire nel **1° capoverso** una nota (*14-bis*), che consenta alle società di gestione di indicare il TER calcolato sulla base dei dati riferiti agli ultimi tre esercizi contabili chiusi prima dell'aggiornamento annuale del prospetto informativo per i fondi che chiudono l'esercizio contabile non in coincidenza con l'anno solare, così ampliando l'ambito di applicazione della norma.

Con riferimento alla **Tabella esplicativa del TER**, si propone di sostituire la voce *“commissione di gestione degli OICR in cui il fondo investe”* con quella *“TER degli OICR sottostanti (eventuale)”* al fine di adeguare la denominazione della voce alla terminologia utilizzata dalla normativa comunitaria sulle modalità di calcolo del TER dei fondi che investono in misura non residuale in altri OICR e di permettere l'eliminazione di tale voce laddove

l'investimento in OICR non è previsto o non è rilevante, in quanto inferiore al 10% del totale dell'attivo patrimoniale.

Con riguardo alla medesima Tabella, si propone, poi, di eliminare sia la voce “*spese legali*”, perché irrilevante alla luce della straordinarietà di dette spese, sia la voce “*spese di collocamento*”, perché si tratta di spese pagate dalla società di gestione e non imputate a carico del patrimonio degli OICR. A fini di semplificazione, è stato, inoltre, richiesto di accorpare le voci “*spese amministrative*” e “*spese di custodia*” nella voce “*spese di banca depositaria*”, agevolando in tal modo la comprensione della tabella illustrativa del TER da parte dell'investitore.

Nell'ipotesi in cui il fondo investa in altri OICR almeno il 10% del totale dell'attivo, si propone di modificare l'indicazione sulle modalità di calcolo del TER, al fine di rendere coerente la metodologia di calcolo prevista con quanto indicato nella menzionata Raccomandazione della Commissione Europea. Ciò perché in tale atto comunitario è precisato che per il calcolo del TER del fondo (cd. TER sintetico) devono essere considerati sia i costi diretti, sia i costi indiretti. Nell'attuale formulazione sembrerebbe, invece, che i costi diretti non debbano essere presi in considerazione per determinare tale *ratio* sintetico.

In considerazione del fatto che per l'aggiornamento della Parte II del prospetto è necessario disporre in tempo utile dei TER degli OICR sottostanti (cd. OICR *target*), si è proposto di prevedere, qualora tale informazione non fosse disponibile, la possibilità di utilizzare, come indicatore rappresentativo degli oneri del fondo, le commissioni di gestione a carico degli OICR sottostanti. Ciò al fine di limitare la fattispecie per cui il TER del fondo pubblicato non rappresenti la frazione di patrimonio rappresentata dagli OICR sottostanti per cui il TER sia non disponibile.

Nel caso in cui il TER degli OICR sottostanti non sia disponibile, è stato, inoltre, richiesto di indicare nella rappresentazione delle informazioni previste per gli investitori oltre all'aliquota di gestione massima anche quella minima, al fine di evidenziare il *range* e non solo il valore massimo delle commissioni applicate dagli OICR sottostanti. Ciò per rappresentare all'investitore un'informazione più completa sui costi che vengono applicati dagli OICR sottostanti.

Un'Associazione dei consumatori ha, infine, osservato che il TER non include le commissioni di negoziazioni che costituiscono per il fondo una parte significativa dei costi e che, pertanto, sarebbe opportuno inserire nel prospetto l'indicazione degli intermediari attraverso i quali il fondo ha negoziato i valori mobiliari negli ultimi tre anni, specificando il valore percentuale delle negoziazioni effettuate dal fondo attraverso il singolo intermediario, gli eventuali rapporti di gruppo fra la società di gestione e gli intermediari prescelti, nonché le condizioni economiche dei contratti di negoziazione.

VALUTAZIONI CONSOB

Si condivide la necessità di esplicitare nel testo dello schema (**1° capoverso**) anche il caso in cui i dati di TER afferiscano ad esercizi contabili non coincidenti con l'anno solare.

Con riferimento alla **Tabella**, si accoglie il suggerimento di sostituire la voce “*commissione di gestione degli OICR in cui investe il fondo*” con quella “*TER degli OICR sottostanti (eventuale)*” per omogeneità terminologica con il testo della richiamata Raccomandazione comunitaria. Si è proceduto inoltre a modificare la denominazione di commissioni di gestione e commissioni di performance, rispettivamente, in provvigioni di gestione e provvigioni di

performance/incentivo, per adeguarla alla terminologia adoperata nel Regolamento di Banca d'Italia.

Non può, invece, farsi seguito alla richiesta di eliminare la voce “*spese legali*”, perché tale voce costituisce comunque una segnalazione di contenziosi in atto e pertanto appare ininfluente ai fini informativi la sua natura straordinaria. Sono state, invece, accorpate le voci “*spese amministrative*” e “*spese di custodia*” nella voce “*compenso e spese di banca depositaria*”, in modo tale da poter apprezzare il costo totale dei servizi resi dalla banca per le funzioni assolte: con il termine “*compenso e spese di banca depositaria*” si intendono il compenso per lo svolgimento delle funzioni di banca depositaria ai sensi di legge, nonché le spese legate alle attività generali di *settlement* e di tenuta dei conti svolte dalla banca in questione per conto dei singoli OICR. Poiché le spese di collocamento non sono direttamente a carico dei fondi, si è provveduto ad eliminarne il riferimento quale voce autonoma.

Con riferimento alle modalità di calcolo del TER sintetico, è da accogliere il suggerimento di conformarsi letteralmente alle previsioni contenute nella più volte citata Raccomandazione comunitaria in modo da evitare “rischi interpretativi” sull’obbligo informativo in questione.

Si accoglie, altresì, la richiesta di prevedere nello schema in parola la possibilità di utilizzare, nel caso di investimenti in OICR per un ammontare complessivo superiore al 10% del totale dell’attivo del fondo, una modalità alternativa di rappresentazione di costo degli OICR sottostanti, nel caso di indisponibilità dei dati relativi, per il calcolo del TER del fondo.

Con riferimento alla richiesta di prevedere più dettagliate informazioni sui soggetti negozianti, si precisa che la citata Raccomandazione comunitaria ha stabilito che i costi relativi alle negoziazioni effettuate per conto degli OICR gestiti non possono essere considerati ai fini del calcolo del TER.

Tuttavia, nella Parte II del prospetto dovrà essere indicato il tasso di movimentazione del portafoglio dell’OICR (c.d. *turnover*), per ciascun anno solare dell’ultimo triennio, espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari (al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote/azioni dell’OICR), e il patrimonio netto medio su base giornaliera. Inoltre, viene richiesto di indicare, per ciascun anno solare dell’ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza della società di gestione. Nella Parte III del prospetto informativo è stato previsto un apposito paragrafo in cui le società di gestione dovranno indicare gli intermediari negozianti che eseguono sui diversi mercati le operazioni disposte per conto dell’OICR.

TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Al fine di consentire alle società di gestione del risparmio di disporre di un maggior periodo di tempo per rendere i propri sistemi informativi idonei ad estrapolare i dati per strutturare il paragrafo in oggetto, è stato proposto l’inserimento di una nota (14-ter), mediante la quale specificare che, in sede di prima applicazione del testo modificato del Regolamento Emittenti, tali dati devono riguardare soltanto l’ultimo anno di operatività dei fondi.

VALUTAZIONI CONSOB

L'osservazione sopra formulata può essere accolta. Pertanto, viene previsto in sede di prima applicazione dello schema di prospetto in commento la possibilità che il dato di *Turnover* riguardi l'ultimo anno di operatività del fondo, anziché il triennio appena trascorso.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Con riguardo alle indicazioni contenute nel modulo di sottoscrizione, è stata richiesta l'eliminazione dell'indicazione del corrispettivo spettante al singolo collocatore.

Tale osservazione è stata motivata con la difficoltà operativa di determinare il compenso percepito dai collocatori in quanto variabile in funzione del verificarsi di determinate circostanze (ad esempio, differenziazioni per scaglioni patrimoniali, presenza di meccanismi di incentivo, ecc...); per difficoltà nella conduzione di politiche commerciali dei collocatori; per l'aggravio amministrativo che deriverebbe dalla necessità di frequenti aggiornamenti del modulo di sottoscrizione.

Inoltre, oltre alle considerazioni già svolte in merito all'indicazione della retrocessione media al collocatore prevista nel prospetto informativo, l'indicazione per singolo collocatore – si sostiene – potrebbe creare una turbativa di mercato consentendo la formazione di accordi tra collocatori. In generale, l'effetto principale potrebbe essere quello di un aumento del costo di vendita, anziché di una pressione al ribasso di tale costo proveniente dalla domanda.

La soluzione proposta dovrebbe essere riconsiderata nel contesto di una possibile ed eventuale contrattualizzazione del rapporto tra collocatore e risparmiatore, risultando viceversa inappropriata nell'ambito dell'informativa di prodotto. Infatti, se applicata sul singolo prodotto-fondo, si determinerebbero due possibili conseguenze: da un lato, una possibile "collusione" tra collocatori nel caso di collocatori *multimanager*, dall'altro un *adverse selection* dei fondi per i collocatori monomarca che preferirebbero collocare prodotti del risparmio gestito non trasparenti.

VALUTAZIONI CONSOB

Tenuto conto delle esigenze organizzative che l'espletamento di tale obbligo informativo comporterebbe per i soggetti collocatori a struttura diffusa, si è accolta la richiesta di eliminare l'indicazione del corrispettivo spettante ai singoli collocatori.

La tematica potrà essere riconsiderata in sede di revisione del Regolamento CONSOB n. 11522/1998 (cd. Regolamento Intermediari), nell'ambito di una possibile contrattualizzazione del rapporto tra collocatore e cliente-investitore.

Va, infatti, evidenziato che le altre motivazioni addotte non sono condivisibili sul piano degli assunti micro-economici circa il comportamento degli attori.

La struttura del mercato italiano dei fondi comuni è attualmente caratterizzata da un elevato grado di integrazione verticale tra gestore e collocatore, soluzione organizzativa, adottata anche in relazione alla caratterizzazione degli assetti proprietari delle società di gestione (in larga maggioranza appartenenti a gruppi bancari), che consente agli intermediari efficienze di costo ed economie di scala, ma che al contempo limita i livelli di concorrenzialità tra distributori per l'esplicitarsi di forme di *lock-in* del cliente. In tale contesto, il rischio di *crowding-*

out nell'offerta dei prodotti-fondi per scelta degli intermediari-distributori, a causa del disincentivo della piena trasparenza della loro remunerazione, è alquanto modesto; argomentando al contrario, si può ritenere che l'*unbundling* dei costi del prodotto consente al risparmiatore di esercitare un ruolo attivo nella selezione dei prodotti anche in funzione della relativa trasparenza.

PARTE III

Sezione A – Informazioni Generali

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 1

Con specifico riferimento allo **Schema 9**, si richiede, analogamente a quanto proposto con riferimento al 5° capoverso del paragrafo sui *“Dati storici di rischio/rendimento della Sicav”*, che venga indicata la *“SGR o la società di gestione armonizzata che la SICAV ha, eventualmente, designato per la gestione del proprio patrimonio ai sensi dell’art. 43-bis del d.lgs. n. 58/98”*.

Paragrafo 2

Al **1° capoverso**, in relazione alla modifica proposta alla Sezione B della Parte I del prospetto, si richiede di inserire il riferimento a *“i relativi codici ISIN”*. Ciò perché i codici ISIN possono essere più di uno (al portatore, nominativi), in riferimento alle diverse classi di quote/azioni emesse da uno stesso OICR.

Paragrafo 6

Al fine di non appesantire eccessivamente il contenuto del prospetto informativo, è stato richiesto di eliminare l'indicazione del contenuto rilevante della convenzione stipulata tra società di gestione e banca depositaria, conformemente a quanto previsto nella bozza di regolamento unico della Banca d'Italia, nonché di eliminare l'indicazione delle altre spese e costi previsti a carico del fondo, diversi da quelli previsti al paragrafo 12.2.2 della Parte I del prospetto informativo.

VALUTAZIONI CONSOB

L'osservazione riguardante il **paragrafo 1** dello **schema 9** può essere accolta per le medesime ragioni rappresentate in sede di valutazione della modifica del paragrafo della Parte II denominato *“Dati storici di rischio/rendimento della sicav”*.

Relativamente al **paragrafo 2, 1° capoverso**, si ribadisce l'importanza di indicare i codici ISIN delle quote/azioni degli OICR ed eventualmente delle relative classi nella Parte I del prospetto, per l'evidente ragione di consentire un'univoca identificazione del prodotto finanziario offerto al pubblico.

Si accoglie il suggerimento di eliminare dal prospetto informativo (**paragrafo 6**) la previsione di rappresentare il contenuto rilevante della convenzione stipulata tra la società di gestione del risparmio e la banca depositaria, nonché la previsione riguardante l'obbligo di indicare nella Parte III del medesimo prospetto (Parte che completa il *set* informativo obbligatorio a disposizione del cliente) le altre spese e costi previsti a favore della banca depositaria e a

carico del fondo diversi dal compenso pagato alla stessa e previsti al paragrafo 12.2.2 della Parte I dello stesso documento d'offerta, atteso che l'ammontare effettivo di tali costi è stato incluso nella voce "Compenso e spese di banca depositaria" da considerare per il calcolo del TER del fondo.

Sezione B – Tecniche di gestione dei rischi di portafoglio

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 9.1

Si propone di eliminare, nel caso di fondi cd. protetti, l'illustrazione degli scenari di rendimento e della tipologia di rischio che si intende immunizzare, stante l'elevato tecnicismo di siffatte informazioni.

VALUTAZIONI CONSOB

Con riferimento alle osservazioni relative al **paragrafo 9.1** della Parte III, si rimanda alle valutazioni espresse con riguardo al paragrafo 9, lett. h), secondo periodo.

Sezione C – Procedure di sottoscrizione, rimborso e conversione

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 10

Al fine di non appesantire eccessivamente di contenuto del prospetto replicando informazioni già presenti nel regolamento di gestione, è stato richiesto di indicare nel **2° capoverso** soltanto l'esistenza di procedure di controllo sulle modalità di sottoscrizione, rimborso e conversione, anche in considerazione dell'elevato grado di tecnicismo che la descrizione di tali procedure imporrebbe e, conseguentemente, dello scarso valore esplicativo di tali informazioni per l'investitore.

VALUTAZIONI CONSOB

La motivazione a sostegno dell'osservazione sopra riportata appare convincente, atteso che l'illustrazione delle procedure volte a controllare le fasi di sottoscrizione, rimborso e conversioni di quote di fondi potrebbe risultare in concreto non agevolmente realizzabile, Pertanto, è stato previsto che venga data semplice menzione dell'eventuale esistenza di tali procedure di controllo.

Sezione E – Conflitti di interesse

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 12

Al **2° capoverso**, al fine di non appesantire eccessivamente il contenuto del prospetto e in considerazione del tecnicismo dell'informazione richiesta, la quale comporterebbe una descrizione di non facile comprensione per l'investitore, è stato richiesto che venga menzionare soltanto l'esistenza di procedure di gestione dei conflitti di interesse.

Con riferimento a tale paragrafo 12 si è, poi, richiesto di: a) indicare, in luogo dei nominativi dei soggetti con cui sono stati stipulati accordi di *soft commissions*, la tipologia degli stessi (altrimenti, l'indicazione dei nominativi potrebbe comportare frequenti aggiornamenti della Parte III del prospetto informativo); b) lasciare nel solo rendiconto di gestione la descrizione delle utilità percepite da accordi di *soft-commission* in luogo della puntuale descrizione delle modalità di impiego delle stesse; c) eliminare l'informativa riguardante la suddivisione delle utilità percepite per fondo e famiglie di fondo, poiché nella realtà operativa gli accordi in parola sono riferiti alla totalità dei fondi gestiti.

VALUTAZIONI CONSOB

Con riferimento al **paragrafo 12, 2° capoverso**, il suggerimento di indicare la mera esistenza di procedure di gestione dei conflitti di interesse può essere accolto a motivo delle possibili difficoltà a standardizzare le informazioni richieste.

In relazione al **paragrafo 12, 3° capoverso**, e specificatamente alla proposta di sostituire l'indicazione dei soggetti con i quali sono stati stipulati accordi di *soft-commissions*, con quella relativa alla tipologia degli stessi, si conviene che l'indicazione del singolo intermediario potrebbe rappresentare un onere aggiuntivo di aggiornamento della Parte III. Si ritiene, comunque, sia salvaguardata la valenza informativa della previsione in esame attraverso l'illustrazione sintetica del contenuto di tali accordi.

È, inoltre, da accogliere la proposta di inserire nel rendiconto di gestione la descrizione delle utilità ricevute a seguito di accordi di *soft-commission* e del relativo valore, in luogo della puntuale descrizione delle modalità di impiego delle stesse. Tuttavia, al fine di chiarire la portata della norma, si è proceduto a specificare che la descrizione delle utilità ricevute deve essere fatta avendo riguardo alle macro-categorie dei beni e servizi oggetto dei suddetti accordi (ad esempio, apparecchiature *hardware*, *software* applicativi a supporto dell'operatività del *front office*, ecc.).

NOTE

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Si richiede:

- nella **nota 1**, di eliminare la dicitura *“nell'ipotesi di pluralità di prospetti relativi a fondi disciplinati da un unico Regolamento, si applica la sospensiva di cui all'art. 30 comma 6 del Testo Unico anche alle operazioni di passaggio tra fondi (c.d. switch)”*. Ciò per la stessa ragione che ha già indotto la Commissione ad orientarsi nel senso di escludere l'applicabilità del diritto di recesso qualora l'operazione di conversione avvenga tra comparti di uno stesso fondo o tra fondi gestiti da una stessa società di gestione, nell'ipotesi in cui l'investitore acceda sin dall'inizio ad uno schema contrattuale nell'ambito del quale l'operazione *de quo* rappresenti l'esercizio di una facoltà originariamente prevista e, quindi, non dia luogo alla conclusione di un nuovo contratto;
- nella **nota 2**, di eliminare il riferimento alle dimensioni del carattere di stampa, dal momento che la leggibilità del prospetto non dipende necessariamente da dette

dimensioni. Sarebbe, piuttosto, opportuno imporre, con una clausola più generale, che il prospetto informativo sia di “agevole lettura”;

- sempre nella nota 2, affinché ciascuna Parte del prospetto informativo abbia un proprio termine di validità e, pertanto, sia autonomamente aggiornabile, di specificare che il numero progressivo delle pagine deve essere riferito al totale delle pagine componenti ciascuna Parte;
- nella **nota 4**, di eliminare dall’esempio riportato la qualifica Assogestioni “*fondo di fondi*”, in quanto non contemplata tra quelle previste da tale Associazione;
- nella **nota 8**, di specificare che lo scostamento quadratico medio dei rendimenti deve essere “almeno” settimanale, al fine di consentire alle società di stimare la volatilità del valore delle quote (o del *benchmark*) anche ad intervalli di tempo minori (ad esempio, giornalieri);
- in una **nuova nota (8-bis)**, di prevedere la possibilità che venga indicata la misura degli oneri in *basis point*, anziché in percentuale;
- in un’**apposita nota (9-bis)**, affinché ciascuna parte del prospetto informativo abbia un proprio termine di validità e, pertanto, sia autonomamente aggiornabile, di ripristinare la formulazione della corrispondente nota attualmente vigente (la nota n. 8);
- di modificare la **nota 10**, al fine di evitare che il grafico a barre debba riportare l’andamento del fondo solamente se questo è operativo da almeno 3 anni: in proposito, anche l’indicazione di uno o due anni di *performance* del fondo appare rappresentativa e utile per l’investitore;
- di eliminare il refuso presente in **nota 14**, sostituendo il rinvio alla nota 9 con il corretto rinvio alla nota 10;
- di inserire una **nuova nota 14-bis** secondo cui “*Per i fondi con chiusura dell’esercizio contabile non coincidente con l’anno solare, le SGR possono indicare il TER calcolato sulla base dei dati riferiti agli ultimi tre esercizi chiusi prima dell’aggiornamento annuale del prospetto*”;
- di inserire una **nuova nota 14-ter**, secondo cui “*In sede di prima applicazione deve essere almeno riportato il dato relativo all’ultimo anno*”.

VALUTAZIONI CONSOB

Seppur con qualche doverosa precisazione, non si condivide la richiesta di eliminare in **nota 1** l’indicazione secondo cui “*nell’ipotesi di pluralità di prospetti relativi a fondi disciplinati da un unico Regolamento, si applica la sospensiva di cui all’art. 30 comma 6 del Testo Unico anche alle operazioni di passaggio tra fondi (c.d. switch)*”.

L’investitore che intenda convertire, in tutto o in parte, le quote detenute in un fondo appartenente ad un determinato “sistema” (o “famiglia”) di fondi nelle quote di altro fondo dello stesso “sistema” agisce nell’ambito del medesimo schema contrattuale disciplinato dal regolamento di gestione, e rappresentato nel prospetto informativo, ricevuti in occasione della prima sottoscrizione (cfr., tra le altre, le Comunicazioni CONSOB n. DIS/RM/97001614 del 20 febbraio 1997 e n. DIS/99051449 del 1° luglio 1999). Tuttavia, la fattispecie oggetto di disciplina è affatto diversa da quella descritta: nel caso di specie, a fronte di un unico

regolamento di gestione disciplinante una pluralità di fondi, si è in presenza di una pluralità di prospetti informativi.

Va, al riguardo, sottolineato che la Direttiva Comunitaria CE/85/611, così come modificata dalle Direttive 107/2001 e 108/2001, impone l'obbligo di consegna del solo prospetto informativo cd. semplificato e non più del regolamento di gestione del fondo, documento quest'ultimo che è reso disponibile soltanto su richiesta dell'investitore. Pertanto, qualora l'investitore decidesse di effettuare un'operazione di *switch* ad altro fondo dello stesso "sistema", non si troverebbe nella condizione di conoscere sia l'appartenenza del nuovo fondo al medesimo "sistema" cui ha inizialmente aderito, sia le informazioni necessarie sulle caratteristiche essenziali del fondo medesimo. L'investitore ha, innanzitutto, la necessità di acquisire informazioni aggiornate sul fondo nel quale si accinge a spostare il suo investimento iniziale e, quindi, ha il diritto di visionare preventivamente il più recente prospetto informativo semplificato relativo al fondo che intende successivamente prescegliere (a cui per converso si connette l'obbligo di consegna da parte del soggetto distributore), affinché la sua decisione sia effettivamente consapevole. Inoltre, nel caso di operazione di *switch* realizzata "fuori sede", ove il cliente non abbia preventivamente ricevuto in tempo ragionevole il prospetto cd. semplificato relativo al fondo di destinazione, deve concedersi la facoltà di recesso per sanare le conseguenze di un possibile "effetto sorpresa" analogo a quello cui il Legislatore primario ha inteso *ab initio* scongiurare in occasione della prima sottoscrizione.

Si conviene con l'osservazione relativa alla **nota 2**, atteso che dimensioni non piccole del carattere di stampa non sono di per sé sufficienti a rendere il prospetto di "agevole lettura".

Pur tuttavia, l'indicazione della misura minima è ritenuta funzionale ad evitare una scarsa leggibilità in senso visivo del contenuto del prospetto informativo. Pertanto, la richiesta modifica non può essere accolta.

È, invece, degna di considerazione la richiesta di prevedere che, per ciascuna parte del prospetto informativo - autonomamente aggiornabile -, il numero progressivo delle pagine sia riferito al totale delle pagine componenti la Parte medesima.

Si accolgono le richieste relative alle **note 4 e 8** per le stesse motivazioni sopra fornite.

Non può accogliersi, invece, la proposta riguardante l'introduzione di un'apposita **nota 8-bis** al fine di prevedere la possibilità di indicare la misura degli oneri in *basis point*, anziché in percentuale. Ciò per assicurare la piena comparabilità delle informazioni riportate nel prospetto informativo.

Si condivide la proposta di introdurre una nuova **nota 9-bis**. Si accolgono le richieste modifiche e/o introduzioni delle **note 10, 14, 14-bis e 14-ter** (nel nuovo testo in consultazione, **nota 14-quater**). Paiono, infatti, condivisibili sia le formulazioni proposte, sia le motivazioni fornite a sostegno (anche in considerazione delle osservazioni in precedenza trattate).

* * *

SCHEMA 8 (•)

PROSPETTO INFORMATIVO DI SOLLECITAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE DI DIRITTO ITALIANO DI TIPO APERTO ⁽¹⁾⁽²⁾

Riportare la denominazione della SGR e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

«Offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare ...di diritto italiano», ovvero «Offerta pubblica di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano appartenenti al sistema ...».

Riportare in testa al Prospetto Informativo, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato «Le presenti Parte I (Caratteristiche del/dei fondo/fondi e modalità di partecipazione) e Parte II (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi e Turnover di portafoglio) **costituiscono del il** Prospetto Informativo **semplificato e** devono essere consegnate all'investitore prima della sottoscrizione delle quote del fondo unitamente all'allegato modulo di sottoscrizione. Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura **anche** della Parte III ~~del Prospetto Informativo~~ (Altre informazioni sull'investimento) ~~che è~~ messa **gratuitamente** a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo. **La Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo.**».

Inserire la seguente frase:

«Parti I e II del Prospetto Informativo depositato presso la Consob in datae ~~valide a decorrere dal~~ ⁽³⁾».

Inserire la seguente frase:

«L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO - CARATTERISTICHE DEL/DEI FONDO/FONDI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Inserire la seguente frase:

<<La presente Parte I è valida a decorrere dal(3)>>

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SGR E IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Indicare la denominazione della società di gestione e del gruppo di appartenenza, **l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso,** il recapito anche telefonico, l'eventuale sito Internet e l'indirizzo di posta elettronica, ~~la data di istituzione del fondo,~~ rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

[Se la SGR si limita alla sola promozione, istituzione e organizzazione del fondo, occorre specificarlo, indicando anche per il/i gestore/i le medesime informazioni fornite per la SGR promotrice.]

2. LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare denominazione e indirizzo.

3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare denominazione e indirizzo.

4. ALTRI (eventuale)

Indicare nel caso di fondi garantiti il/i soggetto/i obbligato/i alla restituzione del capitale o al riconoscimento del rendimento minimo rinviano alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

5. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO

Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Indicare che l'andamento del valore delle quote del fondo può variare in relazione alla tipologia e ai settori dell'investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.

6. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

~~Illustrare sinteticamente~~ **Riportare l'avvertenza che** le situazioni di conflitto di interesse **sono illustrate** rinviano a nella Parte III (paragrafo 12) del Prospetto Informativo, ~~per maggiori informazioni.~~

Inserire l'avvertenza: <<La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal regolamento di gestione del fondo>>.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Indicare la denominazione del fondo e il codice ISIN.

~~Nel caso di fondi a gestione protetta inserire la seguente "Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce alcuna garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito".~~

7. TIPOLOGIA DEL FONDO:

- a) qualificazione del fondo ⁽⁴⁾. **Nel caso di fondi a gestione protetta inserire la seguente "Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito".**
- b) categoria del fondo ⁽⁵⁾
- c) valuta di denominazione

8. CARATTERISTICHE FINALITÀ DEL FONDO:

- d) finalità del fondo in relazione ai potenziali destinatari ⁽⁶⁾. Indicare, ove previste, le garanzie offerte (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) ~~anche~~ da terzi;
- e) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore ⁽⁷⁾;
- f) grado di rischio connesso all'investimento nel fondo ⁽⁸⁾.

9. OBIETTIVI, POLITICA D'INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI ^(8-bis):

- g.1) principali tipologie di strumenti finanziari **e valuta di denominazione; precisare la possibilità di investimento in depositi bancari**; ~~indicare se il fondo può investire in strumenti finanziari derivati, specificando se tali operazioni hanno finalità di copertura o altra finalità, e l'incidenza delle stesse sul profilo di rischio del fondo se rilevante; indicare, se il fondo investe in quote/azioni di OICR, precisando la rilevanza degli investimenti in OICR istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza;~~
- g.2) aree geografiche/mercati di riferimento;

- g.3) categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. *corporate*, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;
- g.4) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. strutturati; durata media finanziaria (*duration*) e merito creditizio (*rating*) minimo della componente obbligazionaria del portafoglio; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;

g.5) possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché l'incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del fondo, se rilevante:

- h) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore: specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio; indicare la relazione esistente tra il *benchmark* prescelto e gli obiettivi del fondo; indicare ~~sinteticamente~~ l'esistenza di tecniche di gestione dei rischi del fondo, rimandando ~~per dettagli~~ alla Parte III del Prospetto informativo per illustrazione.

Nel caso di ~~fondi a gestione protetta o con~~ **“fondi con garanzia di restituzione del capitale o di rendimento minimo”** illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, **nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della garanzia medesima; nel caso di “fondi a gestione protetta” e** le modalità gestionali adottate per la protezione, rappresentando gli scenari probabilistici del rendimento atteso del fondo nell'arco temporale di riferimento e rinviando per maggiori **informazioni** ~~dettagli~~ alla Parte III del Prospetto Informativo (paragrafi 4 e 9.1) ^(8-ter).

- i) destinazione dei proventi. Per i fondi a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalità di distribuzione, nonché le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.

~~Illustrare sinteticamente i rischi specifici connessi alla politica di investimento del fondo (ad esempio, mediante introduzione di apposita legenda).~~

Illustrare il significato dei termini tecnici impiegati (ad esempio, *rating*, *duration*, *volatilità*) mediante introduzione di apposita legenda.

Inserire l'avvertenza «Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale».

10. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)

Descrivere sinteticamente il parametro di riferimento (c.d. "benchmark"). Il benchmark prescelto dovrà essere conforme ai principi previsti dal Regolamento Consob n. 11522/98 ^(8-quater).

Qualora il *benchmark* non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, esplicitare ~~il valore atteso della massima perdita potenziale del patrimonio del fondo~~ **in suo luogo una misura di rischio del fondo** per uno specifico intervallo temporale.

11. CLASSI DI QUOTE (eventuale)

Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive delle diverse classi di quote emesse rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo ed al Regolamento di Gestione. Per i relativi oneri rinviare al paragrafo 12.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

12. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E **ONERI A CARICO** DEL FONDO

12.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE

Indicare in forma tabellare l'entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (ad esempio, commissioni di ~~entrata~~ **sottoscrizione**, di ~~uscita~~ **rimborso**, di *switch* e spese per diritti fissi, ecc.), con specificazione della quota parte ~~massima percepita in media~~ dai collocatori ^(8-quinquies). **Nei casi di adesione al fondo tramite Piano di accumulo, qualora l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente**

avvertenza che “in caso di recesso anticipato dal Piano di accumulo l'entità delle commissioni di sottoscrizione sarà superiore all'aliquota nominale indicata nel prospetto”.

Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi, beneficio di reinvestimento).

Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie anche di terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.

12.2 ONERI A CARICO DEL FONDO

12.2.1 REMUNERAZIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE **ONERI DI GESTIONE**

Indicare in forma tabellare l'entità delle ~~commissioni~~ provvigioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali ~~commissioni~~ provvigioni di incentivo (o di performance) ~~specificandone~~ **esemplificando** le modalità di calcolo. Indicare la quota parte ~~massima~~ percepita in media dai collocatori^(B-sexies). Nell'ipotesi in cui il fondo investa **mediamente almeno il 10% del totale dell'attivo** in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle ~~commissioni~~ provvigioni di gestione applicate all'**dagli** OICR **sottostanti** bersaglio.

12.2.2 ALTRI ONERI

Indicare l'entità ~~la~~ **la misura massima** degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura ~~e la~~ **la** ~~rilevanza~~ degli altri oneri a carico del fondo. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie anche di terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificarne i relativi costi.

13. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile; ~~rinvia al Regolamento di Gestione ove necessario.~~

14. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO (eventuale)

Inserire puntuale rinvio ~~disciplina contenuta~~ **al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati disponibile su richiesta dell'investitore.** ~~nel Regolamento di Gestione del fondo.~~ **Nel caso di abbinamento del fondo ad un cd. conto di liquidità è sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione del fondo.**

15. REGIME FISCALE

Indicare in ~~estrema~~ **sintesi** ~~l'imposizione sul risultato di gestione del fondo~~ **il regime di tassazione del fondo.** Per la descrizione del regime fiscale vigente sia con riguardo alle partecipazioni al fondo, sia con riguardo al trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione, rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/ RIMBORSO

16. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

Indicare gli elementi essenziali (es. importi minimi, prezzi di riferimento) delle modalità di sottoscrizione del fondo rinviando al Regolamento di Gestione per la puntuale descrizione di tali modalità e facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione al fondo. Menzionare la generica possibilità di sottoscrivere mediante tecniche di comunicazione a distanza rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto par.10. Specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare sinteticamente i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998 tenuto conto di quanto precisato in nota 1.

Specificare i termini di invio della lettera di conferma e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

17. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote detenute, e rinviare al Regolamento di Gestione del fondo per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare al paragrafo 12.1 per gli eventuali oneri.

Menzionare, qualora prevista, la possibilità del partecipante di richiedere il rimborso programmato, inserendo puntuali rinvii alla relativa norma contenuta nel Regolamento di Gestione del fondo.

Specificare i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento e rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

18. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE

Riportare la facoltà riconosciuta al partecipante di effettuare versamenti successivi e operazioni di passaggio tra i fondi disciplinati dal medesimo regolamento. Riferire tale facoltà ai fondi successivamente inseriti nel prospetto e per i quali sia stato consegnato il prospetto semplificato. Rinviare al Regolamento di Gestione per le modalità e termini di esecuzione di tali operazioni ed al par. 12.1 per gli eventuali oneri. Specificare che la sospensiva prevista dall'articolo 30, comma 6 del Testo Unico non si applica a tali operazioni solo qualora il Prospetto Informativo, consegnato in sede di prima sottoscrizione, sia redatto per l'intero Sistema/Famiglia di fondi.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

19. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota, con indicazione dei quotidiani ~~sui quali~~ e delle eventuali altre fonti ove è possibile rilevare detto valore, ~~è pubblicato.~~

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel Regolamento di Gestione del fondo.

20. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Specificare che la società di gestione provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati storici di rischio/rendimento del fondo, al Total Expenses Ratio ed al Turnover di portafoglio riportate nella Parte II del Prospetto. ~~Evidenziare che la società provvede altresì a comunicare ai partecipanti le modifiche essenziali intervenute con riguardo al fondo.~~ Specificare che il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote detenute, nei casi previsti dall'articolo 62, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob n. 11522/98.

21. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore ~~chiunque sia interessato~~, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) Parte III del Prospetto Informativo – Altre informazioni sull'investimento;
- b) Regolamento di Gestione del fondo;
- c) ~~gli~~ ultimi documenti contabili redatti (Rendiconto Annuale e Relazione Semestrale, se successiva)⁽⁹⁾;
- d) ~~il prospetto trimestrale della composizione e del valore del portafoglio del fondo con il saldo per strumento finanziario e la relativa movimentazione aggregata intervenuta nel periodo;~~
- e) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo (eventuale);

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.

Precisare che i documenti contabili dei fondi sono ~~altresì~~ **inoltre** disponibili presso la società di gestione e presso la banca depositaria.

Specificare che la società può inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 20 e 21, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Specificare che le Parti I, II e III del prospetto informativo e i documenti summenzionati sub b) e c) sono altresì pubblicati nel sito Internet della società di gestione. Indicare le eventuali altre tipologie di informazioni reperibili nel sito medesimo.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

«La SGR si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto Informativo semplificato».

Il Rappresentante legale

(*Generalità e firma autografa*)

PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO, COSTI DEL/DEI FONDO/FONDI E TURNOVER DI PORTAFOGLIO

Inserire la seguente frase: <<La presente parte II è valida a decorrere dal (9 bis)>>

DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL FONDO

I dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna classe.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo e del benchmark nel corso degli ultimi 10 anni solari⁽¹⁰⁾.

Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo e del benchmark nel corso dell'ultimo anno solare. Inserire la seguente avvertenza: "I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri"⁽¹¹⁾.

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto del fondo a confronto con il benchmark nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari^{(12) (13)}.

Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del prospetto informativo, Riportare la misura di rischio ex-ante del fondo, ~~specificata nella Parte I del Prospetto Informativo,~~ e la misura massima rilevata ex-post nell'ultimo anno solare.

Indicare la data di inizio del collocamento del fondo ed il periodo previsto di durata dello stesso; ~~del~~ il patrimonio netto; ~~del~~ il valore della quota a fine periodo⁽¹⁴⁾; ~~del~~ il nominativo -dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione.

TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO

Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio ^(14 bis), fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER). In caso di esistenza di più classi, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.

Dare evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti oneri:

| COSTI e SPESE A CARICO DEL FONDO | Anno | Anno | Anno |
|--|------|------|------|
| <u>Totale Provvigioni</u> | | | |
| ➤ commissioni <u>Provvigioni di gestione</u> | | | |
| ➤ commissioni <u>Provvigioni di performance/incentivo (eventuale)</u> | | | |
| <u>TER degli OICR sottostanti</u> Commissioni di gestione degli OICR in cui il fondo investe | % | % | % |
| spese amministrative | % | % | % |
| <u>Compenso e spese della custodia banca depositaria</u> ^(14-ter) | % | % | % |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo | % | % | % |
| Spese legali e giudiziarie | % | % | % |
| spese di collocamento | % | % | % |
| <u>Spese di pubblicazione</u> | % | % | % |
| a <u>Altri oneri gravanti sul fondo (specificare)</u> | % | % | % |
| TOTALE | % | % | % |

Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo né degli oneri fiscali sostenuti. Evidenziare inoltre che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (operare rinvio alla Parte I, Sez. C), par. 12.1).

Specificare che ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell'ultimo anno, nonché sulle provvigioni di gestione trasferite ai collocatori, sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del fondo (Parte C), Sezione IV, Paragrafo IV.3.

Nell'ipotesi in cui il fondo investa almeno il 10% del totale attivo in OICR, il TER deve essere calcolato come rapporto percentuale fra il TER dei singoli OICR ~~bersaglio~~ ponderato per la frazione di patrimonio in esso investita ed il patrimonio netto medio del fondo.:

- la somma degli oneri direttamente posti a carico del fondo e quelli indirettamente sostenuti attraverso l'investimento nei singoli OICR sottostanti stimati sulla base del rispettivo TER e ponderati per la frazione di patrimonio in essi investita e
- il patrimonio netto medio del fondo.

Nella quantificazione degli oneri occorre tenere conto delle eventuali commissioni di sottoscrizione e di rimborso degli OICR sottostanti ~~bersaglio~~.

Ove il TER di uno o più OICR ~~sottostanti bersaglio~~ non sia disponibile ~~è necessario~~ si potrà in alternativa rappresentare: utilizzare, per gli OICR sottostanti, la relativa commissione di gestione, dandone opportuna indicazione; ~~l'impossibilità di calcolare il TER nel modo sopra indicato per la relativa frazione di patrimonio gestito; le aliquote di gestione e massima applicata al patrimonio netto degli OICR bersaglio.~~

TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO.

Indicare il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo (c.d. turnover) per ciascun anno solare dell'ultimo triennio ^(14-quater) espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio su base giornaliera del fondo. Illustrare sinteticamente il significato economico dell'indicatore.

Indicare, per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della SGR.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal Regolamento di Gestione del fondo.

Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna delle Parti I e II del Prospetto Informativo ~~nell'ambito delle operazioni di~~ prima della sottoscrizione e la facoltà dell'investitore di richiedere la Parte III del Prospetto medesimo e il Regolamento di Gestione.

Specificare il fondo/comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione.

Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6 del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi riportati nel Prospetto Informativo (vedi nota 1).

~~Indicare, con riferimento alle tipologie di oneri previste nella Parte I del Prospetto Informativo, la misura corrisposta al collocatore per il fondo/comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione.~~

PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ALTRE INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Riportare la denominazione della Società di Gestione e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire le seguenti indicazioni:

«La presente Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo relativo all'offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare ... di diritto italiano», ovvero «all'offerta pubblica di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano appartenenti al Sistema ...».

«La Società di Gestione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Parte III che è valida a decorrere dal ...⁽¹⁵⁾».

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una presentazione delle attività esercitate e del gruppo di appartenenza; gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; sintesi delle attività effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; ~~la sede sociale e quella amministrativa principale, se diversa~~; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della SGR; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della società, allorché le stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri fondi gestiti.

2. IL FONDO

Inserire le seguenti precisazioni in ordine al fondo oggetto di illustrazione: indicare la data di istituzione, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia, l'inizio dell'operatività; evidenziazione delle variazioni nella politica di investimento seguita e delle sostituzioni operate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione; data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sul regolamento di gestione del fondo e relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; con riguardo al *benchmark* adottato per il fondo, descrizione dei criteri di costruzione del/degli indice/i componenti con specificazione della frequenza del c.d. ribilanciamento, del trattamento dei flussi di cedole/dividendi e altri diritti, della valuta di origine ed eventualmente del tasso di cambio utilizzato (es. BCE, Reuters, ecc.) per esprimere i valori del/degli indice/i nell'unità di conto domestica, delle fonti informative ove possono essere reperite le relative quotazioni (indicazione del/degli *index-ticker*, del *data-type* e dell'*Info-Provider*); società a cui, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con specificazione dell'oggetto della delega; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

3. LE CLASSI DI QUOTE (eventuale)

Illustrare le caratteristiche distintive delle diverse classi di quote emesse.

4. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA (eventuale)

Indicare nel caso di fondo garantito il/i soggetti che sono obbligati alla restituzione del capitale e/o al riconoscimento del rendimento minimo. Illustrare lo schema contrattuale allo scopo utilizzato.

5. I SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO.

Indicare denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (è consentito il rimando ad apposito allegato).

6 . LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria. ~~Indicare sinteticamente il contenuto rilevante della convenzione tra la Società di Gestione del fondo e la banca depositaria, Specificando le altre spese e costi previsti a carico del fondo diversi dagli oneri di cui al punto 12.2.2 della Parte I del Prospetto informativo.~~

7. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI

Indicare i soggetti che eseguono sui diversi mercati le operazioni disposte per conto del fondo.

8. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso, con riguardo sia al fondo che alla società di gestione; relativi oneri a carico del fondo.

B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

9. Illustrare le tecniche adottate per la gestione dei rischi di portafoglio del fondo in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento delineati nella Parte I, Sez. B, par. 9 del Prospetto Informativo.

9.1 Nel caso di fondi protetti e/o garantiti descrivere le modalità gestionali adottate e illustrare con esempi numerici gli scenari di rendimento per differenti ipotesi di andamento dei mercati di investimento.

In particolare, dovranno essere esplicitati i seguenti elementi:

- la tipologia del rischio di posizione che si intende immunizzare, con specifica evidenza della componente collegata ad eventi straordinari;
- le modalità di immunizzazione del rischio, se realizzata attraverso tecniche gestionali e, quindi, tesa alla limitazione della probabilità di conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto accessorio e, quindi, volta alla eliminazione di tale probabilità;
- il periodo di immunizzazione e l'eventuale possibilità di rinnovo a scadenza;
- il periodo di sottoscrizione valido ai fini dell'immunizzazione del rischio e la rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio/rendimento dell'investimento nelle quote del fondo;
- le eventuali condizioni contrattuali di efficacia dell'immunizzazione;
- ~~l'ammontare (o la percentuale) del patrimonio del fondo che si intende immunizzare dal rischio di posizione.~~

C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE

10. LA SOTTOSCRIZIONE E IL RIMBORSO DELLE QUOTE

Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire le previsioni previste dalla comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000.

~~Illustrare~~ **Indicare l'esistenza di** e procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo e scoraggiare pratiche abusive.

Illustrare il contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

D) REGIME FISCALE

11. IL REGIME FISCALE

Indicare l'imposizione sul risultato di gestione del fondo e descrivere il regime fiscale vigente con riguardo sia alle partecipazioni al fondo, sia al trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

E) CONFLITTI DI INTERESSE

12. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Indicare gli eventuali limiti, inseriti nel regolamento di gestione del fondo ed ulteriori rispetto ai limiti quantitativi posti dalla legge e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, che la SGR, in ordine ai rapporti di gruppo, intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

Inserire le indicazioni richieste dall'articolo 49 del regolamento Consob n. 11522/98 con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi e ~~descrivere sinteticamente~~ **indicare l'esistenza di** ~~le~~ procedure di gestione di tali situazioni.

In particolare, indicare **la tipologia dei** soggetti con i quali sono stati stipulati dalla società di gestione ~~eventuali~~ accordi di riconoscimento di utilità e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi. Rinviare al rendiconto periodico di gestione del fondo per la ~~puntuale~~ descrizione **per macro categorie** delle ~~modalità di~~ ~~impiego, nell'interesse dei partecipanti al fondo, delle~~ utilità ricevute in virtù di tali accordi e ~~del~~ relativo valore **monetario**. Precisare che la Società di Gestione si impegna ad ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

NOTE

(•) Schema così sostituito con delibera n.....

1. Il Prospetto Informativo può essere redatto anche con riguardo a singoli fondi appartenenti ad un "Sistema" disciplinato da un Regolamento di gestione unico. Tuttavia, nell'ipotesi di pluralità di prospetti relativi a fondi disciplinati da un unico Regolamento, si applica la sospensiva di cui all'art. 30 comma 6 del Testo Unico anche alle operazioni di passaggio tra fondi (c.d. switch). Nel caso in cui il presente schema sia utilizzato per redigere il Prospetto Informativo di OICR multi-comparto, occorre evidenziare distintamente le specificità di ciascun comparto.

2. Il Prospetto Informativo deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine è importante che il Prospetto Informativo consti di limitate pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Le Parti I e II dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine componenti **ciascuna di esse** (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6 ...).

3. In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del Prospetto Informativo il relativo termine iniziale di validità coinciderà con la data a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

4. Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la qualifica Assogestioni di appartenenza (es. fondo indicizzato, etico, garantito, protetto, ~~fondo di fondi~~, ecc.).

5. Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la categoria Assogestioni di appartenenza.

6. Ad esempio, "conservazione del capitale" tramite un fondo di Liquidità Area Euro; "crescita del capitale" tramite un fondo Azionario Europa.

7. L'orizzonte temporale, correlato allo stile gestionale e al livello di rischio del fondo, deve essere espresso in termini di anni (es. 0-1 anno per i fondi liquidità, 5-7 anni per i fondi azionari internazionali, ecc.).

8. Il grado di rischio deve essere indicato nel Prospetto Informativo in termini descrittivi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato avendo anche presente la volatilità delle quote del fondo (scostamento quadratico medio dei rendimenti **almeno** settimanali) nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, del relativo benchmark.

8-bis. Occorre indicare la rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti in termini qualitativi ("prevalente", "significativo", "contenuto", "residuale"). In linea generale, il termine

“prevalente” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 50% del patrimonio del fondo; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine, il termine “residuale” inferiore al 10%. In legenda deve essere illustrata la suddetta scala qualitativa.

Nel caso di fondo a gestione protetta, occorre indicare: a) la quota-parte massima del patrimonio del fondo investibile in “attività” rischiose (c.d. margine di manovra), definita tramite la metodologia di protezione adottata e tenendo conto del valore finanziario del tempo in relazione all’orizzonte temporale-obiettivo di investimento; b) la percentuale di patrimonio del fondo che si intende immunizzare o il valore di protezione contrattualmente identificato (c.d. quota protetta).

8-ter. Gli scenari probabilistici di rendimento atteso del fondo sono basati sui risultati di simulazioni numeriche di rendimento su base annuale, al netto delle provvigioni di gestione e al lordo di quelle di sottoscrizione e di negoziazione, effettuate nel rispetto del principio della neutralità al rischio e avuto riguardo all’orizzonte temporale-obiettivo di investimento del fondo medesimo. Con riguardo alle modalità di rappresentazione da prospetto, può essere fornita una rappresentazione completa degli scenari (cfr. Tab. 1) o esclusivamente lo scenario più favorevole (Scenario V).

Tab. 1. Scenari di rendimento atteso.

| <u>N° Scenario</u> | <u>Scenari di rendimento atteso dell’investimento nelle quote di un fondo a gestione protetta</u> | <u>Probabilità dell’evento</u> |
|--------------------|---|--------------------------------|
| <u>I</u> | <u>Il rendimento atteso è negativo e la protezione del comparto non si è realizzata.</u> | <u>%</u> |
| <u>II</u> | <u>Il rendimento atteso è negativo, ma la protezione del comparto si è realizzata.</u> | <u>%</u> |
| <u>III</u> | <u>Il rendimento atteso è positivo, ma inferiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di investimento.</u> | <u>%</u> |
| <u>IV</u> | <u>Il rendimento atteso è positivo e in linea con quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di investimento.</u> | <u>%</u> |
| <u>V</u> | <u>Il rendimento atteso è positivo e superiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all’orizzonte temporale di investimento.</u> | <u>%</u> |

8-quater. Per i fondi a capitalizzazione dei proventi il benchmark utilizzato dovrà possedere caratteristiche di capitalizzazione analoghe (c.d. total return).

8-quinquies. La quota-parte percepita in media dai collocatori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell’ultimo esercizio della società di gestione. Per i fondi di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento.

8-sexies. Cfr. nota 8-quinquies.

9. Evidenziare che, nel caso di due o più fondi illustrati nel medesimo prospetto, i partecipanti a ciascun fondo hanno diritto di richiedere anche le scritture contabili relative agli altri fondi offerti tramite il medesimo prospetto informativo.

9-bis. In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio dell’attività di sollecitazione. In occasione dell’aggiornamento periodico annuale, il

termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno).

10. Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per i fondi valorizzati in un'altra valuta (ad esempio, il Dollaro), occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro. Nel caso in cui il fondo sia operativo da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale minore periodo, ~~con un minimo di 3 anni.~~ Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si procede all'azzeramento delle performance passate. Analogamente, la società può richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso di cambiamento della società che gestisce. Il benchmark andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto.

11. Il grafico deve essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile l'andamento del fondo per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento del benchmark specificando che non è indicativo delle future performance del fondo.

12. Cfr. nota n. 10

13. Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore della quota e quello del benchmark riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a 3 e 5 anni, occorre altresì evidenziare che la performance del fondo riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. Detto benchmark può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo.

14. Cfr. nota n.-109.

14-bis. Per i fondi con chiusura dell'esercizio contabile non coincidente con l'anno solare, le SGR possono indicare il TER calcolato sulla base dei dati riferiti agli ultimi tre esercizi chiusi prima dell'aggiornamento annuale del prospetto.

14-ter. Si tratta del compenso per lo svolgimento delle funzioni di banca depositaria ai sensi di legge, nonché delle spese legate alle attività generali di *settlement* e di tenuta conti svolte dalla banca medesima per conto dei singoli OICR.

14-quater. In sede di prima applicazione può essere riportato solo il dato relativo all'ultimo anno.

15. La Parte III deve essere predisposta per la prima volta in occasione della redazione del primo prospetto informativo con la medesima data di validità. Successivamente, la Parte III deve essere tempestivamente aggiornata al variare dei dati riportati e deve essere contestualmente inviata alla Consob con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.

SCHEMA 9 (◦)

PROSPETTO INFORMATIVO DI SOLLECITAZIONE DI **AZIONI DI SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)** DI DIRITTO ITALIANO ⁽¹⁾⁽²⁾

Riportare la denominazione della SICAV e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione: «Offerta pubblica di azioni della società di investimento a capitale variabile...Sicav ».

Riportare in testa al Prospetto Informativo, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato «Le presenti Parte I (Caratteristiche della Sicav e modalità di partecipazione) e Parte II (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi della Sicav e Turnover di portafoglio) **costituiscono del** Prospetto Informativo **semplificato e** devono essere consegnate all'investitore prima della sottoscrizione delle azioni unitamente all'allegato modulo di sottoscrizione. Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura **anche** della Parte III del Prospetto Informativo (Altre informazioni sull'investimento) ~~che è~~, messa **gratuitamente** a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo. **La Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo** ».

Inserire la seguente frase:

«Parti I e II del Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data~~e valide a decorrere dal ...~~⁽³⁾».

Inserire la seguente frase:

«L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO - CARATTERISTICHE **DELLA SICAV** E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Inserire la seguente frase: <<La presente Parte I è valida a decorrere dal(3)>>

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SICAV E IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Indicare la denominazione società di investimento a capitale variabile (SICAV) e del gruppo di appartenenza, **l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso**, il recapito anche telefonico, l'eventuale sito Internet e l'indirizzo di posta elettronica, ~~la data di istituzione del fondo~~, rinviando alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

2. LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare denominazione e indirizzo.

3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare denominazione e indirizzo.

4. ALTRI (eventuale)

Indicare nel caso di comparti garantiti il/i soggetto/i obbligato/i alla restituzione del capitale o al riconoscimento del rendimento minimo rinviano alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

5. RISCHI GENERALI CONNESSI AI COMPARTI DELLA SICAV

Descrivere i rischi connessi in via generale ai comparti della Sicav, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Indicare che l'andamento del valore delle delle azioni della Sicav può variare in relazione alla tipologia e ai settori dell'investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.

6. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

~~Illustrare sinteticamente~~ **Riportare l'avvertenza che** le situazioni di conflitto di interesse **sono illustrate** ~~rinviano a~~ nella Parte III (paragrafo 12) del Prospetto Informativo, per maggiori informazioni

Inserire l'avvertenza: <<La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal regolamento di gestione del fondo>>.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Indicare la denominazione comparto della Sicav e il codice ISIN.

~~Nel caso di fondi a gestione protetta inserire la seguente "Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce alcuna garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito".~~

7. TIPOLOGIA DEL COMPARTO:

- a) qualificazione ⁽⁴⁾. **Nel caso di comparti a gestione protetta inserire la seguente "Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito".**
- b) categoria del fondo ⁽⁵⁾
- c) valuta di denominazione

8. CARATTERISTICHE FINALITÀ DEL COMPARTO:

- d) finalità del comparto in relazione ai potenziali destinatari ⁽⁶⁾. Indicare, ove previste, le garanzie offerte (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) ~~anche da terzi;~~
- e) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore ⁽⁷⁾;
- f) grado di rischio connesso all'investimento nel comparto ⁽⁸⁾.

9. OBIETTIVI, POLITICA D'INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI ^(8-bis):

- g.1) principali tipologie di strumenti finanziari **e valuta di denominazione; precisare la possibilità di investimento in depositi bancari;** ~~indicare se il fondo può investire in strumenti finanziari derivati, specificando se tali operazioni hanno finalità di copertura o altra finalità, e l'incidenza delle stesse sul profilo di rischio del fondo se rilevante;~~ ~~indicare, se il comparto investe in quote/azioni di OICR, precisando la rilevanza degli investimenti in OICR istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza;~~

- g.2) aree geografiche/mercati di riferimento;
- g.3) categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. *corporate*, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;
- g.4) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. strutturati; durata media finanziaria (*duration*) e merito creditizio (*rating*) minimo della componente obbligazionaria del portafoglio; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;

g.5) possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché l'incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del comparto, se rilevante;

- h) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore: specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio; indicare la relazione esistente tra il *benchmark* prescelto e gli obiettivi del comparto; indicare ~~sinteticamente~~ l'esistenza di tecniche di gestione dei rischi del comparto, rimandando ~~per dettagli~~ alla Parte III del Prospetto informativo **per illustrazione**.

Nel caso di ~~fondi a gestione protetta o con~~ "**comparti con** garanzia di restituzione del capitale o di rendimento minimo" illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, **nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della garanzia medesima; nel caso di "comparti a gestione protetta" e** le modalità gestionali adottate **per la protezione**, rappresentando gli scenari probabilistici del rendimento atteso del comparto nell'arco temporale di riferimento e rinviando per maggiori **informazioni dettagli** alla Parte III del Prospetto Informativo (paragrafi 4 e 9.1) ^(8-ter).

- i) destinazione dei proventi. Per i comparti a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalità di distribuzione, nonché le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.

~~Illustrare sinteticamente i rischi specifici connessi alla politica di investimento del fondo (ad esempio, mediante introduzione di apposita legenda).~~

Illustrare il significato dei termini tecnici impiegati (ad esempio, *rating*, *duration*, *volatilità*) mediante introduzione di apposita legenda.

Inserire l'avvertenza «Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale».

10. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)

Descrivere sinteticamente il parametro di riferimento (c.d. "benchmark"). Il benchmark prescelto dovrà essere conforme ai principi previsti dal Regolamento Consob n. 11522/98^(8-*quater*).

Qualora il *benchmark* non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, esplicitare ~~il valore atteso della massima perdita potenziale del patrimonio del fondo~~ **in suo luogo una misura di rischio del comparto per uno specifico intervallo temporale.**

11. CLASSI DI AZIONI (eventuale)

Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive delle diverse classi di azioni emesse rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo ed al Regolamento di Gestione. Per i relativi oneri rinviare al paragrafo 12.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

12. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DELLA SICAV

12.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE

Indicare in forma tabellare l'entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (ad esempio, commissioni di ~~entrata~~ sottoscrizione, di ~~uscita~~ rimborso, di switch e spese per diritti fissi, ecc.), con specificazione della quota parte ~~massima~~ percepita in media dai collocatori^(8-quinquies). **Nei casi di adesione alla Sicav tramite Piano di accumulo, qualora l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente avvertenza che "in caso di recesso anticipato dal Piano di accumulo l'entità delle commissioni di sottoscrizione sarà superiore all'aliquota nominale indicata nel prospetto".**

Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi, beneficio di reinvestimento).

Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie ~~anche~~ di terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.

12.2 ONERI A CARICO DELLA SICAV

12.2.1 REMUNERAZIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE ONERI DI GESTIONE

Indicare in forma tabellare l'entità delle ~~commissioni~~ provvigioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali ~~commissioni~~ provvigioni di incentivo (o di performance) specificandone ~~esemplificando~~ le modalità di calcolo. Indicare la quota parte ~~massima~~ percepita in media dai collocatori^(8-sexies). Nell'ipotesi in cui il fondo investa **mediamente almeno il 10% del totale dell'attivo** in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle ~~commissioni~~ provvigioni di gestione applicate all' **dagli** OICR **sottostanti** bersaglio.

12.2.2 ALTRI ONERI

Indicare l'entità **la misura massima** degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura ~~e la rilevanza~~ degli altri oneri a carico del comparto della Sicav. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie anche di terzi (es. di restituzione del capitale investito, di rendimento, ecc.) specificarne i relativi costi.

13. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione alla Sicav, precisandone la misura massima applicabile; ~~rinviare al Regolamento di Gestione ove necessario.~~

14. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA SICAV (eventuale)

Inserire puntuale rinvio ~~disciplina contenuta al~~ **documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati disponibile su richiesta dell'investitore.** nel Regolamento di Gestione del fondo **Nel caso di abbinamento della Sicav ad un cd. conto di liquidità è sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nello Statuto sociale.**

15. REGIME FISCALE

Indicare in sintesi il **regime di tassazione del comparto** della Sicav. Per la descrizione del ~~Descrivere il regime fiscale vigente sia con~~ riguardo alle partecipazioni alla Sicav, sia con ~~riguardo al trattamento fiscale delle~~ azioni della Sicav in caso di donazione e successione, ~~rinviare alla Parte III del Prospetto Informativo.~~

~~Riportare il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.~~

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/ RIMBORSO

16. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI

Indicare sinteticamente gli elementi essenziali (es. importi minimi, prezzi di riferimento) delle modalità di sottoscrizione delle azioni della Sicav rinviano allo Statuto sociale della stessa per la puntuale descrizione di tali modalità e facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione. Menzionare la generica possibilità di sottoscrivere mediante tecniche di comunicazione a distanza, rinviano per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto paragrafo 10. le modalità di sottoscrizione del fondo ad eccezione di quelle eventualmente indicate al punto 14, facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione al fondo, e specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare sinteticamente i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998 tenuto conto di quanto precisato in nota 1.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma e rinviano alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

17. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE AZIONI

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle azioni detenute, e rinviano allo Statuto sociale della Sicav per la descrizione delle modalità le modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso, . Rinviano al paragrafo 12.1 rinviano per gli eventuali oneri al par. 7.1.

Menzionare/Descrivere, qualora prevista, la possibilità del partecipante di richiedere il rimborso programmato inserendo puntuali rinvii alla relativa norma contenuta nello Statuto sociale della Sicav. Specificare i contenuti ed i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento e rinviano alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

18. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE

Riportare la facoltà riconosciuta al partecipante di effettuare versamenti successivi e operazioni di passaggio tra i comparti contenuti di cui al presente prospetto e nel Prospetto Informativo consegnato in sede di prima sottoscrizione. Riferire tale facoltà ai comparti **successivamente inseriti nel prospetto e per i quali sia stato consegnato il prospetto semplificato**. Rinviano allo Statuto della Sicav per Riferire tale facoltà anche ai fondi **successivamente inseriti nel prospetto e per i quali sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa. Descrivere le modalità ed i termini di esecuzione di tali operazioni e rinviano al par. 12.1, rinviano per gli eventuali oneri, al riguardo previsti al par. 7.1. Indicare Specificare che la sospensiva prevista dall'articolo 30, comma 6 del Testo Unico non si applica a tali operazioni.**

-

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

19. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario delle azioni con indicazione dei quotidiani e delle eventuali altre fonti ove è possibile rilevare detto valore.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nello Statuto sociale della Sicav del fondo.

20. INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Descrivere in sintesi il diritto riconosciuto al partecipante di intervenire e votare nelle assemblee della Sicav. Indicare le modalità con cui il partecipante può esercitare tale diritto.

Evidenziare infine le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione con l'elenco delle materie da trattare in assemblea.

21. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Specificare che la Sicav S provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati storici di rischio/rendimento, al Total Expenses Ratio ed al Turnover di portafoglio riportate nella Parte II del ~~Prospetto~~ Prospetto. Evidenziare che la Sicav provvede altresì a comunicare ai partecipanti le modifiche essenziali intervenute con riguardo all'investimento. ~~La società di gestione comunicherà ai partecipanti anche le caratteristiche dei nuovi fondi gestiti ed inseriti nel prospetto informativo precedentemente consegnato.~~ Specificare che il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle azioni detenute, nei casi previsti dall'articolo 62, comma 4, lettera b), del Regolamento Consob n. 11522/98.

22. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Indicare la facoltà, riconosciuta ~~all'investitore~~ ~~chiunque sia interessato~~, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) Parte III del Prospetto Informativo – Altre informazioni sull'investimento;
- b) Statuto Sociale della Sicav;
- c) ultimi documenti contabili redatti (Rendiconto Annuale e Relazione Semestrale, se successiva)⁽⁹⁾;

~~il prospetto trimestrale della composizione e del valore del portafoglio del fondo con il saldo per strumento finanziario e la relativa movimentazione aggregata intervenuta nel periodo~~ documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione delle azioni (eventuale).

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.

Precisare che i documenti contabili della Sicav sono ~~altresì~~ inoltre disponibili presso la sede della stessa e presso la banca depositaria.

Specificare che la società può inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 20 e 21, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Specificare che le Parti I, II e III del prospetto informativo e i documenti summenzionati sub b) e c) sono altresì pubblicati nel sito Internet della Sicav. Indicare le eventuali altre tipologie di informazioni reperibili nel sito medesimo.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

«La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto Informativo semplificato».

Il Rappresentante legale
(Generalità e firma autografa)

PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO, COSTI DELLA SICAV E TURNOVER DI PORTAFOGLIO

Inserire la seguente frase:

<<La presente parte II è valida a decorrere dal^(9 bis)>>

DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DELLA SICAV

I dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna classe.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del comparto della Sicav e del benchmark nel corso degli ultimi 10 anni solari⁽¹⁰⁾.

Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore delle azioni e del benchmark nel corso dell'ultimo anno solare. Inserire la seguente avvertenza: "I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri"⁽¹¹⁾.

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto del comparto della Sicav a confronto con il benchmark nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari^{(12) (13)}.

Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del prospetto informativo, Riportare la misura di rischio ex-ante del comparto della Sicav, specificata nella Parte I del Prospetto Informativo, e la misura massima rilevata ex-post nell'ultimo anno solare.

Indicare la data di inizio del collocamento del comparto della Sicav ed il periodo previsto di durata dello stesso; del il patrimonio netto; del il valore delle azioni a fine periodo⁽¹⁴⁾ del il nominativo dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione.

TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DELLA SICAV

Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio ^(14 bis), fra il totale degli oneri posti a carico del comparto della Sicav ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER). In caso di esistenza di più classi, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse. Dare evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti oneri:

| COSTI e SPESE A CARICO DELLA SICAV | Anno | Anno | Anno |
|---|------|------|------|
| <u>Totale Provvigioni</u> | | | |
| ➤ commissioni <u>Provvigioni di gestione</u> | | | |
| ➤ commissioni <u>Provvigioni di performance/incentivo (eventuale)</u> | | | |
| <u>TER degli OICR sottostanti</u> (Commissioni di gestione degli OICR in cui il fondo investe-commento) | % | % | % |
| spese amministrative | % | % | % |
| <u>Compenso e spese di custodia banca depositaria</u> ^(14-ter) | % | % | % |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio della Sicav | % | % | % |
| Spese legali e giudiziarie | % | % | % |
| <u>Spese di pubblicazione</u> | % | % | % |
| Altri oneri gravanti sulla Sicav (specificare) | % | % | % |
| TOTALE | % | % | % |

Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del comparto della Sicav né degli oneri fiscali sostenuti. Evidenziare inoltre che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (operare rinvio alla Parte I, Sez. C), par. 12.1).

Specificare che ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell'ultimo anno, nonché sulle provvigioni di gestione trasferite ai collocatori, sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del fondo (Parte C), Sezione IV, Paragrafo IV.3.

Nell'ipotesi in cui il del comparto investa almeno il 10% del totale attivo in OICR, il TER deve essere calcolato come rapporto percentuale fra ~~il TER dei singoli OICR bersaglio ponderate per la frazione di patrimonio in esso investita ed il patrimonio netto medio del fondo.~~

- **la somma degli oneri direttamente posti a carico del comparto della Sicav e quelli indirettamente sostenuti attraverso l'investimento nei singoli OICR sottostanti stimati sulla base del rispettivo TER e ponderati per la frazione di patrimonio in essi investita e**

- **il patrimonio netto medio del comparto della Sicav.**

Nella quantificazione degli oneri occorre tenere conto delle eventuali commissioni di sottoscrizione e di rimborso degli OICR **sottostanti** ~~bersaglio~~.

Ove il TER di uno o più OICR **sottostanti** ~~bersaglio~~ non sia disponibile è necessario **si potrà in alternativa** ~~rappresentare:~~ **utilizzare, per gli OICR sottostanti, la relativa commissione di gestione, dandone opportuna indicazione;** ~~l'impossibilità di calcolare il TER nel modo sopra indicato per la relativa frazione di patrimonio gestito; le aliquote di gestione e massima applicata al patrimonio netto degli OICR bersaglio.~~

TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL COMPARTO DELLA SICAV.

Indicare il tasso di movimentazione del portafoglio del comparto della Sicav (c.d. turnover) per ciascun anno solare dell'ultimo triennio ^(14-quater) espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle azioni della Sicav, e il patrimonio netto medio su base giornaliera comparto. Illustrare sinteticamente il significato economico dell'indicatore.

Indicare, per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della Sicav.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dallo Statuto sociale.

Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna delle Parti I e II del Prospetto Informativo ~~nell'ambito delle operazioni di~~ **prima della** sottoscrizione e la facoltà dell'investitore di richiedere la Parte III del Prospetto medesimo e lo Statuto sociale.

Specificare il comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione.

Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6 del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti riportati nel Prospetto Informativo (vedi nota 1).

~~Indicare, con riferimento alle tipologie di oneri previste nella Parte I del Prospetto Informativo, la misura corrisposta al collocatore per il fondo/comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione.~~

PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ALTRE INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Riportare la denominazione della Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire le seguenti indicazioni:

«La presente Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo relativo all'offerta pubblica di azioni della Sicav... ».

«La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Parte III che è valida a decorrere dal ...⁽¹⁵⁾.».

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SICAV

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una presentazione delle attività esercitate e del gruppo di appartenenza; gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; sintesi delle attività effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; la sede sociale e quella amministrativa principale, se diversa; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale iniziale; gli azionisti che detengono una percentuale del capitale pari o superiore a quella prevista a norma dell'articolo 14, comma 2, del d. lgs. n. 58/98; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della Sicav; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della società.

2. IL COMPARTO DELLA SICAV

Inserire le seguenti precisazioni in ordine al comparto della Sicav oggetto di illustrazione: indicare l'inizio dell'operatività; evidenziazione delle variazioni nella politica di investimento seguita e delle sostituzioni operate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione; data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sullo Statuto sociale e del relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; con riguardo al *benchmark* adottato per il comparto descrizione dei criteri di costruzione del/degli indice/i componenti, **con specificazione della frequenza del c.d. ribilanciamento**, del trattamento dei flussi di cedole/dividendi e altri diritti, della valuta di origine ed eventualmente del tasso di cambio utilizzato (es. BCE, Reuters, ecc.) per esprimere i valori del/degli indice/i nell'unità di conto domestica, delle fonti informative ove possono essere reperite le relative quotazioni (indicazione del/degli *index-ticker*, del *data-type* e dell'*Info-Provider*); società a cui, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con specificazione dell'oggetto della

delega; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

3. LE CLASSI DI AZIONI (eventuale)

Illustrare le caratteristiche distintive delle diverse classi di azioni emesse.

4. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA (eventuale)

Indicare nel caso di comparto garantito il/i soggetti che sono obbligati alla restituzione del capitale e/o al riconoscimento del rendimento minimo. Illustrare lo schema contrattuale allo scopo utilizzato.

5. I SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO.

Indicare denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa **(è consentito il rinvio ad apposito allegato).**

6 . LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

~~Indicare sinteticamente il contenuto rilevante della convenzione tra la Società di Gestione del fondo e la banca depositaria, Specificando le altre spese e costi previsti a carico del fondo diversi dagli oneri di cui al punto 12.2.2 della Parte I del Prospetto informativo.~~

7. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI

Indicare i soggetti che eseguono sui diversi mercati le operazioni disposte per conto della Sicav.

8. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso; relativi oneri a carico della Sicav.

B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

9. Illustrare le tecniche adottate per la gestione dei rischi di portafoglio del comparto **in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento delineati nella Parte I, Sez. B, par. 9 del Prospetto Informativo.**

9.1 Nel caso di comparto protetto e/o garantito descrivere le modalità gestionali adottate e illustrare con esempi numerici gli scenari di rendimento per differenti ipotesi di andamento dei mercati di investimento.

In particolare, dovranno essere esplicitati i seguenti elementi:

- la tipologia del rischio di posizione che si intende immunizzare, con specifica evidenza della componente collegata ad eventi straordinari;
- le modalità di immunizzazione del rischio, se realizzata attraverso tecniche gestionali e, quindi, tesa alla limitazione della probabilità di conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto accessorio e, quindi, volta alla eliminazione di tale probabilità;
- il periodo di immunizzazione e l'eventuale possibilità di rinnovo a scadenza;
- il periodo di sottoscrizione valido ai fini dell'immunizzazione del rischio e la rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio/rendimento dell'investimento nelle azioni della Sicav;
- le eventuali condizioni contrattuali di efficacia dell'immunizzazione.

C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE

10. LA SOTTOSCRIZIONE E IL RIMBORSO DELLE AZIONI

Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire le previsioni previste dalla comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000.

~~Illustrare~~ **Indicare l'esistenza di** e-procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti alla Sicav e scoraggiare pratiche abusive.

Illustrare il contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

D) REGIME FISCALE

11. IL REGIME FISCALE

Indicare l'imposizione sul risultato di gestione della Sicav e descrivere il regime fiscale vigente con riguardo sia alle partecipazioni alla Sicav, sia al trattamento fiscale delle azioni in caso di donazione e successione.

E) CONFLITTI DI INTERESSE

12. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Indicare gli eventuali limiti, inseriti nello Statuto Sociale ed ulteriori rispetto ai limiti quantitativi posti dalla legge e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, che la Sicav, in ordine ai rapporti di gruppo, intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

Inserire le indicazioni richieste dall'articolo 49 del regolamento Consob n. 11522/98 con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi e ~~descrivere sinteticamente~~ **indicare l'esistenza di** le-procedure di gestione di tali situazioni.

In particolare, indicare **la tipologia dei** soggetti con i quali sono stati stipulati dalla Sicav ~~eventuali~~ accordi di riconoscimento di utilità e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi. Rinvia al rendiconto periodico di gestione della Sicav per la ~~puntuale~~ descrizione **per macro categorie** delle ~~modalità di impiego, nell'interesse dei partecipanti al fondo, delle~~ utilità ricevute in virtù di tali accordi **e del relativo valore monetario**. Precisare che la Sicav si impegna ad ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi [da concordare con Banca d'Italia].

NOTE

(*) Schema così sostituito con delibera n.....

1. Il Prospetto Informativo può essere redatto anche con riguardo a singoli comparti appartenenti ad una Sicav multi-comparto disciplinata da un Regolamento di gestione unico. Tuttavia, nell'ipotesi di pluralità di prospetti relativi a comparti disciplinati da un unico Regolamento, si applica la sospensiva di cui all'art. 30 comma 6 del Testo Unico anche alle operazioni di passaggio tra fondi (c.d. switch). Nel caso in cui il presente schema sia utilizzato per redigere il ~~prospetto~~ Prospetto Informativo di Sicav multi-comparto, occorre evidenziare distintamente le specificità di ciascun comparto. ~~Nella suddetta ipotesi, nonché nei casi di "società promotrice" distinta dalla SGR che svolge l'attività di "gestore", di offerta di quote con abbinati altri «prodotti» o «servizi», di offerta di quote dei fondi di~~

diritto estero «non armonizzati» di cui all'articolo 42, comma 5, del Testo Unico, lo schema di prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

2. Il Prospetto Informativo deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine è importante che il Prospetto Informativo consti di limitate pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Le Parti I e II dovranno essere numerate riportando il numero totale delle pagine componenti **ciascuna di esse** (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6 ...).

3. In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del Prospetto Informativo il relativo termine iniziale di validità coinciderà con la data a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

4. Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la qualifica Assogestioni di appartenenza (es. Sicav etica, indicizzata, ecc.).

5. Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la categoria Assogestioni di appartenenza.

6. Ad esempio, "conservazione del capitale" tramite una Sicav di Liquidità Area Euro; "crescita del capitale" tramite una Sicav Azionario Europa.

7. L'orizzonte temporale, correlato allo stile gestionale e al livello di rischio del comparto, deve essere espresso in termini di anni (es. 0-1 anno per i comparti liquidità, 5-7 anni per i comparti azionari internazionali, ecc.).

8. Il grado di rischio deve essere indicato nel Prospetto Informativo in termini descrittivi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato avendo anche presente la volatilità delle azioni (scostamento quadratico medio dei rendimenti **almeno** settimanali) nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, del relativo benchmark.

8-bis. Occorre indicare la rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti in termini qualitativi ("prevalente", "significativo", "contenuto", "residuale"). In linea generale, il termine "prevalente" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 50% del patrimonio della Sicav; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine, il termine "residuale" inferiore al 10%. In legenda deve essere illustrata la suddetta scala qualitativa.

Nel caso di comparto a gestione protetta, occorre indicare: a) la quota-parte massima del patrimonio del comparto investibile in "attività" rischiose (c.d. margine di manovra), definita tramite la metodologia di protezione adottata e tenendo conto del valore finanziario del tempo in relazione all'orizzonte temporale-obiettivo di investimento; b) la percentuale di patrimonio del comparto che si intende immunizzare o il valore di protezione contrattualmente identificato (c.d. quota protetta).

8-ter. Gli scenari probabilistici di rendimento atteso del comparto sono basati sui risultati di simulazioni numeriche di rendimento su base annuale, al netto delle provvigioni di gestione e al lordo di quelle di sottoscrizione e di negoziazione, effettuate nel rispetto del principio della neutralità al rischio e avuto riguardo all'orizzonte temporale-obiettivo di investimento della Sicav medesima.

Con riguardo alle modalità di rappresentazione da prospetto, può essere fornita una rappresentazione completa degli scenari (cfr. Tab. 1) o esclusivamente lo scenario più favorevole (Scenario V).

Tab. 1. Scenari di rendimento atteso.

| N° Scenario | <u>Scenari di rendimento atteso dell'investimento nelle azioni di un comparto a gestione protetta</u> | <u>Probabilità dell'evento</u> |
|-------------|---|--------------------------------|
| I | <u>Il rendimento atteso è negativo e la protezione</u> | % |

| | | |
|-----|---|---|
| | <u>del comparto non si è realizzata.</u> | |
| II | <u>Il rendimento atteso è negativo, ma la protezione del comparto si è realizzata.</u> | % |
| III | <u>Il rendimento atteso è positivo, ma inferiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento.</u> | % |
| IV | <u>Il rendimento atteso è positivo e in linea con quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento.</u> | % |
| V | <u>Il rendimento atteso è positivo e superiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento.</u> | % |

8-quater. Per i comparti a capitalizzazione dei proventi il benchmark utilizzato dovrà possedere caratteristiche di capitalizzazione analoghe (c.d. total return).

8-quinquies. La quota-parte complessiva percepita dai collocatori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio. Per i comparti di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento.

8-sexies. Cfr. nota 8-quinquies.

9. Evidenziare che, nel caso di due o più comparti illustrati nel medesimo prospetto, i partecipanti a ciascun comparto hanno diritto di richiedere anche le scritture contabili relative agli altri comparti offerti tramite il medesimo prospetto informativo.

9-bis. In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno).

10. Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per i comparti valorizzati in un'altra valuta (ad esempio, il Dollaro), occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro. Nel caso in cui il comparto sia operativo da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale minore periodo, ~~con un minimo di 3 anni.~~ Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si procede all'azzeramento delle performance passate. Analogamente, la società può richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso di cambiamento della società che gestisce. Il benchmark andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto.

11. Il grafico deve essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile l'andamento del comparto della Sicav per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento del benchmark specificando che non è indicativo delle future performance del comparto.

12. Cfr. nota n. 10.

13. Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore delle azioni e quello del benchmark riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a 3 e 5 anni, occorre altresì evidenziare che la performance del comparto della Sicav riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. Detto benchmark può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al comparto della Sicav.

14. Cfr. nota n.-109.

14-bis. Per i comparti con chiusura dell'esercizio contabile non coincidente con l'anno solare, le SGR possono indicare il TER calcolato sulla base dei dati riferiti agli ultimi tre esercizi chiusi prima dell'aggiornamento annuale del prospetto.

14-ter. Si tratta del compenso per lo svolgimento delle funzioni di banca depositaria ai sensi di legge, nonché delle spese legate alle attività generali di settlement e di tenuta conti svolte dalla banca medesima per conto dei singoli OICR.

14-quater. In sede di prima applicazione può essere riportato solo il dato relativo all'ultimo anno.

15. La Parte III deve essere predisposta per la prima volta in occasione della redazione del primo prospetto informativo con la medesima data di validità. Successivamente, la Parte III deve essere tempestivamente aggiornata al variare dei dati riportati e deve essere contestualmente inviata alla Consob con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.

IV) SCHEMI 10, 11 E 12 - Prospetti informativi di sollecitazione e/o quotazione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo chiuso, immobiliare di tipo chiuso e immobiliare ad apporto di beni.¹

PARTE I

Sezione A – Informazioni generali

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 3

Con riferimento ai soli schemi 11 e 12, si richiede di indicare, tra le controparti con cui è possibile effettuare operazioni cd. “in conflitto di interesse”, ai sensi dell’art. 12-*bis*, comma 4, d.m. 24 maggio 1999, n. 228, anche i soggetti appartenenti al gruppo dei soci della SGR che gestisce il fondo immobiliare.

La medesima richiesta di modifica è stata avanzata con riferimento al contenuto del **paragrafo 30**, Sezione F, Parte I dei predetti schemi di prospetto informativo.

VALUTAZIONI CONSOB

La richiesta di modificare il **paragrafo 3** (ma anche il **paragrafo 30**) può essere accolta, risultando fondata sulla lettura dal combinato disposto delle lettere a) e c) del comma 4 dell’art. 12-*bis*, d.m. n. 228/1999, nonché da un’espressa previsione nel senso prospettato contenuta nel paragrafo 1, punto b) del Provvedimento della Banca d’Italia 27 agosto 2003 che ha dato attuazione a tali disposizioni ministeriali.

Sezione B – Informazioni sull’investimento

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 5

Si propone di non richiedere una specifica indicazione dei “*divieti posti dalla normativa vigente nell’attività di investimento*” del fondo chiuso.

Paragrafo 6

Si propone, inoltre, di modificare il contenuto del paragrafo 6, precisando che i criteri di valutazione delle attività del fondo sono riportati nella “*nota integrativa del rendiconto del fondo*” e specificando che “*in apposite schede informative della (medesima) sono fornite indicazioni dettagliate in ordine alle attività non quotate del fondo*”. Si richiede, pertanto, di eliminare l’attuale rinvio alle schede sui singoli investimenti contenute nel rendiconto annuale

¹ Negli schemi 10, 11 e 12 proposti in prima consultazione, che si riportano di seguito al commento alle osservazioni ricevute, le integrazioni relative alla presente consultazione sono state evidenziate in grassetto/corsivo/sottolineato, mentre le eliminazioni rispetto al testo proposto in prima consultazione sono state apportate utilizzando il segno barrato. Si fa presente che, tra tali modifiche, vi sono non solo quelle scaturite dalle osservazioni ricevute e accettate, ma anche alcune limitate modifiche di carattere formale ovvero dovute ad esigenze meramente sistematiche.

e nella relazione semestrale e alla relazione degli amministratori che correda il rendiconto annuale.

VALUTAZIONI CONSOB

Con riferimento al **paragrafo 5**, nell'evidenziare che le informazioni sui divieti normativi assumono una certa rilevanza nel caso di fondi chiusi, si concorda con la necessità – sottesa all'osservazione sopra riportata - di evitare appesantimenti informativi meramente riproduttivi di normative a disposizione degli investitori. Si ritiene, pertanto, preferibile prevedere un rinvio alla lettura dei testi normativi in materia.

La richiesta di modificare il **paragrafo 6** è, invece, condividibile, perché considera che nella bozza di regolamento unico in tema di risparmio gestito - di prossima emanazione da parte della Banca d'Italia - è previsto che tali criteri siano esplicitati nella nota integrativa del rendiconto di gestione.

Sezione C – Informazioni economiche (oneri, agevolazioni, regime fiscale)

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 7.2

Limitatamente allo **schema 10**, si suggerisce di inserire nel **1° capoverso**, con riferimento agli oneri a carico del fondo connessi all'attività espletata dalla SGR, la specifica che trattasi di oneri *“per la gestione [e quotazione] del fondo”* e di inserire in nota la seguente frase: *“Qualora l'ammontare della commissione di gestione sia parametrato alla variazione registrata da un predeterminato parametro di riferimento, indicare il parametro di riferimento, sintetizzando le indicazioni relative al meccanismo di calcolo”* (nuova nota 8). Tali precisazioni sono giustificate da esigenze di uniformità con quanto previsto negli ulteriori schemi di prospetto dei fondi chiusi (schemi 11 e 12).

Si richiede di inserire nel **2° capoverso** l'inciso *“ove possibile”*, al fine di tenere in considerazione che gli oneri ivi indicati (ad. esempio, oneri per consulenza da parte di *advisor*) possono essere non ancora noti al momento della prima sollecitazione delle quote.

VALUTAZIONI CONSOB

Entrambe le modifiche possono essere apportate al **paragrafo 7.2**, perché condivisibili per le motivazioni che le supportano.

Sezione D – Informazioni sulle modalità di sottoscrizione, rimborso e liquidazione delle quote del fondo

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 10

Si richiede di indicare in sintesi le caratteristiche delle diverse classi di quote emesse rinviando, per maggiori informazioni, al regolamento di gestione del fondo e, per i relativi oneri, al paragrafo 7 della Parte I.

Paragrafo 11

In conformità con quanto previsto dall'art. 14, comma 4, d.m. 228/1999, si chiede di riformulare il **5° capoverso**, precisando che è il ridimensionamento del fondo non è soggetto all'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia, ma deve essere soltanto comunicato a quest'ultima.

Paragrafi 12 e 14

Si richiede di sostituire il riferimento ai "quotidiani" con quello ai "mezzi di comunicazione", al fine di semplificare gli oneri per le società di gestione.

VALUTAZIONI CONSOB

La modifica proposta con riguardo al **paragrafo 10** non trova riscontro nella realtà attuale, caratterizzata dall'assenza di una distinzione per classi delle quote emesse dai fondi chiusi mobiliari e immobiliari. Tuttavia, nulla sembra escludere in linea di principio tale eventualità che, ad ogni modo, si ritiene sia già stata considerata nella redazione paragrafo in discorso, ove è richiesto di indicare le "caratteristiche delle quote" oggetto di sollecitazione e/o quotazione.

Le modifiche relative ai **paragrafi 11, 12 e 14** possono essere accolte per le ragioni rappresentate in sede di osservazioni ricevute.

Sezione E – Informazioni aggiuntive

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 15

Con riferimento alle modalità di pubblicazione del valore della quota, si richiede di sostituire il riferimento ai "quotidiani" con quello ai "mezzi di comunicazione", per esigenze di semplificazione e riduzione degli oneri connessi a tale adempimento.

Paragrafo 16

In conformità con quanto previsto nella regolamentazione della Borsa Italiana S.p.A., si richiede di riformulare la norma contenuta nel **2° capoverso** in modo da precisare che "la quotazione è subordinata ad un'istruttoria" dell'Autorità di gestione del mercato di quotazione ed evidenziando che "il valore della quota negoziata sul mercato regolamentato potrà differire dal relativo NAV".

VALUTAZIONI CONSOB

Alla richiesta modifica del **paragrafo 15** non può farsi seguito. Infatti, la previsione secondo cui il valore della quota deve essere pubblicato su un quotidiano (avente adeguata diffusione nelle zone di commercializzazione del fondo) contiene una norma generale valevole per tutti i fondi comuni d'investimento. In tal senso, sia nel Provvedimento 1° luglio 1998, sia nella bozza di regolamento unico in tema di risparmio gestito, la Banca d'Italia ha individuato nella "pubblicazione sul quotidiano" la prima e indispensabile modalità di pubblicità del valore della quota, mentre altre modalità sono soltanto eventuali ed aggiuntive (art. 39, comma 2, lett. h), d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58). Peraltro, l'esigenza di semplificare o ridurre gli oneri delle società di gestione connessi alla pubblicazione sul quotidiano pare – nel caso dei fondi

chiusi, che valorizzano la quota ogni semestre – poter cedere di fronte alla necessità di garantire a tutti gli investitori un’informazione certa e di facile accessibilità.

Si condividono, invece, le modifiche proposte con riferimento al **paragrafo 16**, ma con la precisazione che, per effetto della quotazione, il valore della quota negoziata sul mercato regolamentato differisce necessariamente - e non, “*potrà differire*” - dal relativo NAV.

Sezione F – Informazioni sui soggetti che partecipano all’operazione, conflitti di interesse e rapporti con parti correlate

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafi 25 e 26

Si propone di specificare che: a) le informazioni richieste dai paragrafi in questione devono essere fornite soltanto in via eventuale, al fine di tener conto della possibilità che il fondo decida di non quotarsi e non abbia, pertanto, nominato uno *specialist* o *sponsor*; b) tali informazioni devono essere riportate soltanto “*ove possibile*”, in quanto già noti al momento della prima sollecitazione.

Paragrafo 28

A fini di completezza e di conformità con quanto previsto dall’art. 12, comma 3, d.m. 228/1999, è stato richiesto, con esclusivo riferimento allo schema 10, di integrare il **2° capoverso**, specificando che il patrimonio del fondo non può essere investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della società di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3% del fondo.

Paragrafi 30 e 31

Con riferimento ai soli schemi 11 e 12 relativi al prospetto dei fondi immobiliari, è stato, infine, proposto di richiedere una specifica descrizione dell’eventuale *lock-in* nei casi di fondi che possano effettuare operazioni cd. “in conflitto di interesse”, ai sensi dell’art. 12-*bis*, comma 4, d.m. 228/99.

VALUTAZIONI CONSOB

La *ratio* della modifica dei **paragrafi 25 e 26** è sicuramente condivisibile e, a ben vedere, è stata considerata già in sede di prima consultazione. Infatti, tali paragrafi sono stati inseriti tra parentesi quadre e, quindi, in virtù di quanto precisato in nota 1, dovranno essere riportati soltanto nel caso in cui gli schemi in commento venissero utilizzati per la redazione del prospetto di quotazione.

La modifica del **paragrafo 28** può essere accolta, perché contribuisce a precisare il *set* informativo richiesto in tale paragrafo.

La proposta di modifica riguardante i **paragrafi 30 e 31** è da valutare positivamente, seppur nella considerazione che, in tali paragrafi, è già richiesta l’indicazione delle cd. “cautele” – evidentemente da intendersi tale anche la clausola di *lock-in* – che i fondi sono tenuti ad osservare nel caso in cui effettuano operazioni cd. “in conflitto di interesse”, ai sensi dell’art. 12-*bis*, comma 4, d.m. 228/99.

PARTE II

FRONTESPIZIO

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Si richiede di precisare – come già previsto nella Parte I – che gli schemi riguardano la redazione del prospetto informativo relativo all’*“offerta pubblica [e/o quotazione] di quote”* di fondi chiusi e non all’*“offerta pubblica [o quotazione] di quote”*.

VALUTAZIONI CONSOB

La richiesta può essere accolta.

SEZIONE A – Informazioni su sollecitazione, emissioni successive/rimborsi anticipati di quote e quotazione

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 1

Si propone di eliminare il riferimento alla possibilità di sottoscrizione mediante “conferimento di beni”, dal momento che la stessa non è contemplata per i fondi mobiliari chiusi dal d.m. 228/1999.

VALUTAZIONI CONSOB

L’osservazione relativa al **paragrafo 1** è accolta.

Sezione B – Informazioni sul fondo

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 4

Si propone di eliminare dal **2° capoverso** il riferimento al rendiconto “annuale”, potendo tale documento essere redatto anche con diversa cadenza in occasione della distribuzione dei proventi del fondo.

Si richiede, inoltre, di eliminare:

- a) le informazioni relative agli effetti che, sulla composizione e sul valore del fondo, sono stati determinati da fatti rilevanti eventualmente intervenuti tra la pubblicazione del più recente documento contabile del fondo e la redazione della Parte II del prospetto (**6° e 7° capoverso**);
- b) nel caso in cui gli effetti determinati dalle operazioni/fatti *sub a)* siano significativi, la necessità di predisporre un apposito prospetto contabile (**8° capoverso**);
- c) l’indicazione secondo cui la messa a disposizione del pubblico delle informazioni sui prestiti assunti per i rimborsi anticipati deve avvenire secondo le stesse modalità e nei medesimi luoghi ove è disponibile il prospetto informativo (**9° capoverso**);

d) con esclusivo riferimento allo schema 12, l'indicazione dell'avvenuta messa a disposizione del pubblico del certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi prevista dall'articolo 14-*bis*, comma 2, della legge n. 86 del 1994 (**10° capoverso**).

VALUTAZIONI CONSOB

L'osservazione relativa al **2° capoverso** è da condividersi.

Non si concorda, invece, con le osservazioni relative al **6°** e **7° capoverso**, perché anche situazioni che non rientrano nell'attività gestoria (tipica) del fondo possono risultare rilevanti a fini informativi, laddove determinano una modifica significativa della composizione e del valore del fondo e necessarie in una fase – compresa, appunto, tra la pubblicazione dei documenti contabili del fondo e la redazione della Parte II – in cui occorre coprire un *gap* informativo dovuto all'assenza di documenti contabili.

Per le medesime ragioni non è possibile aderire alla richiesta di modificare l'**8° capoverso** del paragrafo 4. Il prospetto contabile ivi richiesto – già previsto dai vigenti schemi di prospetto – consente di fornire un quadro completo e maggiormente chiaro della situazione patrimoniale e del valore del fondo che tenga conto delle informazioni rilevanti eventualmente intervenute nel menzionato periodo temporale.

La modifica del **9° capoverso** è, invece, da accogliere positivamente, atteso che l'informativa sui prestiti assunti per i rimborsi anticipati segue le regole sancite nell'art. 27-*bis* e non quelle sancite per la diffusione del prospetto informativo, ed è già disciplinata nel paragrafo 17 degli schemi in commento.

La modifica del **10° capoverso** dello schema 12 non può essere accolta perché si riferisce ad un'informazione rilevante da fornire al pubblico laddove si tratti di fondo immobiliare a prevalente apporto pubblico.

Sezione C – Informazioni economiche (dati storici e costi sostenuti)

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 7

Nel **2° capoverso** si propone di illustrare l'andamento del valore della quota dei fondi chiusi utilizzando un grafico lineare, piuttosto che un istogramma e, inoltre, che vengano evidenziate le eventuali distribuzioni dei proventi effettuate nel corso degli anni precedenti (da non intendersi quali anni solari).

Nel **3° capoverso** si richiede di illustrare con un istogramma i “rendimenti” degli anni antecedenti l'eventuale riapertura delle sottoscrizioni.

Nel **4° capoverso** si propone, infine, di eliminare l'indicazione del rendimento medio annuo composto sui 3 anni e di lasciare solo quello quinquennale e, con riferimento ai soli fondi immobiliari (schemi 11 e 12), se tale ultimo dato non è ancora disponibile, di riportare il rendimento medio annuo composto per il minor periodo di disponibilità, comunque non inferiore a ventiquattro mesi dal termine del periodo di richiamo degli impegni.

Le ultime due osservazioni sopra riportate sarebbero giustificate da esigenze di uniformità con quanto disposto in tema di illustrazione dei “rendimenti” dei fondi chiusi nella

Comunicazione CONSOB n. DIN/4014197 del 19 febbraio 2004 riguardante i “*Criteri operativi per la redazione degli annunci pubblicitari concernenti gli OICR chiusi italiani ed esteri offerti in Italia*”.

VALUTAZIONI CONSOB

La proposta modifica del **2° capoverso** è da valutare positivamente, concordandosi sulla maggiore efficacia illustrativa di un grafico lineare rispetto ad un istogramma, al fine di rappresentare l’andamento della quota del fondo.

È opportuno, tuttavia, che si faccia riferimento ad anni solari, onde far sì che il grafico lineare possa essere effettivamente possibile ed evitare l’utilizzo di rappresentazioni di “rendimenti” tipo *rolling*, nonché di consentire una perfetta comparabilità dei “rendimenti” stessi con i costi (par. 8) indicati nel TER (tale *ratio*, infatti, si basa su anni solari). Nel rappresentare l’andamento del valore della quota potrà, inoltre, essere precisato – utilizzando, ad esempio, un nota esplicativa – il momento in cui sono state effettuate, nel corso dell’anno, le eventuali distribuzioni dei proventi.

Con riguardo alla modifica del **3° capoverso**, si coglie la manifesta preoccupazione di fornire anche nel prospetto informativo – oltre che negli annunci pubblicitari – un’indicazione dei “rendimenti” che, calcolati pur sempre in base al NAV semestrale della quota, possano riferirsi a singoli anni solari antecedenti l’eventuale riapertura delle sottoscrizioni.

Tuttavia, già nella richiamata Comunicazione CONSOB n. DIN/4014197 del 2004, si è avuto modo di precisare – anche se con esclusivo riferimento agli annunci pubblicitari – che tale indicazione dei “rendimenti” (numerica, non grafica) è alternativa all’indicazione (numerica) del rendimento medio annuo composto ottenuto dal fondo (negli ultimi 5 anni decorsi dalla fine del semestre contabile concluso più prossimo alla data di diffusione dell’annuncio ovvero, in mancanza, nei ventiquattro mesi dal termine del periodo di richiamo degli impegni), giustificandosi evidentemente tale previsione con ragioni di opportunità connesse alla maggiore “flessibilità” del contenuto di un annuncio pubblicitario. L’indicazione in parola, pertanto, mal si adatta al contenuto del prospetto che, come noto, ha una funzione informativa più che promozionale. Ciò che è evidente laddove si consideri che, richiedendo di indicare nel prospetto i “rendimenti” dei singoli anni disponibili antecedenti le riaperture delle sottoscrizioni, potrebbe aversi, nella disponibilità del “rendimento” di un solo anno solare, un unico dato annuale costruito su due soli NAV della quota. La rappresentazione “storica” riportata parrebbe non congrua in relazione all’orizzonte temporale di lungo periodo che caratterizza i fondi chiusi e che è funzionale ad una corretta valutazione del prodotto da parte di coloro che conferiscono un mandato per la gestione collettiva nel tempo dei propri risparmi.

La modifica del **4° capoverso** può essere accolta, ritenendosi sufficiente basarsi – per rappresentare il rendimento medio annuo composto dei fondi chiusi - su un arco temporale minimo di due anni. Si precisa, tuttavia, che per le stesse ragioni esposte con riferimento alle modifiche del 2° e 3° capoverso, è opportuno che il dato rappresentato abbia come base di calcolo l’anno solare. Pertanto, è possibile riportare una rappresentazione del rendimento medio annuo composto degli ultimi 5 anni solari, in mancanza, degli ultimi 2 anni solari disponibili alla riapertura delle sottoscrizioni.

APPENDICI

OSSERVAZIONI RICEVUTE

È stato richiesto di specificare che la documentazione contabile riportata in appendice debba essere allegata al prospetto informativo unicamente laddove lo stesso sia utilizzato come prospetto di sollecitazione e quotazione, ovvero come prospetto di sola quotazione in modo che, nell'ipotesi di riapertura delle sottoscrizioni successiva alla quotazione, i documenti contabili non debbano essere più allegati al prospetto di sollecitazione.

VALUTAZIONI CONSOB

La modifica è condivisibile, ma è da ritenersi superflua perché, nelle versioni degli schemi 10, 11 e 12 diffusi in prima consultazione, è richiesto che le appendici operino soltanto nel caso in cui tali schemi siano utilizzati per la redazione del prospetto di quotazione delle quote dei fondi chiusi. Infatti, i documenti in appendice sono indicati tra parentesi quadre e, dunque, in virtù di quanto precisato in nota 1, dovranno essere riportati soltanto nel caso di quotazione o di sollecitazioni finalizzate alla quotazione.

NOTE

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Si richiede:

- nella **nota 3**, di eliminare l'espressione *“utilizzare un carattere di stampa non inferiore ad 11”*, dal momento che la leggibilità del prospetto non dipende necessariamente dal carattere utilizzato. Si potrebbe imporre, con clausola più generale, che il prospetto sia di *“agevole lettura”*;
- nella **nota 4**, di sostituire, a fini di maggiore precisione, il termine *“certificati”* con quello *“quote”*, dal momento che *“sono queste ultime a costituire oggetto di valutazione”*;
- di inserire una **nuova nota 8** nello schema 10 (cfr. osservazioni relative alla Parte I, Sezione C, paragrafo 7);
- nella **nota 10**, di specificare per maggiore chiarezza che il periodo di offerta relativo alla sottoscrizione successiva alla prima o alla quotazione non si identifica con il medesimo periodo della prima sollecitazione all'investimento;
- di inserire, in corrispondenza della proposta illustrazione con istogramma dei “rendimenti” degli anni antecedenti le eventuali riaperture delle sottoscrizioni (cfr. osservazione relativa alla Parte II, Sezione C, paragrafo 7, capoverso 3), una **nuova nota 16** ove richiedere che *“I rendimenti devono essere calcolati in base al NAV e utilizzando criteri idonei al fine di considerare i proventi distribuiti. I dati storici devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare, con adeguata evidenza, che sono al lordo degli oneri fiscali”*.

VALUTAZIONI CONSOB

Per le valutazioni riguardanti la modifica della **nota 3** si rinvia al commento effettuato con riferimento all'identica modifica proposta alla nota 2 dello schema 8 relativo al prospetto dei fondi mobiliari aperti.

Non sussistono ostacoli alla modifica delle **note 4** e **10** nel senso proposto.

La richiesta di inserire una **nuova nota 8** nello schema 10 è condivisibile per le ragioni esposte in precedenza con riferimento alla proposta modifica del paragrafo 7.2, Sezione C, Parte I del medesimo schema di prospetto dei fondi mobiliari chiusi.

Non si condivide, infine, la richiesta di prevedere una **nuova nota 16**, perché il contenuto di tale nota, in primo luogo, sarebbe riferito ai “rendimenti” dei singoli anni antecedenti la riapertura delle sottoscrizioni che, come detto, si ritiene di non ammettere e, in secondo luogo, tale contenuto è già richiesto con riferimento alle altre rappresentazioni dei “rendimenti” (paragrafo 8, Sezione C, Parte II degli schemi in commento).

* * *

SCHEMA 10
PROSPETTO **INFORMATIVO** DI SOLLECITAZIONE [E/O QUOTAZIONE]
DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
DI DIRITTO ITALIANO DI TIPO CHIUSO ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

COPERTINA

Riportare la denominazione della SGR.

Inserire la seguente intestazione:

<<Offerta pubblica [e/o quotazione ufficiale] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso...>>.

Inserire la seguente frase:

<<L'adempimento di pubblicazione del prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi>>.

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: <<Il presente prospetto si compone della "Parte I" (- Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione), della Parte II (- Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo) (e del "Modulo di **adesione sottoscrizione**")>>.

Riportare quanto di seguito indicato: <<Eventuali variazioni rispetto ai dati e alle notizie contenuti nel presente prospetto saranno illustrati in appositi supplementi allegati al prospetto stesso>>. ⁽⁴⁾

INDICE

PARTE I – CARATTERISTICHE DEL FONDO, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

<<Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o alla quotazione] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso ...>>.

• Schema così sostituito con delibera n. del 2004.

¹ Nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione o di quotazione, il prospetto subirà gli adattamenti necessari in relazione alla fattispecie concreta; saranno riportate le indicazioni previste tra parentesi [] e le informazioni nel prosieguo riportate.

² Nell'ipotesi in cui la società promotrice sia diversa dalla SGR che svolge l'attività di "gestore" ovvero nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto quote dei fondi di diritto estero «non armonizzati», di cui all'articolo 42, comma 5, del Testo Unico, lo schema di prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

³ Il prospetto deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile, affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine, è importante che il prospetto consti di un limitato numero di pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11), che devono essere numerate in formato tale da riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il singolo documento (ad esempio, pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, ecc...). **Le indicazioni riportate tra parentesi () sono eventuali.**

⁴ Nel caso **di sollecitazioni finalizzate alla quotazione o** di quotazione tale frase dovrà essere così sostituita: <<Ogni eventuale fatto nuovo, tale da influenzare la valutazione **delle quote**, che si verifichino tra la data di deposito del presente prospetto e la data di inizio delle negoziazioni, formerà oggetto di un apposito supplemento allegato al prospetto stesso>>.

<<Parte I – Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione>>.

Inserire le seguenti frasi:

<<L'Offerta di cui al presente prospetto è valida per il periodo dal ... al ... >>.⁽⁵⁾

<<Il presente prospetto è stato depositato presso la Consob in data ... >>.⁽⁶⁾

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. *La SGR e il gruppo di appartenenza*

Indicare la denominazione della società di gestione del risparmio e l'eventuale gruppo di appartenenza.

2. *Soggetti che partecipano all'operazione*

Illustrare, in sintesi, i compiti svolti da: a) SGR; b) banca depositaria; (c) soggetti che procedono al collocamento; d) società di revisione; [e) *sponsor*; f) specialista].

Rinviare alla Sezione F) per ulteriori informazioni sui soggetti che partecipano all'operazione.

3. *Il fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso*

Illustrare sinteticamente la natura giuridica, le caratteristiche essenziali e la funzione economica del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso.

Indicare la denominazione, la data di istituzione nonché la durata e, se previsti, i casi di liquidazione anticipata del fondo. Rinvia al par. 1 della Parte II per informazioni su ammontare del fondo, numero delle quote e relativo valore nominale.

Indicare in sintesi:

a) se sono possibili emissioni successive di quote anche in coincidenza con i rimborsi anticipati; in caso positivo, rinviare **al par. 14** al par. 2 della Parte II per le modalità e i termini di effettuazione delle emissioni successive/rimborsi anticipati e **al par. 2 della Parte II** per informazioni sulle emissioni/rimborsi anticipati eventualmente già effettuati;

b) se il fondo intende assumere prestiti per effettuare i rimborsi anticipati e in quale misura.

Descrivere in sintesi la disciplina della *governance* del fondo prevista ai sensi dell'art. 37, comma 2-bis, d.lgs. n. 58/98 e successivi regolamenti attuativi; rinviare per ulteriori informazioni alla specifica disposizione del regolamento di gestione del fondo.

Indicare la data di approvazione del regolamento di gestione da parte della Banca d'Italia.

4. *Rischi generali connessi alla partecipazione al fondo*

Descrivere i rischi connessi in via generale alla sottoscrizione di quote del fondo mobiliare chiuso, in relazione alla natura delle attività in cui tipicamente il patrimonio è investito, alle modalità di adesione e alla durata dell'investimento.

⁵ Tale frase non dovrà essere riportata nel caso **in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione del prospetto** di sola quotazione, ma dovrà essere riportata nel caso di fondi che prevedono un'unica emissione di quote; nel caso di fondi che prevedono più emissioni di quote **Nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione di un prospetto di sollecitazione e/o quotazione delle quote di un fondo ed, entro dodici mesi dalla pubblicazione di tale prospetto, si prevede di effettuare sollecitazioni relative a nuove emissioni di quote del medesimo fondo, nella Parte I** dovrà essere riportata, in occasione delle emissioni successive alla prima, la seguente frase: <<L'Offerta di cui al presente prospetto è valida per il periodo# indicato# nella Parte II>>.

⁶ Tale frase dovrà essere riportata soltanto nel caso di fondi che prevedono un'unica emissione di quote; nel caso di fondi che prevedono più emissioni di quote dovrà essere riportata la seguente frase: <<La **presente Parte I del presente prospetto** è stata depositata presso la Consob in data ...>>.

Rinviare al paragrafo 5 per la descrizione degli specifici rischi del fondo.

Specificare che: <<La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal regolamento di gestione che deve essere consegnato all'investitore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione>>.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

5. Politica di gestione e limiti/divieti nell'attività d'investimento

Descrivere la politica d'investimento del fondo mobiliare riportando le seguenti informazioni:

- a) finalità del fondo in relazione ai potenziali destinatari;
- b) orizzonte temporale dell'investimento consigliato al potenziale partecipante;
- c) tipologia di beni oggetto di investimento (strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, etc.);
- d) obiettivi di investimento del fondo, con particolare riguardo a:
 - l'eventuale concentrazione degli investimenti in particolari aree geografiche e le rispettive percentuali;
 - l'eventuale concentrazione degli investimenti in alcuni settori industriali e le rispettive percentuali;
 - le modalità di acquisizione (*management buy in, management buy out, etc.*) delle partecipazioni in società non quotate;
 - le caratteristiche delle società *target* (società consolidate, società in fase di *start up*, società in temporanea crisi di liquidità, etc.);
 - il periodo di detenzione attesa delle partecipazioni prima della dismissione;
 - la politica e gli strumenti di intervento nella *governance* delle società *target* (acquisizione del controllo, partecipazione a patti di sindacato);
 - le modalità di dismissione (*Initial Public Offering, vendita a controparti istituzionali*).
- e) destinazione dei proventi (nel caso di fondi a distribuzione, rinviare alle norme regolamentari in tema di criteri di determinazione e modalità di distribuzione dei proventi stessi).

Indicare, in sintesi, **Rinviare alla normativa concernente** i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente nell'attività di investimento del fondo mobiliare chiuso, nonché i limiti e i divieti assunti su base volontaria dalla SGR nella scelta degli investimenti.

Inserire l'avvertenza: <<Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale>>.

6. Valore complessivo del patrimonio del fondo

Specificare che i criteri di valutazione delle attività ~~non quotate~~ del fondo ~~risulteranno~~ sono indicati nella **nota integrativa del rendiconto del fondo** annuale e nella relazione semestrale in appendice alla Parte II del Prospetto, in apposite schede riservate ai singoli investimenti. ~~Precisare, inoltre, che i criteri di valutazione delle altre attività saranno riportati nella relazione degli amministratori che correde il rendiconto annuale.~~ **Specificare, inoltre, che in apposite schede informative della nota integrativa del rendiconto del fondo sono fornite indicazioni dettagliate in ordine alle attività non quotate del fondo.**

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (ONERI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

7. Oneri a carico del sottoscrittore e del fondo ⁽⁷⁾

7.1 Oneri a carico del sottoscrittore

⁷ La rappresentazione degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo deve avere forma tabellare, precisando la tipologia, l'importo, il meccanismo di computo, la periodicità di addebito e le modalità di prelievo.

Indicare gli oneri a carico del sottoscrittore e il meccanismo di computo degli stessi.

7.2 Oneri a carico del fondo

Indicare gli oneri a carico del fondo connessi all'attività espletata dalla SGR **per la gestione [e quotazione] del fondo**, con particolare riferimento alla commissione di gestione e alle relative modalità di determinazione⁸, nonché ai servizi resi dalla banca depositaria e dalla società di revisione incaricata.

Indicare, *ove possibile*, gli altri oneri a carico del fondo (ad es., oneri per consulenza da parte di advisor).

8. Agevolazioni finanziarie (eventuale)

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e i destinatari cui le stesse sono riservate.

9. Regime fiscale

Indicare in sintesi l'imposizione sul patrimonio del fondo.

Indicare in sintesi il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo.

Riportare sinteticamente il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO

10. Partecipazione al fondo

Indicare le modalità di partecipazione al fondo.

Indicare le caratteristiche delle quote, anche con riferimento alla disciplina concernente la dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui al d.lgs. n. 213 del 1998.

Indicare la natura dei diritti che la quota rappresenta.

11. Modalità di sottoscrizione delle quote

Indicare che l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote sono riportati nel par. 1 della Parte II.

Descrivere le modalità di sottoscrizione del fondo, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al par. 13, facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione quale unico mezzo di adesione al fondo. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998.

Indicare che il versamento di denaro relativo alle quote sottoscritte dovrà essere effettuato nel periodo, riportato nel par. 1 della Parte II, successivo alla sottoscrizione; rinviare al modulo di sottoscrizione per le modalità di pagamento. Indicare, ove previsto dal regolamento di gestione, la possibilità per la SGR di avvalersi di procedure di recupero nell'ipotesi in cui risulti insoluto il mezzo di pagamento ovvero il sottoscrittore non adempia al termine del periodo di richiamo degli impegni; rinviare alla specifica disposizione del regolamento di gestione.

Indicare le modalità dell'eventuale riparto in presenza di sottoscrizioni superiori all'offerta delle quote; rinviare alla specifica norma regolamentare per ulteriori informazioni.

Inserire riferimenti alla possibilità di recesso per il sottoscrittore qualora, alla chiusura delle sottoscrizioni, la SGR abbia chiesto l'autorizzazione **provveduto** al ridimensionamento del fondo **dandone comunicazione alla Banca d'Italia**, rinviando **Rinviare** alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui può ricorrersi al ridimensionamento e per le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso.

⁸ **Qualora l'ammontare della commissione di gestione sia parametrato alla variazione registrata da un predeterminato parametro di riferimento, indicare il parametro di riferimento, sintetizzando le indicazioni relative al meccanismo di calcolo.**

Inserire riferimenti alla possibilità per la SGR di aumentare il patrimonio del fondo nel caso in cui lo stesso sia stato sottoscritto in misura superiore all'offerta; rinviare alla specifica disposizione del regolamento di gestione.

Inserire riferimenti alla possibilità che la SGR, alla chiusura delle sottoscrizioni relative alla prima emissione, decida di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni; rinviare alla specifica norma regolamentare per la determinazione delle relative modalità di attuazione.

Indicare le modalità di invio, i termini e il contenuto della lettera di conferma.

12. Modalità e termini di rimborso delle quote

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote alla scadenza del fondo ovvero anticipatamente (del tutto o in parte). Rinviare al successivo par. 14 per le eventuali specifiche informazioni sulle modalità, criteri e termini di effettuazione dei rimborsi anticipati in coincidenza delle emissioni successive di quote.

Riportare in sintesi le modalità di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso (finale e parziale), rinviando per gli eventuali oneri al par. 7.1.

Indicare che la SGR, ove non abbia completato lo smobilizzo del patrimonio entro il termine di durata del fondo, può chiedere alla Banca d'Italia la concessione di un ulteriore periodo, ~~non superiore a tre anni~~, per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote.

Specificare che le modalità di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo.

Indicare i quotidiani **mezzi di comunicazione**, previsti nel regolamento di gestione, **attraverso** sui quali sono pubblicate **rese noti** le modalità e i termini di espletamento delle procedure dei predetti rimborsi e dell'eventuale proroga della durata del fondo; rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti.

13. Operazioni di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza (eventuale)

Descrivere sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi di quote.

14. Modalità di effettuazione delle operazioni di riapertura delle sottoscrizioni e di rimborso anticipato delle quote (eventuale)

Nel caso in cui il regolamento del fondo preveda più emissioni di quote, indicare che non si può dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi ad emissioni precedenti. Descrivere le modalità operative e i termini di effettuazione delle emissioni successive anche in relazione alle modalità di effettuazione degli eventuali contestuali rimborsi anticipati. Indicare, in particolare, i criteri in base ai quali vengono soddisfatte le richieste nel caso di domande di rimborso eccedenti quelle di sottoscrizione e i criteri di determinazione del valore della quota.

Rinviare al par. 7.1 per gli oneri a carico dei sottoscrittori/partecipanti al fondo.

Indicare i quotidiani **mezzi di comunicazione**, previsti nel regolamento di gestione, **attraverso** sui quali vengono pubblicate **resi noti** le modalità e i termini di espletamento delle procedure di emissione successiva/rimborso anticipato di quote; rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti al fondo.

Rinviare alle specifiche disposizioni del regolamento di gestione e alla Parte II del prospetto informativo per ulteriori informazioni.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

15. Valorizzazione dell'investimento

Indicare i criteri di calcolo del valore unitario della quota, i casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del medesimo valore.

Indicare i quotidiani su i quali viene pubblicato il valore unitario della quota, la periodicità e il giorno di pubblicazione.

16. Quotazione del fondo

Inserire indicazioni circa l'eventuale obbligo di richiedere, nel periodo indicato dalla normativa vigente, la quotazione ufficiale dei certificati rappresentativi delle quote.

Inserire riferimenti sull'eventualità che **a circostanza che la quotazione è subordinata all'espletamento di una istruttoria da parte della società di gestione del mercato** la Borsa Italiana S.p.A. rifiuti la quotazione dei suddetti strumenti finanziari.

Specificare che, a quotazione intervenuta, il partecipante che non intenda attendere la scadenza del fondo, o il rimborso anticipato se previsto, potrà dismettere il proprio investimento liquidando le quote sul mercato ~~e che l'effettivo disinvestimento è subordinato al reperimento di una controparte; precisare che l'investitore potrebbe liquidare l'investimento ad un prezzo di mercato inferiore al relativo NAV,~~ **evidenziando che il valore della quota negoziata sul mercato regolamentato differisce dal relativo NAV.**

Inserire riferimenti alla circostanza che, a seguito della quotazione, la SGR, oltre agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione dei documenti contabili del fondo, è tenuta a rendere informativa al mercato in ordine all'operatività del fondo stesso secondo i contenuti e le modalità di pubblicizzazione stabiliti dalla Consob. Precisare che la SGR è obbligata a trasmettere alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa un apposito comunicato relativo ai prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo.

Rinviare al par. 3 della Parte II del presente prospetto per le informazioni specifiche sulla quotazione.

17. Informativa ai partecipanti

Indicare che la SGR provvede a mettere a disposizione dei partecipanti, anche per estratto, le informazioni sugli eventuali prestiti stipulati per il finanziamento dei rimborsi anticipati. Inserire un rinvio alle specifiche disposizioni del regolamento di gestione per ulteriori informazioni, anche concernenti la pubblicazione dell'avviso di avvenuta messa a disposizione dei predetti documenti e informazioni. Indicare le ulteriori forme di pubblicità previste dalla SGR per la diffusione di tali documenti e informazioni.

Indicare i luoghi e le modalità di diffusione da parte della SGR dei prospetti periodici del fondo previsti dall'art. 62, comma 4, lettera a), del regolamento Consob n. 11522/98.

Indicare che il partecipante può anche richiedere il prospetto riassuntivo della situazione delle quote detenute, nei casi previsti dall'art. 62, comma 4, lettera b), del regolamento Consob n. 11522/98.

18. Ulteriore informativa disponibile

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) regolamento di gestione del fondo;
- b) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva);
- c) disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione del fondo.

Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta e i termini di invio della documentazione sopra indicata.

Precisare che i documenti contabili del fondo sono altresì disponibili presso la società di gestione e presso la banca depositaria e le succursali della medesima indicate nel regolamento di gestione del fondo.

Specificare che la SGR può inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

19. Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, informazioni o di invio della documentazione a disposizione

Indicare il recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione.

Inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi e il sito *internet* a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni.

F) INFORMAZIONI SU SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE, CONFLITTI DI INTERESSE E RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

20. Società di gestione del risparmio

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede sociale nonché quella amministrativa principale, se diversa; c) la durata; d) il capitale sociale sottoscritto e versato; e) gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; f) le persone fisiche o giuridiche, se note, che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto; g) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi amministrativi, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della SGR; h) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi di controllo; i) le generalità dell'organo direttivo; j) i dati afferenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo; k) le generalità, i dati relativi alla qualificazione ed alla esperienza professionale dell'eventuale soggetto o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento; l) gli altri fondi immobiliari gestiti; m) le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; n) l'eventuale circostanza che la SGR gestisce fondi mobiliari di tipo aperto, altri di tipo chiuso e fondi pensione; o) precisare se la SGR aderisce a protocolli di autonomia promossi dalle Associazioni di categoria.

21. Deleghe di gestione (eventuale)

Indicare, con riferimento al soggetto delegato: a) la denominazione e la forma giuridica; b) l'oggetto della delega; c) le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società; d) le generalità e dati relativi alla qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo nonché dell'eventuale soggetto, o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.

[22. Soggetti che procedono al collocamento

Indicare la denominazione e la forma giuridica dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, nonché le modalità attraverso le quali operano.]

23. Banca depositaria

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

24. Società incaricata della revisione

Indicare, con riguardo sia al fondo che alla SGR, le seguenti informazioni sulla società di revisione: a) denominazione, forma giuridica e sede legale; b) estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; c) durata dell'incarico.

[25. Specialist

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare in sintesi il ruolo degli operatori specialisti rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.

26. Sponsor

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare in sintesi il ruolo dello *sponsor* rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.]

27. Altri soggetti (eventuale)

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare in sintesi il ruolo svolto.

28. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate

Descrivere i rapporti tra la SGR, gli altri soggetti che intervengono nell'operazione e i rispettivi gruppi di appartenenza.

Precisare che il patrimonio del fondo non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una società del gruppo, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. **Specificare, inoltre, che il patrimonio del fondo non può essere investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della società di gestione, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3% del fondo.**

Con riferimento alle situazioni di conflitto di interessi potenzialmente idonee a condizionare le decisioni d'investimento, indicare le procedure e i criteri utilizzati per l'individuazione preventiva delle specifiche situazioni di conflitto; le modalità e la frequenza dei controlli circa l'insorgenza di tali situazioni e, in particolare le procedure di monitoraggio dei rapporti con società del gruppo di appartenenza della SGR; le modalità di gestione delle situazioni conflittuali rilevate anche con riferimento alle procedure di *signalling* agli organi decisionali.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

<<La SGR si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente prospetto informativo>>.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE⁹
(generalità e firma autografa)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo ~~domanda~~ **di sottoscrizione** vanno riportati gli elementi che, a termini del regolamento di gestione, devono essere indicati nello stesso. Nel modulo ~~domanda~~ **di sottoscrizione**, inoltre, occorre indicare:

- a) la dicitura che il modulo è parte integrante e necessaria del prospetto informativo;
- b) l'obbligo di consegna del prospetto informativo nell'ambito delle operazioni di adesione;
- c) in grassetto, la facoltà per il sottoscrittore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998;
- d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta.

PARTE II - INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA SOLLECITAZIONE [O QUOTAZIONE], COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO, DATI STORICI DI ANDAMENTO E COSTI DEL FONDO

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

<< Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o alla quotazione] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso...>>.

<<Parte II – Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o alla quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo>>.

⁹ Nel caso di quotazione dovranno altresì essere riportate le generalità e la firma autografa del Presidente del collegio sindacale.

Inserire le seguenti frasi:

<<L'Offerta di cui al presente prospetto è valida per il periodo dal ... al ... >>. ⁽¹⁰⁾

<<La presente Parte II è stata depositata presso la Consob in data ...>>. ⁽¹¹⁾

A) INFORMAZIONI SU SOLLECITAZIONE, EMISSIONI SUCCESSIVE/RIMBORSI ANTICIPATI DI QUOTE E QUOTAZIONE

1. Informazioni specifiche sulla sollecitazione

Indicare l'ammontare del fondo, il numero delle quote e il relativo valore nominale.

Indicare l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote.

Indicare il periodo durante il quale dovrà essere effettuato il ~~versamento/conferimento di beni~~ **pagamento** relativo alle quote sottoscritte.

2. Informazioni sulle emissioni successive/rimborsi anticipati di quote (eventuale)

Inserire le seguenti informazioni sulle emissioni/rimborsi di quote già effettuate:

- a) numero e valore delle quote emesse/rimborsate;
- b) ammontare del patrimonio del fondo per effetto delle emissioni/rimborsi effettuati;
- c) ammontare ~~in~~ **in** misura assoluta e in percentuale rispetto al valore del fondo, forme tecniche e modalità di estinzione dei prestiti assunti per far fronte ai rimborsi anticipati.

Indicare le modalità e i termini per le emissioni di quote successive precisando i rapporti con gli eventuali rimborsi anticipati da svolgere contestualmente.

3. Informazioni sulla quotazione (eventuale)

Specificare gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione degli strumenti finanziari ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, indicando tale data.

Indicare: a) i dati riguardanti il classamento delle quote al momento dell'ammissione a quotazione in percentuale del patrimonio sottoscritto, distinguendo tra investitori istituzionali (nominativamente indicati) e persone fisiche (numero); b) il mercato di negoziazione delle quote; c) le modalità di negoziazione delle quote.

Evidenziare eventuali rilievi o giudizi negativi espressi dalla società di revisione sul bilancio di esercizio della SGR o sul rendiconto del fondo e fornire menzione dei contenuti dei citati rilievi.

B) INFORMAZIONI SUL FONDO

4. Composizione del patrimonio del fondo e indirizzi gestionali ⁽¹²⁾

¹⁰ Il periodo di offerta dovrà coincidere con quello riportato nella Parte I nel caso di fondi che prevedono un'unica emissione di quote. Nel caso di fondi che prevedono emissioni successive di quote, invece, tale periodo di offerta coinciderà con quello riportato nella Parte I in occasione della prima emissione di quote. L'indicazione del periodo d'offerta non andrà riportata nel caso di quotazione. **Tale frase non dovrà essere riportata nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione del prospetto di sola quotazione. L'indicazione del periodo di offerta varierà in occasione della pubblicazione della Parte II modificata per le sollecitazioni relative alle nuove emissioni di quote da effettuare entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo prospetto di sollecitazione e/o quotazione.**

¹¹ Tale frase dovrà essere riportata soltanto nel caso di fondi che prevedono più emissioni di quote **successive a distanza inferiore ai dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo prospetto.** In tal caso **Nei restanti casi,** la data di deposito **della Parte II sarà** coinciderà con quella **di deposito del prospetto** riportata nella Parte I soltanto in occasione del primo deposito del prospetto.

¹² Se il prospetto viene predisposto per la prima sollecitazione di quote, nel presente paragrafo occorrerà soltanto evidenziare e commentare i principali fattori macro-economici che possono condizionare l'andamento del fondo, con indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

Indicare, relativamente agli investimenti in strumenti finanziari non quotati, gli obiettivi di investimento con riferimento ai criteri seguiti nell'individuazione degli ambiti di specializzazione, con particolare riguardo ai settori di attività, alle aree geografiche ed alla tipologia delle imprese in cui sono stati o saranno effettuati gli investimenti medesimi.

Ove la società di gestione abbia già pubblicato una relazione semestrale ovvero un rendiconto annuale del fondo, inserire anche un rinvio a tale documentazione. Inserire indicazioni di sintesi, anche mediante rappresentazione grafica, riguardanti la composizione del patrimonio del fondo.

Relativamente agli investimenti in strumenti finanziari non quotati, fornire, oltre al numero di azioni che compongono il capitale dell'emittente, i seguenti indicatori, aggiornati alla data dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero, se redatta e se più recente, dell'ultima relazione semestrale dell'emittente medesimo: utile netto per azione, *cash-flow* per azione, patrimonio netto contabile per azione. Fornire inoltre, relativamente agli investimenti significativi in altri strumenti finanziari, un elenco dettagliato contenente, per ciascuno strumento finanziario, la quantità e la relativa valorizzazione.

Laddove risultino poste in essere per importi rilevanti operazioni di copertura dei rischi di portafoglio, fornire dati quantitativi che consentano di individuare la significatività di tali operazioni ed i connessi impegni a carico del fondo.

Fornire informazioni su debiti finanziari e altre passività del fondo, indicando la finalità e la struttura dei prestiti accessi a favore del fondo, la misura del prestito e relativo onere a carico del fondo, i soggetti finanziatori, le forme tecniche del finanziamento, le garanzie rilasciate e le modalità di estinzione, avendo presente i connessi vincoli gestionali (coerenza con il programma di attività).

Con riferimento al periodo intercorrente tra la data cui si riferisce il più recente documento contabile e quella di redazione della presente Parte II, inserire indicazioni dettagliate su:

- a) ~~effettuazione di~~ operazioni di investimento e disinvestimento e assunzione di prestiti;
- b) ogni fatto di rilievo intervenuto suscettibile di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo.

Evidenziare gli effetti che tali operazioni e/o fatti hanno sulla composizione e sul valore del fondo, nonché gli eventuali altri effetti economici e patrimoniali.

Qualora tali operazioni e/o fatti siano suscettibili di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo, dovrà essere inserito un prospetto contabile aggiornato avente almeno il medesimo contenuto della relazione semestrale.

~~Indicare l'avvenuta messa a disposizione del pubblico, con le stesse modalità e nei medesimi luoghi ove è disponibile anche il prospetto informativo, delle informazioni dei prestiti stipulati per i rimborsi anticipati.~~

Evidenziazione e commento dei principali fattori macro-economici che possono condizionare l'andamento del fondo, con indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

Elencare i rischi specifici connessi agli investimenti del fondo (ad esempio, rischi inerenti al profilo reddituale delle società in cui investe il fondo, all'ambito geografico, settore industriale, all'eventuale utilizzo della leva finanziaria, ecc...).

Inserire indicazioni sull'esistenza e sullo stato di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrari che possano avere, o abbiano avuto di recente, effetti rilevanti sull'attività del fondo.

5. *Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate*

Indicare i dati "sensibili", sotto il profilo delle situazioni di conflitto d'interessi, conosciuti dalla SGR in relazione agli investimenti effettuati con specifico riferimento a:

- rapporti di partecipazione (anche reciproca), di finanziamento o d'affari in essere, al momento dell'effettuazione delle singole operazioni, tra società *target*, da un lato, e SGR, società del gruppo di appartenenza della SGR o società comunque ad essa collegate, dall'altro;
- soggetti che esercitano, anche indirettamente, il controllo sulle società-*target*;

- quote del fondo detenute dalle società-*target*, al momento dell'effettuazione delle singole operazioni;
- investimenti effettuati con fondi della medesima società di gestione o di altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari;
- investimenti effettuati con altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari;
- investimenti effettuati in società legate da rapporti di partecipazione o d'affari all'*advisor* che ha segnalato al fondo l'operazione.

Indicare i dati "sensibili", sotto il profilo delle situazioni di conflitto d'interessi, conosciuti dalla SGR in relazione alle operazioni di disinvestimento rilevanti, non realizzate su mercati regolamentati con specifico riferimento a:

- rapporti di partecipazione (anche reciproca), di finanziamento o d'affari in essere, al momento dell'effettuazione delle singole operazioni, tra cessionari⁽¹³⁾, da un lato, e SGR, società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, dall'altro;
- quote del fondo detenute dai cessionari;
- decisioni contestuali di disinvestimento assunte dagli altri soggetti partecipanti al capitale della società-*target*.

Indicare gli specifici strumenti di *monitoring* e di intervento nella *governance* (ivi compresi gli eventuali patti di sindacato) delle società-*target*.

Inserire indicazioni sugli eventuali interessi dei dirigenti e degli amministratori della SGR nell'attività del fondo e riportare le indicazioni, richieste dall'art. 49 del regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con i soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.

6. Informazioni sulle decisioni assunte dagli organi del fondo

Inserire informazioni sintetiche sulle decisioni assunte dagli organi del fondo ai sensi dell'art. 37, comma 2-*bis*, d.lgs. n. 58 del 1998 e successive disposizioni attuative.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (DATI STORICI E COSTI SOSTENUTI)

7. Dati storici sull'andamento del fondo

Riportare la denominazione del fondo.

Illustrare con un grafico ~~a barre~~ **lineare** l'andamento del valore della quota del fondo nel corso degli anni solari antecedenti l'ultima eventuale riapertura delle sottoscrizioni.⁽¹⁴⁾ **Evidenziare le eventuali distribuzioni dei proventi effettuate nel corso degli anni indicati.**

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto del fondo (calcolato in base al NAV) nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari.⁽¹⁵⁾

Inserire la seguente avvertenza: "I dati illustrati sono frutto di stime economiche effettuate in base ai criteri di valutazione stabiliti. Il diritto al rimborso potrà essere esercitato solo alla/e scadenza/e e alle condizioni predeterminate nel regolamento di gestione del fondo".

Riportare altresì i seguenti dati: a) data di avvio del fondo e periodo previsto di durata dello stesso; b) periodo di collocamento; c) patrimonio netto; d) ultimo valore della quota; (e) prezzo minimo e massimo e prezzo medio delle quote nell'ultimo mese di negoziazione in borsa).⁽¹⁶⁾

¹³ Persone fisiche o giuridiche.

¹⁴ I dati storici devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare con adeguata evidenza che sono al lordo degli oneri fiscali.

¹⁵ Cfr. nota precedente.

¹⁶ Le informazioni sui prezzi di mercato delle quote sono eventuali.

8. Costi del fondo

Riportare il rapporto percentuale riferito, almeno, a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo e il patrimonio medio dello stesso. Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso.

APPENDICI

[Appendice A: Rendiconto annuale del fondo relativo all'ultimo esercizio e, se più recente, Relazione semestrale del fondo relativa all'ultimo semestre.

Appendice B: Relazione di certificazione della società di revisione al rendiconto annuale di gestione del fondo relativo all'ultimo esercizio.]

SCHEMA 11 •
PROSPETTO **INFORMATIVO** DI SOLLECITAZIONE [E/O QUOTAZIONE]
DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE
DI DIRITTO ITALIANO DI TIPO CHIUSO ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

COPERTINA

Riportare la denominazione della SGR.

Inserire la seguente intestazione:

<<Offerta pubblica [e/o quotazione ufficiale] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso...>>.

Inserire la seguente frase:

<<L'adempimento di pubblicazione del prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi>>.

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: <<Il presente Prospetto si compone della "Parte I" (- Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione), della Parte II (- Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo) (e del "Modulo di **adesione sottoscrizione**")>>.

Riportare quanto di seguito indicato: <<Eventuali variazioni rispetto ai dati e alle notizie contenuti nel presente prospetto saranno illustrati in appositi supplementi allegati al prospetto stesso>>.⁽⁴⁾

INDICE

PARTE I – CARATTERISTICHE DEL FONDO, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

• Schema così sostituito con delibera n. del 2004.

¹ Nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione o di quotazione, il prospetto subirà gli adattamenti necessari in relazione alla fattispecie concreta; saranno riportate le indicazioni previste tra parentesi [] e le informazioni nel prosieguo riportate.

² Nell'ipotesi in cui la società promotrice sia diversa dalla SGR che svolge l'attività di "gestore" ovvero nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto quote dei fondi di diritto estero «non armonizzati», di cui all'articolo 42, comma 5, del Testo Unico, lo schema di prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

³ Il prospetto deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile, affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine, è importante che il prospetto consti di un limitato numero di pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11), che devono essere numerate in formato tale da riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il singolo documento (ad esempio, pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, ecc...). **Le indicazioni riportate tra parentesi () sono eventuali.**

⁴ Nel caso **di sollecitazioni finalizzate alla quotazione o** di quotazione tale frase dovrà essere così sostituita: <<Ogni eventuale fatto nuovo, tale da influenzare la valutazione **dei certificati delle quote**, che si verifichi tra la data di deposito del presente prospetto e la data di inizio delle negoziazioni, formerà oggetto di un apposito supplemento allegato al prospetto stesso>>.

<<Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o alla quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso ...>>.

<<Parte I – Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione>>.

Inserire le seguenti frasi:

<<L'Offerta di cui al presente prospetto è valida per il periodo dal ... al ... >>.⁽⁵⁾

<<Il presente prospetto è stato depositato presso la Consob in data ... >>.⁽⁶⁾

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. La SGR e il gruppo di appartenenza

Indicare la denominazione della società di gestione del risparmio e l'eventuale gruppo di appartenenza.

2. Soggetti che partecipano all'operazione

Illustrare, in sintesi, i compiti svolti da: a) SGR; b) banca depositaria; (c) soggetti che procedono al collocamento; (d) società di revisione; e) esperti indipendenti; (f) intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica d'investimento; g) intermediario presso il quale sono depositate le quote vincolate nel caso di operazioni di conferimento in conflitto di interessi; (h) sponsor; i) specialista].

Rinviare alla Sezione F) per ulteriori informazioni sui soggetti che partecipano all'operazione.

3. Il fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

Illustrare sinteticamente la natura giuridica, le caratteristiche essenziali e la funzione economica del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso.

Indicare la denominazione, la data di istituzione nonché la durata e, se previsti, i casi di liquidazione anticipata del fondo. Rinvia al par. 1 della Parte II per informazioni su ammontare del fondo, numero delle quote e relativo valore nominale.

Indicare in sintesi:

a) se sono possibili sottoscrizioni mediante conferimento di beni precisandone la natura e la tipologia;

⁵ ~~Tale frase non dovrà essere riportata nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione del prospetto di sola quotazione. , ma dovrà essere riportata nel caso di fondi che prevedono un'unica emissione di quote; nel caso di fondi che prevedono più emissioni di quote~~ **Nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione di un prospetto di sollecitazione e/o quotazione delle quote di un fondo ed, entro dodici mesi dalla pubblicazione di tale prospetto, si prevede di effettuare sollecitazioni relative a nuove emissioni di quote del medesimo fondo, nella Parte I** dovrà essere riportata, ~~in occasione delle emissioni successive alla prima, la seguente frase: <<L'Offerta di cui al presente prospetto è valida per il periodo/i indicato/i nella Parte II>>.~~ Tale frase non dovrà essere riportata nel caso di quotazione, ma dovrà essere riportata nel caso di fondi che prevedono un'unica emissione di quote; nel caso di fondi che prevedono più emissioni di quote **successive a distanza inferiore ai dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo prospetto** dovrà essere riportata, ~~in occasione delle emissioni successive alla prima, la seguente frase: <<L'Offerta di cui al presente prospetto è valida per il periodo/i indicato/i nella Parte II>>.~~

⁶ ~~Tale frase dovrà essere riportata soltanto nel caso di fondi che prevedono un'unica emissione di quote; nel caso di fondi che prevedono più emissioni di quote~~ **Nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione di un prospetto di sollecitazione e/o quotazione delle quote di un fondo ed, entro dodici mesi dalla pubblicazione di tale prospetto, si prevede di effettuare sollecitazioni relative a nuove emissioni di quote del medesimo fondo, nella Parte I** dovrà essere riportata la seguente frase: <<La presente Parte I **del presente prospetto** è stata depositata presso la Consob in data ...>>. Tale frase dovrà essere riportata soltanto nel caso di fondi che prevedono un'unica emissione di quote; nel caso di fondi che prevedono più emissioni di quote dovrà essere riportata la seguente frase: <<La presente Parte I **del presente prospetto** è stata depositata presso la Consob in data ...>>.

- b) se sono possibili emissioni successive di quote anche in coincidenza con i rimborsi anticipati; in caso positivo, rinviare al par. 14 par. 2 della Parte II per le modalità e i termini di effettuazione delle emissioni successive/rimborsi anticipati e al par. 2 della Parte II per informazioni sulle emissioni/rimborsi anticipati eventualmente già effettuati;
- c) se il fondo intende assumere prestiti e in quale misura;
- d) se il fondo effettua, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, D.M. 228/99, operazioni con soci della SGR ovvero con i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero con le società facenti parte del gruppo rilevante della stessa SGR come definito dall'art. 1, comma 1, lett. h-bis) del D.M. 228/99; in tal caso, rinviare al par. 30 della Parte I per informazioni su conflitti di interesse e rapporti con parti correlate e al par. 5 della Parte II per le operazioni già effettuate.

Descrivere in sintesi la disciplina della *governance* del fondo prevista ai sensi dell'art. 37, comma 2-bis, d.lgs. n. 58/98 e successivi regolamenti attuativi; rinviare per ulteriori informazioni alla specifica disposizione del regolamento di gestione del fondo.

Indicare la data di approvazione del regolamento di gestione da parte della Banca d'Italia.

4. *Rischi generali connessi alla partecipazione al fondo*

Descrivere i rischi connessi in via generale alla sottoscrizione di quote del fondo immobiliare chiuso, in relazione alla natura delle attività in cui tipicamente il patrimonio è investito, alle modalità di adesione e alla durata dell'investimento.

Rinviare al paragrafo 6 per la descrizione degli specifici rischi del fondo.

Specificare che: <<La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal regolamento di gestione che deve essere consegnato all'investitore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione>>.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

5. *Politica di gestione e limiti/divieti nell'attività d'investimento*

Descrivere la politica d'investimento del fondo immobiliare⁽⁷⁾ riportando le seguenti informazioni:

- a) finalità del fondo in relazione ai potenziali destinatari;
- b) orizzonte temporale dell'investimento consigliato al potenziale partecipante;
- c) beni oggetto di investimento (beni immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari e altri strumenti finanziari);
- d) obiettivi di investimento del fondo con particolare riguardo a:
 - 1) caratteristiche e destinazione d'uso degli immobili;
 - 2) specifici fattori di rischio (ad esempio, in relazione alla tipologia di beni immobili, all'ambito geografico di ubicazione delle attività del fondo, al *rating* degli strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione, ecc...);
 - 3) ambito di attività delle società immobiliari partecipate;
- e) breve descrizione dell'attività di gestione e amministrazione dei beni immobili;⁽⁸⁾
- f) destinazione dei proventi (nel caso di fondi a distribuzione, rinviare alle norme regolamentari in tema di criteri di determinazione e modalità di distribuzione dei proventi stessi).

⁷ Precisare, ove previsto nel regolamento di gestione, che il patrimonio del fondo può essere investito, in conformità della politica d'investimento, in beni conferiti a fronte della sottoscrizione delle quote offerte.

⁸ Nell'ambito di tale descrizione occorre altresì riportare i criteri in base ai quali sono selezionati i soggetti che svolgono le menzionate attività in *outsourcing*.

Indicare, in sintesi, **Rinviare alla normativa concernente** i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente nell'attività di investimento del fondo immobiliare chiuso, nonché i limiti e i divieti assunti su base volontaria dalla SGR nella scelta degli investimenti.

Inserire l'avvertenza: <<Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale>>.

6. Valore complessivo del patrimonio del fondo

Indicare che i criteri di valutazione delle attività del fondo, ~~ad eccezione delle partecipazioni in società immobiliari non quotate, saranno, ad eccezione delle partecipazioni in società immobiliari non quotate, sono~~ aranno riportati nella relazione degli amministratori che ~~correda il rendiconto annuale del fondo~~ **nella nota integrativa relazione degli amministratori che correda il del rendiconto annuale del fondo**. Specificare, inoltre, che ~~i criteri di valutazione delle partecipazioni in società immobiliari non quotate risulteranno indicati nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale del fondo~~ **in apposite -schede informative della nota integrativa del rendiconto del fondo sono fornite indicazioni dettagliate criteri di valutazione su beni immobili, diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari non quotate. risulteranno indicati nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale del fondo.**

(Specificare che ~~gli immobili~~ **ii cespiti-beni** conferiti al fondo vengono sottoposti a procedure di stima da parte di esperti indipendenti e alla valutazione da parte di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica d'investimento del fondo;) precisare inoltre che, ai sensi della normativa vigente, in occasione della determinazione del patrimonio del fondo, della cessione degli immobili, della redazione del rendiconto e della relazione semestrale, è obbligatoria la valutazione da parte degli esperti indipendenti dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari ~~non quotate~~ oggetto di investimento del patrimonio del fondo.

Rinviare per ulteriori informazioni alle specifiche disposizioni del regolamento di gestione.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (ONERI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

7. Oneri a carico del sottoscrittore e del fondo ⁽⁹⁾

7.1 Oneri a carico del sottoscrittore

Indicare gli oneri a carico del sottoscrittore.

7.2 Oneri a carico del fondo

Indicare gli oneri a carico del fondo connessi all'attività espletata dalla SGR per la gestione [e quotazione] del fondo, con particolare riguardo alla commissione di gestione e alle relative modalità di determinazione⁽¹⁰⁾, nonché ai servizi resi dalla banca depositaria, dalla società di revisione incaricata, dagli esperti indipendenti e, se del caso, dall'intermediario finanziario di cui al par. 26.

Indicare, **ove possibile**, -gli altri oneri a carico del fondo (ad es., oneri di *property management*, *project management*, *agency*, ecc.).

8. Agevolazioni finanziarie (eventuale)

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e i destinatari cui le stesse sono riservate.

9. Regime fiscale

Indicare in sintesi l'imposizione sul patrimonio del fondo.

⁹ La rappresentazione degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo deve avere forma tabellare, precisando la tipologia, l'importo, il meccanismo di computo, la periodicità di addebito e le modalità di prelievo.

¹⁰ Qualora l'ammontare della commissione di gestione sia parametrato alla variazione registrata da un predeterminato parametro di riferimento, indicare il parametro di riferimento, sintetizzando le indicazioni relative al meccanismo di calcolo.

Indicare in sintesi il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo.

Riportare sinteticamente il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

(Indicare in sintesi il trattamento fiscale dei conferimenti di beni ai fini delle imposte dirette e indirette.)

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO

10. Partecipazione al fondo

Indicare le modalità di partecipazione al fondo.

Indicare le caratteristiche delle quote, anche con riferimento alla disciplina concernente la dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui al d.lgs. n. 213 del 1998.

Indicare la natura dei diritti che la quota rappresenta.

~~(eventuale) Indicare, sinteticamente, le caratteristiche distintive delle diverse classi di quote emesse rinviando, per maggiori informazioni, al regolamento di gestione. Per i relativi oneri rinviare al par. 7.~~

11. Modalità di sottoscrizione delle quote

Indicare che l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote sono riportati nel par. 1 della Parte II.

Descrivere le modalità di sottoscrizione del fondo, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al par. 13, facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione quale unico mezzo di adesione al fondo. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998.

Indicare che il versamento di denaro/conferimento di beni relativo alle quote sottoscritte dovrà essere effettuato nel periodo, riportato nel par. 1 della Parte II, successivo alla sottoscrizione; rinviare al modulo di sottoscrizione per le modalità di pagamento/conferimento. Indicare, ove previsto dal regolamento di gestione, la possibilità per la SGR di avvalersi di procedure di recupero nell'ipotesi in cui risulti insoluto il mezzo di pagamento ovvero il sottoscrittore non adempia al termine del periodo di richiamo degli impegni; rinviare alla specifica disposizione del regolamento di gestione.

Indicare le modalità dell'eventuale riparto in presenza di sottoscrizioni superiori all'offerta delle quote; rinviare alla specifica norma regolamentare per ulteriori informazioni.

Inserire riferimenti alla possibilità di recesso per il sottoscrittore qualora, alla chiusura delle sottoscrizioni, la SGR abbia ~~chiesto l'autorizzazione~~ **provveduto** ~~chiesto l'autorizzazione~~ al ridimensionamento del fondo, **dandone comunicazione alla Banca d'Italia**, rinviando **Rinviare** alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui può ricorrersi al ridimensionamento e per le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso.

Inserire riferimenti alla possibilità per la SGR di aumentare il patrimonio del fondo nel caso in cui lo stesso sia stato sottoscritto in misura superiore all'offerta; rinviare alla specifica disposizione del regolamento di gestione.

Inserire riferimenti alla possibilità che la SGR, alla chiusura delle sottoscrizioni relative alla prima emissione, decida di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni; rinviare alla specifica norma regolamentare per la determinazione delle relative modalità di attuazione.

Indicare le modalità di invio, i termini e il contenuto della lettera di conferma.

12. Modalità e termini di rimborso delle quote

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote alla scadenza del fondo ovvero anticipatamente (del tutto o in parte) anche in coincidenza delle emissioni successive. Rinviare al successivo par. 14 per le eventuali specifiche informazioni sulle modalità, criteri e termini di effettuazione dei rimborsi anticipati in coincidenza delle emissioni successive di quote.

Riportare in sintesi le modalità di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso (finale e parziale), rinviando per gli eventuali oneri al par. 7.1. Rinvio alla norma regolamentare per specifiche informazioni.

Indicare che la SGR, ove non abbia completato lo smobilizzo del patrimonio entro il termine di durata del fondo, può chiedere alla Banca d'Italia la concessione di un ulteriore periodo, ~~non superiore a tre anni~~, per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote.

Specificare che le modalità di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo.

Indicare i ~~quotidiani~~ ~~quotidiani~~ **i mezzi di comunicazione**, previsti nel regolamento di gestione, ~~sui~~ **attraverso** sui quali sono ~~pubblicati~~ **pubblicate-resie noti** le modalità e i termini di espletamento delle procedure dei predetti rimborsi e dell'eventuale proroga della durata del fondo; rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti.

13. Operazioni di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza (eventuale)

Descrivere sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi di quote.

14. Modalità di effettuazione delle operazioni di riapertura delle sottoscrizioni e di rimborso anticipato delle quote (eventuale)

Nel caso in cui il regolamento del fondo preveda più emissioni di quote, indicare che non si può dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi ad emissioni precedenti. Descrivere le modalità operative e i termini di effettuazione delle emissioni successive anche in relazione alle modalità di effettuazione degli eventuali contestuali rimborsi anticipati. Indicare, in particolare, i criteri in base ai quali vengono soddisfatte le richieste nel caso di domande di rimborso eccedenti quelle di sottoscrizione e i criteri di determinazione del valore della quota.

Rinviare al par. 7.1 per gli oneri a carico dei sottoscrittori/partecipanti al fondo.

Indicare i ~~quotidiani~~ ~~quotidiani~~ **mezzi di comunicazione**, previsti nel regolamento di gestione, ~~sui~~ **attraverso** sui quali vengono ~~pubblicati~~ **pubblicate-resi noti** le modalità e i termini di espletamento delle procedure di emissione successiva/rimborso anticipato di quote; rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti al fondo.

Rinviare alle specifiche disposizioni del regolamento di gestione e alla Parte II del prospetto informativo per ulteriori informazioni.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

15. Valorizzazione dell'investimento

Indicare i criteri di calcolo del valore unitario della quota, i casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del medesimo valore.

Indicare i ~~quotidiani~~ ~~quotidiani~~ ~~mezzi di comunicazione~~, previsti nel regolamento di gestione, ~~attraverso~~ ~~i sui~~ ~~sui~~ quali viene ~~pubblicato~~ ~~pubblicato~~ ~~reso noto~~ il valore unitario della quota, la periodicità e il giorno di pubblicazione.

16. Quotazione del fondo

Inserire indicazioni circa l'eventuale obbligo di richiedere, nel periodo indicato dalla normativa vigente, la quotazione ufficiale dei certificati rappresentativi delle quote.

Inserire riferimenti sull'~~eventualità~~ ~~che~~ **la circostanza che la quotazione è subordinata all'espletamento di una istruttoria da parte dell'eventualità che della società di gestione del mercato** la Borsa Italiana S.p.A. rifiuti la quotazione dei suddetti strumenti finanziari. ~~rifiuti~~ ~~la~~ ~~quotazione~~ ~~dei~~ ~~suddetti~~ ~~strumenti~~ ~~finanziari~~.

Specificare che, a quotazione intervenuta, il partecipante che non intenda attendere la scadenza del fondo, o il rimborso anticipato se previsto, potrà dismettere il proprio investimento liquidando le quote

sul mercato, evidenziando che il valore della quota negoziata sul mercato regolamentato potrà differire dal relativo NAV e che l'effettivo disinvestimento è subordinato al reperimento di una controparte; precisare che potrebbe verificarsi un ulteriore costo a carico dell'investitore (a priori non quantificabile) dato dall'eventuale differenza tra il prezzo di mercato della quota e il relativo NAV.

NAV, e che l'effettivo disinvestimento è subordinato al reperimento di una controparte; precisare che potrebbe verificarsi un ulteriore costo a carico dell'investitore (a priori non quantificabile) dato dall'eventuale differenza tra il prezzo di mercato della quota e il relativo NAV.

Inserire riferimenti alla circostanza che, a seguito della quotazione, la SGR, oltre agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione dei documenti contabili del fondo, è tenuta a rendere informativa al mercato in ordine all'operatività del fondo stesso secondo i contenuti e le modalità di pubblicizzazione stabiliti dalla Consob e a trasmettere alla società di gestione del mercato un apposito comunicato concernente i documenti e le informazioni previste dall'art. 3, comma 5-bis, D.M. n. 228/99.

Indicare che, nel caso di quotazione, le relative informazioni specifiche saranno riportate nel par. 3 della Parte II del presente prospetto.

17. Informativa ai partecipanti

Indicare che la SGR provvede a mettere a disposizione dei partecipanti le relazioni di stima redatte ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, lett. c), d.m. n. 228 del 1999 e, anche per estratto, tali relazioni le relazioni di stima, le relazioni di stima, gli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza, le indicazioni sugli eventuali prestiti stipulati per il finanziamento dei rimborsi anticipati, le informazioni sul gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti. Inserire un rinvio alle specifiche disposizioni del regolamento di gestione per ulteriori informazioni, anche concernenti la pubblicazione dell'avviso di avvenuta messa a disposizione dei predetti documenti e informazioni. Indicare le ulteriori forme di pubblicità previste dalla SGR per la diffusione di tali documenti e informazioni.

Indicare i luoghi e le modalità di diffusione da parte della SGR dei prospetti periodici del fondo previsti dall'art. 62, comma 4, lettera a), del regolamento Consob n. 11522/98.

Indicare che il partecipante può anche richiedere il prospetto riassuntivo della situazione delle quote detenute, nei casi previsti dall'art. 62, comma 4, lettera b), del regolamento Consob n. 11522/98.

18. Ulteriore informativa disponibile

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) regolamento di gestione del fondo;
- b) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva);
- c) disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione del fondo.

Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta e i termini di invio della documentazione sopra indicata.

Precisare che i documenti contabili del fondo sono altresì disponibili presso la società di gestione e presso la banca depositaria e le succursali della medesima indicate nel regolamento di gestione del fondo.

Specificare che la SGR può inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

19. Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, informazioni o di invio della documentazione a disposizione

Indicare il recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione.

Inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi e il sito *internet* a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni.

F) INFORMAZIONI SU SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE, CONFLITTI DI INTERESSE E RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

20. Società di gestione del risparmio

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede sociale nonché quella amministrativa principale, se diversa; c) la durata; d) il capitale sociale sottoscritto e versato; e) gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; f) le persone fisiche o giuridiche, se note, che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto; g) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi amministrativi, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della SGR; h) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi di controllo; i) le generalità dell'organo direttivo; j) i dati afferenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo; k) le generalità, i dati relativi alla qualificazione ed alla esperienza professionale dell'eventuale soggetto o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento; l) gli altri fondi immobiliari gestiti; m) le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; n) l'eventuale circostanza che la SGR gestisce fondi mobiliari di tipo aperto, di tipo chiuso e fondi pensione; o) precisare se la SGR aderisce a protocolli di autonomia promossi dalle Associazioni di categoria.

21. Deleghe di gestione (eventuale)

Indicare del soggetto delegato: a) la denominazione e la forma giuridica; b) l'oggetto della delega; c) le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società; d) le generalità e dati relativi alla qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo nonché dell'eventuale soggetto, o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.

22. Soggetti che procedono al collocamento

Indicare la denominazione e la forma giuridica dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, nonché le modalità attraverso le quali operano.

23. Banca depositaria

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

24. Società incaricata della revisione

Indicare, con riguardo sia al fondo che alla SGR, le seguenti informazioni sulla società di revisione: a) denominazione e la forma giuridica; b) estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; c) durata dell'incarico.

25. Esperti indipendenti (ove possibile eventuale)

Indicare: a) le generalità ovvero la denominazione, la forma giuridica e la sede; b) la qualificazione ed esperienza professionale degli esperti indipendenti; c) gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico.

26. Intermediario Finanziario (eventuale e ove possibile)

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; d) l'oggetto dell'incarico; e) la durata dell'incarico.

[27. Specialist ~~(eventuale e ove possibile)~~

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare in sintesi il ruolo degli operatori specialisti rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.

28. Sponsor ~~(eventuale e ove possibile)~~

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare in sintesi il ruolo dello *sponsor* rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.]

29. Altri soggetti (eventuale)

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare in sintesi il ruolo svolto.

30. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate

Descrivere i rapporti tra la SGR, gli altri soggetti che intervengono nell'operazione e i rispettivi Gruppi di appartenenza.

Ove il regolamento del fondo preveda la possibilità di effettuare operazioni con i soci della società di gestione del fondo immobiliare ovvero **con i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero** con le società facenti parte del gruppo **rilevante** della società di gestione, indicare le cautele da osservare ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 4, del D.M. n. 228/99. Rinviare alla specifica norma del regolamento di gestione del fondo.

Con riferimento alle situazioni di conflitto di interessi potenzialmente idonee a condizionare le decisioni d'investimento, indicare le procedure e i criteri utilizzati per l'individuazione preventiva delle specifiche situazioni di conflitto; le modalità e la frequenza dei controlli circa l'insorgenza di tali situazioni e, in particolare le procedure di monitoraggio dei rapporti con società del gruppo di appartenenza della SGR; le modalità di gestione delle situazioni conflittuali rilevate anche con riferimento alle procedure di *signalling* agli organi decisionali.

Inserire riferimenti alla clausola di lock-in.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

<<La SGR si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente prospetto informativo>>.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE ⁽¹¹⁾
(generalità e firma autografa)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo ~~domanda~~ **di sottoscrizione** vanno riportati gli elementi che, a termini del regolamento di gestione, devono essere indicati nello stesso. Nel modulo ~~domanda~~ **di sottoscrizione**, inoltre, occorre indicare:

- a) la dicitura che il modulo è parte integrante e necessaria del prospetto informativo;
- b) l'obbligo di consegna del prospetto informativo nell'ambito delle operazioni di adesione;
- c) in grassetto, la facoltà per il sottoscrittore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998;

¹¹ Nel caso di quotazione devono essere riportate anche le generalità e la firma autografa del Presidente del Collegio Sindacale.

d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta.

PARTE II - INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA SOLLECITAZIONE [O QUOTAZIONE], COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO, DATI STORICI DI ANDAMENTO E COSTI DEL FONDO

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

<< Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o alla quotazione] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso...>>.

<<Parte II – Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o alla quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo>>.

Inserire le seguenti frasi:

<<L'Offerta di cui al presente prospetto è valida per il periodo dal ... al ... >>.⁽¹²⁾

<<La presente Parte II è stata depositata presso la Consob in data ...>>.⁽¹³⁾

A) INFORMAZIONI SU SOLLECITAZIONE, EMISSIONI SUCCESSIVE/RIMBORSI ANTICIPATI DI QUOTE E QUOTAZIONE

1. Informazioni specifiche sulla sollecitazione

Indicare l'ammontare del fondo, il numero delle quote e il relativo valore nominale.

Indicare l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote.

Indicare il periodo durante il quale dovrà essere effettuato il versamento/conferimento di beni relativo alle quote sottoscritte.

2. Informazioni sulle emissioni successive/rimborsi anticipati di quote (eventuale)

Inserire le seguenti informazioni sulle emissioni/rimborsi di quote già effettuate:

¹² ~~Il periodo di offerta dovrà coincidere con quello riportato nella Parte I nel caso di fondi che prevedono un'unica emissione di quote. Nel caso di fondi che prevedono emissioni successive di quote, invece, tale periodo di offerta coinciderà con quello riportato nella Parte I in occasione della prima emissione di quote. L'indicazione del periodo d'offerta non andrà riportata nel caso di quotazione. **Tale frase non dovrà essere riportata nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione del prospetto di sola quotazione. L'indicazione del periodo di offerta varierà in occasione della pubblicazione della Parte II modificata per le sollecitazioni relative alle nuove emissioni di quote, da effettuare entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo prospetto di sollecitazione e/o quotazione.** Il periodo di offerta dovrà coincidere con quello riportato nella Parte I nel caso di fondi che prevedono un'unica emissione di quote. Nel caso di fondi che prevedono emissioni successive di quote, invece, tale ~~il~~ periodo di offerta coinciderà con quello riportato nella Parte I in occasione della prima emissione di quote **sarà indicato esclusivamente sulla Parte II e, nel caso di emissioni di quote a distanza inferiore ai dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo prospetto, l'indicazione di tale periodo andrà modificata e riportata nella Parte II aggiornata da utilizzare per la nuova sollecitazione.** L'indicazione del periodo d'offerta non andrà riportata nel caso di quotazione.~~

¹³ ~~Tale frase dovrà essere riportata soltanto nel caso di fondi che prevedono più emissioni di quote. In tal caso la **La** data di deposito **non** coinciderà con quella riportata nella Parte I soltanto in occasione del primo deposito del prospetto **in occasione della pubblicazione della Parte II modificata per le sollecitazioni relative alle nuove emissioni di quote, da effettuare entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo prospetto di sollecitazione e/o quotazione.** Tale frase dovrà essere riportata soltanto nel caso di fondi che prevedono più emissioni di quote **successive a distanza inferiore ai dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo prospetto.** In tal caso **Nei restanti casi,** la data di deposito **della Parte II sarà** coinciderà con quella **di deposito del prospetto** riportata nella Parte I soltanto in occasione del primo deposito del prospetto.~~

- a) numero e valore delle quote emesse/rimborsate;
- b) ammontare del patrimonio del fondo per effetto delle emissioni/rimborsi effettuati;
- c) modalità di pagamento tradizionali e/o mediante conferimento di beni (nel caso di conferimenti in conflitto d'interessi rinviare al par. 5 per informazioni specifiche);
- d) ammontare (in misura assoluta e in percentuale rispetto al valore del fondo), forme tecniche e modalità di estinzione dei prestiti assunti per far fronte ai rimborsi anticipati.

Per le quote emesse a fronte di operazioni di sottoscrizione mediante conferimento di beni in conflitto di interessi, indicare l'ammontare e il valore delle quote nonché le modalità e il periodo di tempo, a decorrere dalla data del conferimento, durante il quale i detentori delle quote si impegnano a rispettare l'obbligo di *lock in* previsto dall'art. 12-*bis*, comma 4, D.M. 228/99.

~~Indicare le modalità e i termini per le emissioni di quote successive precisando i rapporti con gli eventuali rimborsi anticipati da svolgere contestualmente.~~

3. Informazioni sulla quotazione (eventuale)

Specificare gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione degli strumenti finanziari ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, indicando tale data.

Indicare: a) i dati riguardanti il classamento delle quote al momento dell'ammissione a quotazione in percentuale del patrimonio sottoscritto, distinguendo tra investitori istituzionali (nominativamente indicati) e persone fisiche (numero); b) il mercato di negoziazione delle quote; c) le modalità di negoziazione delle quote.

Evidenziare eventuali rilievi o giudizi negativi espressi dalla società di revisione sul bilancio di esercizio della SGR o sul rendiconto del fondo e fornire menzione dei contenuti dei citati rilievi.

B) INFORMAZIONI SUL FONDO

4. Composizione del patrimonio del fondo e indirizzi gestionali⁽¹⁴⁾

Fornire una descrizione del patrimonio immobiliare che comprenda, relativamente ai singoli cespiti cespiti-beni immobiliari e diritti reali immobiliari detenuti direttamente dal fondo o per il tramite di società immobiliari controllate: a) la data di costruzione; b) le caratteristiche dell'immobile e la tipologia del diritto reale; c) lo stato giuridico ed urbanistico; d) l'ubicazione; e) la superficie o, se più significativa, la volumetria; f) la destinazione d'uso degli immobili; g) i costi di manutenzione e ristrutturazione sostenuti negli ultimi tre anni; e relativamente alle partecipazioni in società immobiliari: a) la denominazione e la sede sociale della società partecipata; b) il settore di attività; c) la frazione di capitale detenuta; d) il capitale sottoscritto; e) l'assetto proprietario; f) le riserve; g) risultati economici dell'ultimo esercizio provenienti dalle attività ordinarie, dopo la tassazione; h) il valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o le quote detenute; i) l'importo ancora da liberare su dette azioni o quote; j) l'ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute; k) il valore contabile degli immobili; l) l'importo delle disponibilità/indebitamento finanziario netto; relativamente agli strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare: a) la denominazione e la sede sociale del soggetto emittente lo strumento finanziario; b) il capitale sociale; c) l'assetto proprietario; d) risultati economici dell'ultimo esercizio; e) *rating* dello strumento finanziario, ove esistente; f) caratteristiche essenziali dei beni/diritti cartolarizzati e del soggetto cedente.

Indicare, per ciascuno dei beni descritti, il relativo valore di acquisto/conferimento e il relativo costo storico.

¹⁴ Se il prospetto viene predisposto per la prima sollecitazione di quote, nel presente paragrafo occorrerà soltanto fornire una descrizione sintetica delle caratteristiche del mercato immobiliare in cui opererà il fondo ed evidenziare e commentare i principali fattori macro-economici che possono condizionare l'attività del fondo, con indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

Per quanto attiene agli immobili in locazione fornire informazioni idonee a consentire una valutazione della relativa redditività, anche su base storica per i precedenti tre anni, con particolare riguardo a: a) tasso di occupazione degli immobili; b) importo dei canoni su base annuale; c) variazioni dei canoni di locazione previste contrattualmente; d) qualità dei soggetti locatari; e) tipologie e scadenze dei contratti di locazione.

Ove la società di gestione abbia già pubblicato una relazione semestrale ovvero un rendiconto ~~annuale~~ ~~annuale~~ del fondo, inserire anche ~~anche~~ un rinvio a tale documentazione per quanto attiene all'elenco degli investimenti detenuti dal fondo in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari nonché alla tavola sulla distribuzione del valore corrente degli immobili per classi di valore contenuti nel più recente dei citati documenti.

Fornire informazioni su debiti finanziari e altre passività del fondo, indicando la finalità e la struttura dei prestiti accessi a favore del fondo, la misura del prestito e relativo onere a carico del fondo, i soggetti finanziatori, le forme tecniche del finanziamento, le garanzie rilasciate e le modalità di estinzione, avendo presente i connessi vincoli gestionali (coerenza con il programma di attività).

Con riferimento al periodo intercorrente tra la data cui si riferisce il più recente documento contabile e quella di redazione della presente Parte II, inserire indicazioni dettagliate su:

- a) ~~effettuazione di~~ ~~effettuazione di~~ operazioni di investimento e disinvestimento di immobili, di diritti reali immobiliari e di partecipazioni in società immobiliari, e assunzione di prestiti, con evidenziazione del relativo importo, del valore complessivo di stima dei beni acquistati, nonché dei risultati economici conseguiti;
- b) ogni fatto di rilievo intervenuto suscettibile di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo.

Evidenziare gli effetti che tali operazioni e/o fatti hanno sulla composizione e sul valore del fondo, nonché gli eventuali altri effetti economici e patrimoniali.

Qualora tali operazioni e/o fatti siano suscettibili di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo, dovrà essere inserito un prospetto contabile aggiornato avente almeno il medesimo contenuto della relazione semestrale.

~~Indicare l'avvenuta messa a disposizione del pubblico, con le stesse modalità e nei medesimi luoghi ove è disponibile anche il prospetto informativo, delle relazioni di stima, degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza, dei prestiti stipulati per i rimborsi anticipati, del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti.~~

~~Evidenziare gli effetti che tali operazioni e/o fatti hanno sulla composizione e sul valore del fondo, nonché gli eventuali altri effetti economici e patrimoniali.~~

~~Qualora tali operazioni e/o fatti siano suscettibili di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo, dovrà essere inserito un prospetto contabile aggiornato avente almeno il medesimo contenuto della relazione semestrale.~~

~~Indicare l'avvenuta messa a disposizione del pubblico, con le stesse modalità e nei medesimi luoghi ove è disponibile anche il prospetto informativo, delle relazioni di stima, degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza, dei prestiti stipulati per i rimborsi anticipati, del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti.~~

Elencare i rischi specifici connessi agli investimenti del fondo (ad esempio, rischi inerenti al profilo reddituale dei beni in cui investe il fondo, alla tipologia dei beni stessi, all'ambito geografico di ubicazione delle attività del fondo, all'eventuale utilizzo della leva finanziaria, ecc...).

Inserire indicazioni sull'esistenza e sullo stato di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali che possano avere, o abbiano avuto di recente, effetti rilevanti sull'attività del fondo.

Fornire una descrizione sintetica delle caratteristiche del/i segmento/i del mercato immobiliare in cui opera il fondo. Al riguardo, evidenziare e commentare i principali fattori macro-economici che possono condizionare l'attività del fondo, fornendo indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

5. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate

Inserire informazioni sulle operazioni effettuate dal fondo immobiliare ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 4, D.M. n. 228/99, avendo particolare riguardo a:

- a) tipologia delle controparti (soci della società di gestione ovvero società facenti parte del gruppo rilevante della stessa);
- b) data e modalità dell'operazione;
- c) beni ceduti/conferiti/acquistati e relativo valore di cessione/conferimento/acquisto a confronto con il valore di acquisto/vendita;
- d) cautele richieste dalla vigente normativa che sono state al riguardo osservate;
- e) incidenza percentuale delle citate operazioni rispetto al valore del fondo, al fine del rispetto dei limiti previsti dall'art. 12-*bis*, comma 4, D.M. n. 228/99.

Inserire indicazioni sugli eventuali interessi dei dirigenti e degli amministratori della SGR nell'attività del fondo e riportare le indicazioni, richieste dall'art. 49 del regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con i soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.

Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati con soggetti in rapporto di finanziamento o d'affari in essere al momento dell'effettuazione dell'operazione.

Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati congiuntamente a fondi della medesima società di gestione o di altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari, nonché effettuati con altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari.

6. Informazioni sulle decisioni assunte dagli organi del fondo

Inserire informazioni sintetiche sulle decisioni assunte dagli organi del fondo immobiliare ai sensi dell'art. 37, comma 2-*bis*, d.lgs. n. 58 del 1998 e successive disposizioni attuative.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (DATI STORICI E COSTI SOSTENUTI)⁽¹⁵⁾

7. Dati storici sull'andamento del fondo

Riportare la denominazione del fondo.

Illustrare con un grafico a barre ~~lineare~~ l'andamento del valore della quota del fondo ~~ed evidenziare le eventuali distribuzioni dei proventi effettuate~~ nel corso degli anni ~~solari~~ antecedenti la eventuale riapertura delle sottoscrizioni.⁽¹⁶⁾ Evidenziare le eventuali distribuzioni dei proventi effettuate nel corso degli anni indicati.

~~Illustrare con un grafico a barre i rendimenti degli anni antecedenti la eventuale riapertura delle sottoscrizioni~~⁽¹⁷⁾.

Riportare, ~~su base annua,~~ ~~su base annua,~~ il rendimento medio ~~annuo~~ annuo composto (calcolato in base al NAV) nel corso degli ~~del fondo~~ (calcolato in base al NAV) nel corso degli ~~relativo agli~~ ultimi ~~3~~ 2 e 3 e 5 anni solari⁽¹⁸⁾ ~~solari.~~ Se tale dato non è ancora disponibile, è riportato il rendimento

¹⁵ In caso di esistenza di diverse classi di quote, le informazioni sui dati storici e costi sostenuti dovranno essere riferite a ciascuna classe.

¹⁶ I dati storici devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare con adeguata evidenza che sono al lordo degli oneri fiscali.

¹⁷ I rendimenti devono essere calcolati in base al NAV e utilizzando criteri idonei al fine di considerare i proventi distribuiti. I dati storici devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare, con adeguata evidenza, che sono al lordo degli oneri fiscali.

¹⁸ Cfr. nota precedente.

medio annuo composto per il minor periodo di disponibilità, comunque non inferiore a ventiquattro mesi dal termine del periodo di richiamo degli impegni.

Inserire la seguente avvertenza: *“I dati illustrati sono frutto di stime economiche effettuate da esperti valutatori indipendenti. Il diritto al rimborso potrà essere esercitato solo alla/e scadenza/e e alle condizioni predeterminate nel regolamento di gestione del fondo”.*

Riportare altresì i seguenti dati: a) data di avvio del fondo e periodo previsto di durata dello stesso; b) periodo di collocamento; c) patrimonio netto; d) ultimo valore della quota; ~~(~~ e) prezzo minimo e massimo e prezzo medio delle quote nell'ultimo mese di negoziazione in borsa).⁽¹⁹⁾

8. Costi del fondo

Riportare il rapporto percentuale riferito, almeno, a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo e il patrimonio medio dello stesso. Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso.

[APPENDICI

Appendice A: *Rendiconto annuale del fondo relativo all'ultimo esercizio e, se più recente, Relazione semestrale del fondo relativa all'ultimo semestre*

Appendice B: *Relazione di certificazione della società di revisione al rendiconto annuale di gestione del fondo relativo all'ultimo esercizio*⁽²⁰⁾

¹⁹ Le informazioni sui prezzi di mercato delle quote sono eventuali.

²⁰ Le appendici indicate dovranno essere allegate al prospetto esclusivamente in sede di quotazione (o di sollecitazione e contestuale quotazione). Nelle altre ipotesi di sola sollecitazione detta allegazione non dovrà essere effettuata.

___ SCHEMA 12 •

PROSPETTO **INFORMATIVO** DI SOLLECITAZIONE [E/O QUOTAZIONE]
DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE
DI DIRITTO ITALIANO DI TIPO CHIUSO ISTITUITI CON APPORTO DI BENI ^{(1) (2) (3)}

COPERTINA

Riportare la denominazione della SGR.

Inserire la seguente intestazione:

<<Offerta pubblica [e/o quotazione ufficiale] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso istituito mediante apporto di beni ...>>.

Inserire la seguente frase:

<<L'adempimento di pubblicazione del prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi>>.

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: <<Il presente Prospetto si compone della "Parte I" { - Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione}, della Parte II { - Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo} e del "Modulo di adesione">>.

Riportare quanto di seguito indicato: <<Eventuali variazioni rispetto ai dati e alle notizie contenuti nel presente prospetto saranno illustrati in appositi supplementi allegati al prospetto stesso>>. ⁽⁴⁾

INDICE

PARTE I – CARATTERISTICHE DEL FONDO, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

<<Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o quotazione ufficiale] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso ...>>.

<<Parte I – Caratteristiche del fondo, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione>>.

• Schema così sostituito con delibera n. del 2004.

¹ Nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione o di quotazione, il prospetto subirà gli adattamenti necessari in relazione alla fattispecie concreta; saranno riportate le indicazioni previste tra parentesi [] e le informazioni nel prosieguo riportate.

² Nell'ipotesi in cui la società promotrice sia diversa dalla SGR che svolge l'attività di "gestore" ovvero nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto quote dei fondi di diritto estero «non armonizzati», di cui all'articolo 42, comma 5, del Testo Unico, lo schema di prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta. Nell'ipotesi in cui si verificano le circostanze di cui all'articolo 14-bis, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge n. 86/94, e successive modifiche ed integrazioni, il presente prospetto subirà gli opportuni adattamenti.

³ Il prospetto deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile, affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine, è importante che il prospetto consti di un limitato numero di pagine, di agevole lettura (~~utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11~~) (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11), che devono essere numerate in formato tale da riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il singolo documento (ad esempio, pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, ecc...). **Le indicazioni riportate tra parentesi () sono eventuali.**

⁴ Nel caso **di sollecitazioni finalizzate alla quotazione o** di quotazione tale frase dovrà essere così sostituita: <<Ogni eventuale fatto nuovo, tale da influenzare la valutazione ~~dei certificati~~ **delle quote** ~~i certificati~~, che si verifichi tra la data di deposito del presente prospetto e la data di inizio delle negoziazioni, formerà oggetto di un apposito supplemento allegato al prospetto stesso>>.

Inserire le seguenti frasi:

<<L'Offerta di cui al presente prospetto è valida per il periodo dal ... al ... >>. ⁽⁵⁾

<<Il presente prospetto è stato depositato presso la Consob in data ... >>. ⁽⁶⁾

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. La SGR e il gruppo di appartenenza

Indicare la denominazione della società di gestione del risparmio e l'eventuale gruppo di appartenenza.

2. Soggetti che partecipano all'operazione

Illustrare, in sintesi, i compiti svolti da: a) SGR e, se diverso, offerente; b) banca depositaria; c) soggetti che procedono al collocamento; d) società di revisione; e) esperti indipendenti; f) intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica d'investimento; g) intermediario presso il quale sono depositate le quote vincolate nel caso di operazioni di conferimento in conflitto di interessi; h) sponsor; i) specialista].

Rinviare alla Sezione F) per ulteriori informazioni sui soggetti che partecipano all'operazione.

3. Il fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso

Illustrare sinteticamente la natura giuridica, le caratteristiche essenziali e la funzione economica del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso istituito con apporto di beni. Effettuare un rinvio alle specifiche disposizioni normative in materia.

[Fornire in sintesi informazioni generali sulla quotazione].

Indicare la denominazione, la data di istituzione, la data dell'apporto, la durata e, se previsti, i casi di liquidazione anticipata del fondo. Rinvia al par. 1 della Parte II per informazioni su ammontare del fondo e dell'apporto, numero delle quote e relativo valore nominale.

Indicare in sintesi:

- se sono possibili emissioni successive di quote anche in coincidenza con i rimborsi anticipati; in caso positivo, rinviare al **par. 14 par. 2 della Parte II** per le modalità e i termini di effettuazione delle emissioni successive/rimborsi anticipati e al **par. 2 della Parte II** al par. 2 della Parte II per le modalità e i termini di effettuazione delle emissioni successive/rimborsi anticipati e per informazioni sulle eventuali emissioni successive/rimborsi anticipati eventualmente già effettuati;
- se il regolamento del fondo prevede la possibilità di effettuare sottoscrizioni mediante conferimento di beni precisandone la natura e la tipologia;

⁵ Tale frase non dovrà essere riportata nel caso **in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione del prospetto di sola quotazione**, ma dovrà essere riportata nel caso di fondi che prevedono un'unica emissione di quote; nel caso di fondi che prevedono più emissioni di quote **Nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione di un prospetto di sollecitazione e/o quotazione delle quote di un fondo ed, entro dodici mesi dalla pubblicazione di tale prospetto, si prevede di effettuare sollecitazioni relative a nuove emissioni di quote del medesimo fondo, nella Parte I** dovrà essere riportata, in occasione delle emissioni successive alla prima, la seguente frase: <<L'Offerta di cui al presente prospetto è valida per il periodo/i indicato/i nella Parte II>>. Tale frase non dovrà essere riportata nel caso di quotazione, ma dovrà essere riportata nel caso di fondi che prevedono un'unica emissione di quote; nel caso di fondi che prevedono più emissioni di quote dovrà essere riportata la seguente frase: <<L'Offerta di cui al presente prospetto è valida per il periodo/i indicato/i nella Parte II>>.

⁶ Tale frase dovrà essere riportata soltanto nel caso di fondi che prevedono un'unica emissione di quote; nel caso di fondi che prevedono più emissioni di quote **Nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione di un prospetto di sollecitazione e/o quotazione delle quote di un fondo ed, entro dodici mesi dalla pubblicazione di tale prospetto, si prevede di effettuare sollecitazioni relative a nuove emissioni di quote del medesimo fondo, nella Parte I** dovrà essere riportata la seguente frase: <<La presente Parte I del presente prospetto è stata depositata presso la Consob in data ...>>. Tale frase dovrà essere riportata soltanto nel caso di fondi che prevedono un'unica emissione di quote; nel caso di fondi che prevedono più emissioni di quote dovrà essere riportata la seguente frase: <<La presente Parte I del presente prospetto è stata depositata presso la Consob in data ...>>.

- c) se il fondo intende assumere prestiti e in quale misura;
- d) se il fondo può effettuare, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, D.M. 228/98, operazioni con soci della SGR ovvero **con i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero con** le società facenti parte del gruppo rilevante della stessa **SGR** come definito dall'art. 1, comma 1, lett. h-bis) del medesimo decreto; in tal caso, rinviare al par. 31 della Parte I per informazioni su conflitti di interesse e rapporti con parti correlate⁽⁷⁾ e al par. 5 della Parte II per le operazioni già effettuate.

Descrivere in sintesi la disciplina della *governance* del fondo prevista ai sensi dell'art. 37, comma 2-bis, d.lgs. n. 58/98 e successivi regolamenti attuativi; rinviare per ulteriori informazioni alla specifica disposizione del regolamento di gestione del fondo.

Indicare la data di approvazione del regolamento di gestione del fondo da parte della Banca d'Italia.

4. *Rischi generali connessi alla partecipazione al fondo*

Descrivere i rischi connessi in via generale alla sottoscrizione di quote del fondo immobiliare chiuso costituito con apporto di beni, in relazione alla natura delle attività in cui tipicamente il patrimonio è investito, alle modalità di adesione e alla durata dell'investimento.

Rinviare al paragrafo 5 per la descrizione degli specifici rischi del fondo.

Specificare che: <<La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal regolamento di gestione che deve essere consegnato all'investitore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione>>.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

5. *Politica di gestione e limiti/divieti nell'attività d'investimento*

Descrivere la politica d'investimento del fondo immobiliare⁽⁸⁾ riportando le seguenti informazioni:

- a) finalità del fondo in relazione ai potenziali destinatari;
- b) orizzonte temporale dell'investimento consigliato al potenziale partecipante;
- c) beni oggetto di investimento (beni immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari e altri strumenti finanziari);
- d) obiettivi di investimento del fondo con particolare riguardo a:
 - 1) caratteristiche e destinazione d'uso degli immobili;
 - 2) specifici fattori di rischio (ad es., in relazione alla tipologia di beni immobili, all'ambito geografico di ubicazione delle attività del fondo, al *rating* degli strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione, ecc...);
 - 3) ambito di attività delle società immobiliari partecipate;
- e) breve descrizione dell'attività di gestione e amministrazione dei beni immobili;⁽⁹⁾
- f) destinazione dei proventi (nel caso di fondi a distribuzione, rinviare alle norme regolamentari in tema di criteri di determinazione e modalità di distribuzione dei proventi stessi).

~~Indicare, in sintesi, Rinviare alla normativa concernente~~ Indicare in sintesi i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente nell'attività di investimento del fondo immobiliare chiuso, nonché i limiti e i divieti assunti su base volontaria dalla SGR nella scelta degli investimenti.

Inserire l'avvertenza: <<Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale>>.

6. *Valore complessivo del patrimonio del fondo*

⁷ Tale rinvio non deve essere effettuato nel caso di fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'art. 14-bis, legge n. 86/1994.

⁸ Precisare, ove previsto nel regolamento di gestione, che il patrimonio del fondo può essere investito, in conformità della politica d'investimento, in beni conferiti a fronte della sottoscrizione delle quote offerte.

⁹ Nell'ambito di tale descrizione occorre altresì riportare i criteri in base ai quali sono selezionati i soggetti che svolgono le menzionate attività in outsourcing.

~~Indicare che i criteri di valutazione delle attività del fondo, ad eccezione delle partecipazioni in società immobiliari non quotate, saranno **sono** riportati nella relazione degli amministratori che correde il rendiconto annuale del fondo **nella nota integrativa del rendiconto del fondo**. Specificare, inoltre, che i criteri di valutazione delle partecipazioni in società immobiliari non quotate risulteranno indicati nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale del fondo **in apposite schede informative della nota integrativa del rendiconto del fondo sono fornite indicazioni dettagliate su beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari non quotate**.~~

~~Indicare che i criteri di valutazione delle attività del fondo, ad eccezione delle partecipazioni in società immobiliari non quotate, saranno **sono** riportati nella **nota integrativa** relazione degli amministratori che correde il ~~del~~ rendiconto annuale del fondo. Specificare, inoltre, che ~~in apposite schede informative della nota integrativa del rendiconto del fondo sono fornite indicazioni dettagliate~~ i criteri di valutazione ~~su beni immobili, diritti reali immobiliari e~~ delle partecipazioni in società immobiliari non quotate risulteranno indicati nel rendiconto annuale e nella relazione semestrale del fondo.~~

Specificare che i ~~esperti~~ **esperti beni** conferiti al fondo sono sottoposti a procedure di stima da parte di esperti indipendenti e alla valutazione da parte di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica d'investimento del fondo; precisare inoltre che, ai sensi della normativa vigente, in occasione della determinazione del patrimonio del fondo, della cessione degli immobili, della redazione del rendiconto e della relazione semestrale, è obbligatoria la valutazione da parte degli esperti indipendenti dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari **non quotate** oggetto di investimento del patrimonio del fondo.

Rinviare per ulteriori informazioni alle specifiche disposizioni del regolamento di gestione.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (ONERI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

7. Oneri a carico del sottoscrittore e del fondo ⁽¹⁰⁾

7.1 Oneri a carico del sottoscrittore

Indicare gli oneri a carico del sottoscrittore.

7.2 Oneri a carico del fondo

Indicare gli oneri a carico del fondo connessi all'attività espletata dalla SGR per la gestione [e/o quotazione] del fondo, con particolare riguardo alla commissione di gestione e alle relative modalità di determinazione⁽¹¹⁾, nonché ai servizi resi dalla banca depositaria, dalla società di revisione incaricata, dagli esperti indipendenti e, se del caso, dall'intermediario finanziario di cui al par. 27.

Indicare, ~~ove possibile, ove possibile,~~ gli altri oneri a carico del fondo (ad es., oneri di *property management*, *project management*, *agency*, ecc.).

8. Agevolazioni finanziarie (eventuale)

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile e i destinatari cui le stesse sono riservate.

9. Regime fiscale

Indicare in sintesi l'imposizione sul patrimonio del fondo.

Indicare in sintesi il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo.

Riportare sinteticamente il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

Riportare in sintesi il regime fiscale degli apporti ai fini delle imposte dirette e indirette.

¹⁰ La rappresentazione degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo deve avere forma tabellare, precisando la tipologia, l'importo, il meccanismo di computo, la periodicità di addebito e le modalità di prelievo.

¹¹ Qualora l'ammontare della commissione di gestione sia parametrato alla variazione registrata da un predeterminato parametro di riferimento, indicare il parametro di riferimento, sintetizzando le indicazioni relative al meccanismo di calcolo.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO

10. Partecipazione al fondo

Indicare le modalità di partecipazione al fondo.

Indicare le caratteristiche delle quote, anche con riferimento alla disciplina concernente la dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui al d.lgs. n. 213 del 1998.

Indicare la natura dei diritti che la quota rappresenta.

~~(eventuale) Indicare sinteticamente le caratteristiche distintive delle diverse classi di quote emesse rinviando, per maggiori informazioni, al regolamento di gestione. Per i relativi oneri, rinviare al par. 7.~~

11. Modalità di acquisto delle quote

Indicare che l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote sono riportati nel par. 1 della Parte II.

Descrivere le modalità di acquisto delle quote del fondo, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al par. 13, facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione quale unico mezzo di adesione al fondo. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998.

Indicare che il versamento di denaro/conferimento di beni relativo alle quote acquistate dovrà essere effettuato nel periodo, riportato nel par. 1 della Parte II, successivo alla sottoscrizione; rinviare al modulo di sottoscrizione per le relative modalità. Indicare, ove previsto dal regolamento di gestione, la possibilità per la SGR di avvalersi di procedure di recupero nell'ipotesi in cui risulti insoluto il mezzo di pagamento ovvero il sottoscrittore non adempia al termine del periodo di richiamo degli impegni; rinviare alla specifica disposizione del regolamento di gestione.

Nel caso di fondi immobiliari di cui all'art. 14-bis della legge n. 86/1994, indicare le forme di garanzia che la SGR ha stabilito di richiedere agli interessati all'acquisto delle quote offerte per il buon esito dell'impegno assunto.

Indicare le modalità dell'eventuale riparto in presenza di sottoscrizioni superiori all'offerta delle quote; rinviare alla specifica norma regolamentare per ulteriori informazioni.

~~Inserire riferimenti alla possibilità di recesso per il sottoscrittore qualora, alla chiusura delle sottoscrizioni, la SGR abbia chiesto l'autorizzazione **provveduto** al ridimensionamento del fondo, **dandone comunicazione alla Banca d'Italia**, rinviando. **Rinviare** alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui può ricorrersi al ridimensionamento e per le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso.~~

~~Inserire riferimenti alla possibilità di recesso per il sottoscrittore qualora, alla chiusura delle sottoscrizioni, la SGR abbia chiesto l'autorizzazione **provveduto** al ridimensionamento del fondo, **dandone comunicazione alla Banca d'Italia**, rinviando alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui può ricorrersi al ridimensionamento e per le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso.~~

Inserire riferimenti alla possibilità per la SGR di aumentare il patrimonio del fondo nel caso in cui lo stesso sia stato sottoscritto in misura superiore all'offerta; rinviare alla specifica disposizione del regolamento di gestione.

Inserire riferimenti alla possibilità che la SGR, alla chiusura della sottoscrizione relativa alla prima emissione, decida di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni; rinviare alla specifica norma regolamentare per la determinazione delle relative modalità di attuazione.

Indicare le modalità di invio, i termini e il contenuto della lettera di conferma.

12. Modalità e termini di rimborso delle quote

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote alla scadenza del fondo ovvero anticipatamente, ~~((del tutto o in parte) anche in coincidenza delle emissioni successive.~~ Rinviare al successivo par. 14 per le eventuali specifiche informazioni sulle modalità, criteri e termini di effettuazione dei rimborsi anticipati in coincidenza delle emissioni successive di quote.

Riportare in sintesi le modalità di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso ~~(finale e parziale),~~ rinviando per gli eventuali oneri al par. 7.1. Rinvio alla norma regolamentare per specifiche informazioni.

Indicare che la SGR, ove non abbia completato lo smobilizzo del patrimonio entro il termine di durata del fondo, può chiedere alla Banca d'Italia la concessione di un ulteriore periodo, ~~non superiore a tre anni~~, per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote.

Specificare che le modalità di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo.

Indicare i ~~quotidiani~~ quotidiani **mezzi di comunicazione**, previsti nel regolamento di gestione attraverso su ~~su~~ su quali sono ~~pubblicate~~ pubblicati ~~-resie noti~~ -le modalità e i termini di espletamento delle procedure dei predetti rimborsi e dell'eventuale proroga della durata del fondo; rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti.

13. Operazioni di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza (eventuale)

Descrivere sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi di quote.

14. Modalità di effettuazione delle operazioni di riapertura delle sottoscrizioni e di rimborso anticipato delle quote (eventuale)

Nel caso in cui il regolamento del fondo preveda più emissioni di quote, indicare che non si può dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi ad emissioni precedenti. Descrivere le modalità operative e i termini di effettuazione delle emissioni successive anche in relazione alle modalità di effettuazione degli eventuali contestuali rimborsi anticipati. Indicare, in particolare, i criteri in base ai quali vengono soddisfatte le richieste nel caso di domande di rimborso eccedenti quelle di sottoscrizione e i criteri di determinazione del valore della quota.

Rinvia al par. 7.1 per gli oneri a carico dei sottoscrittori/partecipanti al fondo.

Indicare i ~~quotidiani~~ quotidiani **mezzi di comunicazione**, previsti nel regolamento di gestione, attraverso ~~su~~ su ~~i~~ i quali vengono ~~pubblicati~~ pubblicati ~~resie noti~~ le modalità e i termini di espletamento delle procedure di emissione successiva/rimborso anticipato di quote; rinviare al par. 18 per l'informativa resa ai partecipanti al fondo.

Rinvia alle specifiche disposizioni del regolamento di gestione e alla Parte II del prospetto informativo per ulteriori informazioni.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

15. Valorizzazione dell'investimento

Indicare i criteri di calcolo del valore unitario della quota, i casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del medesimo valore.

Indicare i ~~quotidiani~~ quotidiani **mezzi di comunicazione**, previsti nel regolamento di gestione, attraverso ~~su~~ su ~~sui~~ i quali viene ~~pubblicato~~ reso noto ~~pubblicato~~ il valore unitario della quota, la periodicità e il giorno di pubblicazione.

16. Quotazione del fondo

Inserire indicazioni circa l'eventuale obbligo di richiedere, nel periodo indicato dalla normativa vigente, la quotazione ufficiale dei certificati rappresentativi delle quote.

Inserire riferimenti sull'eventualità che **la circostanza che la quotazione è subordinata all'espletamento di una istruttoria da parte della società di gestione del mercato** la Borsa Italiana S.p.A. rifiuti la quotazione dei suddetti strumenti finanziari. Inserire riferimenti sulla 'eventualità **circostanza** che la **quotazione è subordinata all'espletamento di una istruttoria da parte della** Borsa Italiana S.p.A. rifiuti la quotazione dei suddetti strumenti finanziari.⁽¹²⁾

Specificare che, a quotazione intervenuta, il partecipante che non intenda attendere la scadenza del fondo, o il rimborso anticipato se previsto, potrà dismettere il proprio investimento liquidando le quote sul mercato, **evidenziando che il valore della quota negoziata sul mercato regolamentato differisce dal relativo NAV** e che l'effettivo disinvestimento è subordinato al reperimento di una controparte; precisare che ~~potrebbe verificarsi un ulteriore costo a carico dell'investitore (a priori non quantificabile) dato dall'eventuale differenza tra il prezzo di mercato della quota e il relativo NAV.~~

¹² Tale informazione non va riportata nel caso di sollecitazione finalizzata alla quotazione del fondo.

~~Specificare che, a quotazione intervenuta, il partecipante che non intenda attendere la scadenza del fondo, o il rimborso anticipato se previsto, potrà dismettere il proprio investimento liquidando le quote sul mercato, **evidenziando che il valore della quota negoziata sul mercato regolamentato può differire dal relativo NAV**, e che l'effettivo disinvestimento è subordinato al reperimento di una controparte; precisare che potrebbe verificarsi un ulteriore costo a carico dell'investitore (a priori non quantificabile) dato dall'eventuale differenza tra il prezzo di mercato della quota e il relativo NAV.~~

Inserire riferimenti alla circostanza che, a seguito della quotazione, la SGR, oltre agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione dei documenti contabili del fondo, è tenuta a rendere informativa al mercato in ordine all'operatività del fondo stesso secondo i contenuti e le modalità di pubblicizzazione stabiliti dalla Consob e a trasmettere alla società di gestione del mercato un apposito comunicato concernente i documenti e le informazioni previste dall'art. 3, comma 5-bis, D.M. n. 228/99.

Indicare che, nel caso di quotazione, le relative informazioni specifiche saranno riportate nel par. 3 della Parte II del presente prospetto.

17. Informativa ai partecipanti

Indicare che la SGR provvede a mettere a disposizione dei partecipanti **le relazioni di stima redatte ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, lett. c), d.m. n. 228 del 1999 e, anche per estratto, tali relazioni le relazioni di stima**, ~~anche per estratto, le relazioni di stima~~, gli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza, le indicazioni sugli eventuali prestiti stipulati per il finanziamento dei rimborsi anticipati, le informazioni sul gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti. Inserire un rinvio alle specifiche disposizioni del regolamento di gestione per ulteriori informazioni, anche concernenti la pubblicazione dell'avviso di avvenuta messa a disposizione dei predetti documenti e informazioni. Indicare le ulteriori forme di pubblicità previste dalla SGR per la diffusione di tali documenti e informazioni.

Indicare i luoghi e le modalità di diffusione da parte della SGR dei prospetti periodici del fondo previsti dall'art. 62, comma 4, lettera a), del regolamento Consob n. 11522/98.

Indicare che il partecipante può anche richiedere il prospetto riassuntivo della situazione delle quote detenute, nei casi previsti dall'art. 62, comma 4, lettera b), del regolamento Consob n. 11522/98.

18. Ulteriore informativa disponibile

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) regolamento di gestione del fondo;
- b) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva);
- c) disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento e ai criteri di valutazione del fondo.

Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta e i termini di invio della documentazione sopra indicata.

Precisare che i documenti contabili del fondo sono altresì disponibili presso la società di gestione e presso la banca depositaria e le succursali della medesima indicate nel regolamento di gestione del fondo.

Specificare che la SGR può inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

19. Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, informazioni o di invio della documentazione a disposizione

Indicare il recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione.

Inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi e il sito *internet* a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni.

F) INFORMAZIONI SU SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE, CONFLITTI DI INTERESSE E RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

20. Società di gestione del risparmio

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede sociale nonché quella amministrativa principale, se diversa; c) la durata; d) il capitale sociale sottoscritto e versato; e) gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; f) le persone fisiche o giuridiche, se note, che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto; g) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi amministrativi, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della SGR; h) le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti gli organi di controllo; i) le generalità dell'organo direttivo; j) i dati afferenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo; k) le generalità, i dati relativi alla qualificazione ed alla esperienza professionale dell'eventuale soggetto o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento; l) gli altri fondi immobiliari gestiti; m) le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; n) l'eventuale circostanza che la SGR gestisce fondi mobiliari di tipo aperto, di tipo chiuso e fondi pensione; o) precisare se la SGR aderisce a protocolli di autonomia promossi dalle Associazioni di categoria.

21. Deleghe di gestione (eventuale)

Indicare con riguardo al soggetto delegato: a) la denominazione e la forma giuridica; b) l'oggetto della delega; c) le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società; d) le generalità e dati relativi alla qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo nonché dell'eventuale soggetto, o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.

22. Offerente (eventuale)

Indicare, con riferimento al soggetto offerente, se diverso dalla società di gestione del risparmio, le generalità ovvero la denominazione, la forma giuridica e la sede; il capitale sociale, i soggetti che possiedono partecipazioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale e le persone fisiche o giuridiche che esercitano il controllo; gli organi sociali; il luogo di consultazione dei documenti contabili.

23. Soggetti che procedono al collocamento ⁽¹³⁾

Indicare la denominazione e la forma giuridica dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee, nonché le modalità attraverso le quali operano.

24. Banca depositaria

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

25. Società incaricata della revisione

Indicare, con riguardo sia al fondo che alla SGR, le seguenti informazioni sulla società di revisione: a) denominazione e forma giuridica; b) estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; c) durata dell'incarico.

26. Esperti indipendenti ~~(ove possibile)~~

Indicare: a) le generalità ovvero la denominazione, la forma giuridica e la sede; b) la qualificazione ed esperienza professionale degli esperti indipendenti; c) gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico.

27. Intermediario Finanziario (eventuale ~~e ove possibile~~)

Indicare: a) la denominazione e la forma giuridica; b) la sede legale e quella amministrativa principale, se diversa; c) gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico; d) l'oggetto dell'incarico; e) la durata dell'incarico.

¹³ Tale paragrafo potrà subire i necessari adattamenti nel caso di sollecitazioni finalizzate alla quotazione.

[28. *Specialist* ~~(eventuale e ove possibile)~~

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare in sintesi il ruolo degli operatori specialisti rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.

29. *Sponsor* ~~(eventuale e ove possibile)~~

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare in sintesi il ruolo dello *sponsor* rinviando a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.]

30. *Altri soggetti* (eventuale)

Indicare la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Illustrare in sintesi il ruolo svolto.

31. *Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate*

Descrivere i rapporti tra la SGR, gli altri soggetti che intervengono nell'operazione e i rispettivi Gruppi di appartenenza.

Indicare la possibilità, prevista dal regolamento di gestione, di effettuare operazioni con i soci della società di gestione del fondo immobiliare, **ovvero con i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi**, ovvero con le società facenti parte del gruppo **rilevante** della società di gestione. Nel caso di fondi costituiti con apporto di beni ai sensi dell'art. 12-bis, del D.M. n. 228/99, indicare le cautele previste nel comma 4 di tale disposizione che devono essere osservate. Rinviare alla specifica norma del regolamento di gestione del fondo.

Con riferimento alle situazioni di conflitto di interessi potenzialmente idonee a condizionare le decisioni d'investimento, indicare le procedure e i criteri utilizzati per l'individuazione preventiva delle specifiche situazioni di conflitto; le modalità e la frequenza dei controlli circa l'insorgenza di tali situazioni e, in particolare le procedure di monitoraggio dei rapporti con società del gruppo di appartenenza della SGR; le modalità di gestione delle situazioni conflittuali rilevate anche con riferimento alle procedure di *signalling* agli organi decisionali.

Inserire riferimenti alla clausola di lock-in.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ ⁽¹⁴⁾

<<La SGR si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente prospetto informativo>>.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE ⁽¹⁵⁾

(generalità e firma autografa)

MODULO DI ~~SOTTOSCRIZIONE~~ **ADESIONE** ~~SOTTOSCRIZIONE~~

Nel modulo ~~domanda~~ ~~domanda~~ **di adesione** vanno riportati gli elementi che, a termini del regolamento di gestione, devono essere indicati nello stesso.

Nel modulo ~~domanda~~ **di adesione** ~~domanda~~, inoltre, occorre indicare:

- a) la dicitura che il modulo è parte integrante e necessaria del prospetto informativo;
- b) l'obbligo di consegna del prospetto informativo, nell'ambito delle operazioni di adesione;
- c) in grassetto, la facoltà per il sottoscrittore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998;
- d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta.

¹⁴ La dichiarazione di responsabilità deve essere resa anche dall'offerente, se diverso dalla SGR.

¹⁵ Nel caso di quotazione devono essere riportate anche le generalità e la firma autografa del Presidente del Collegio Sindacale.

PARTE II - INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLA SOLLECITAZIONE [E/O QUOTAZIONE], COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO, DATI STORICI DI ANDAMENTO E COSTI DEL FONDO

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

<<Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica [e/o alla quotazione ufficiale] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso...>>.

<<Parte II – Informazioni specifiche sulla sollecitazione [e/o alla quotazione], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo>>.

Inserire le seguenti frasi:

<<L'Offerta di cui al presente prospetto è valida per il periodo dal ... al ... >>. ⁽¹⁶⁾

<<La presente Parte II è stata depositata presso la Consob in data ...>>. ⁽¹⁷⁾

A) INFORMAZIONI SU SOLLECITAZIONE [E/O QUOTAZIONE] ED EMISSIONI SUCCESSIVE/RIMBORSI ANTICIPATI DI QUOTE

1. Informazioni specifiche sulla sollecitazione

Indicare l'ammontare del fondo e dell'apporto, il numero delle quote e il relativo valore nominale.

Indicare l'ammontare minimo e il periodo valido per la sottoscrizione delle quote.

Indicare il periodo durante il quale dovrà essere effettuato il versamento/conferimento di beni relativo alle quote sottoscritte.

2. Informazioni sulle emissioni successive/rimborsi anticipati di quote (eventuale)

Inserire le seguenti informazioni sulle emissioni/rimborsi di quote già effettuate:

- a) numero e valore delle quote emesse/rimborsate;
- b) ammontare del patrimonio del fondo per effetto delle emissioni/rimborsi effettuati;
- c) modalità di pagamento tradizionali e/o mediante conferimento di beni (nel caso di conferimenti in conflitto d'interessi rinviare al par. 5 per informazioni specifiche);
- d) ammontare (in misura assoluta e in percentuale rispetto al valore del fondo), forme tecniche e modalità di estinzione dei prestiti assunti per far fronte ai rimborsi anticipati.

Per le quote emesse a fronte di operazioni di sottoscrizione mediante conferimento di beni in conflitto di interessi, indicare l'ammontare e il valore delle quote nonché le modalità e il periodo di tempo, a decorrere

¹⁶ ~~Il periodo di offerta dovrà coincidere con quello riportato nella Parte I nel caso di fondi che prevedono un'unica emissione di quote. Nel caso di fondi che prevedono emissioni successive di quote, invece, tale periodo di offerta coinciderà con quello riportato nella Parte I in occasione della prima emissione di quote. L'indicazione del periodo d'offerta non andrà riportata nel caso di quotazione. Tale frase non dovrà essere riportata nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione del prospetto di sola quotazione. L'indicazione del periodo di offerta varierà in occasione della pubblicazione della Parte II modificata per le sollecitazioni relative alle nuove emissioni di quote, da effettuare entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo prospetto di sollecitazione e/o quotazione.~~ Il periodo di offerta coinciderà con quello riportato nella Parte I nel caso di fondi che prevedono un'unica emissione di quote. Nel caso di fondi che prevedono emissioni successive di quote, invece, tale periodo di offerta coinciderà con quello riportato nella Parte I in occasione della prima emissione di quote. L'indicazione del periodo d'offerta non andrà riportata nel caso di quotazione. Specificare che il periodo di offerta relativo alla sottoscrizione successiva alla prima o alla quotazione non si identifica con il medesimo periodo della prima sollecitazione all'investimento.

¹⁷ ~~Tale frase dovrà essere riportata soltanto nel caso di fondi che prevedono più emissioni di quote. In tal caso la La data di deposito non coinciderà con quella riportata nella Parte I soltanto in occasione del primo deposito del prospetto in occasione della pubblicazione della Parte II modificata per le sollecitazioni relative alle nuove emissioni di quote, da effettuare entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo prospetto di sollecitazione e/o quotazione.~~ Tale frase dovrà essere riportata soltanto nel caso di fondi che prevedono più emissioni di quote. In tal caso la data di deposito coinciderà con quella riportata nella Parte I soltanto in occasione del primo deposito del prospetto.

dalla data del conferimento, durante il quale i detentori delle quote si impegnano a rispettare l'obbligo di *lock in* previsto dall'art. 12-bis, comma 4, D.M. 228/99.⁽¹⁸⁾

Indicare le modalità e i termini per le emissioni successive di quote precisando i rapporti con gli eventuali rimborsi anticipati da svolgere contestualmente.

3. Informazioni sulla quotazione (eventuale)

Specificare gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione degli strumenti finanziari ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, indicando tale data.

Indicare: a) i dati riguardanti il classamento delle quote al momento dell'ammissione a quotazione in percentuale del patrimonio sottoscritto, distinguendo tra investitori istituzionali (nominativamente indicati) e persone fisiche (numero); b) il mercato di negoziazione delle quote; c) le modalità di negoziazione delle quote.

Evidenziare eventuali rilievi o giudizi negativi espressi dalla società di revisione sul bilancio di esercizio della SGR o sul rendiconto del fondo e fornire menzione dei contenuti dei citati rilievi.

B) INFORMAZIONI SUL FONDO

4. Composizione del patrimonio del fondo e indirizzi gestionali

Indicare la ripartizione percentuale del patrimonio del fondo tra ciascuno dei soggetti apportanti i beni distinguendo tra apporti in natura e conferimenti di liquidità.

Fornire una descrizione del patrimonio immobiliare⁽¹⁹⁾ che comprenda, relativamente ai singoli cespiti **beni cespiti immobiliari** e diritti reali immobiliari detenuti direttamente dal fondo o per il tramite di società immobiliari controllate: a) la data di costruzione; b) le caratteristiche dell'immobile e la tipologia del diritto reale; c) lo stato giuridico ed urbanistico; d) l'ubicazione; e) la superficie o, se più significativa, la volumetria; f) la destinazione d'uso degli immobili; g) i costi di manutenzione e ristrutturazione sostenuti negli ultimi tre anni; e relativamente alle partecipazioni in società immobiliari: a) la denominazione e la sede sociale della società partecipata; b) il settore di attività; c) la frazione di capitale detenuta; d) il capitale sottoscritto; e) l'assetto proprietario; f) le riserve; g) risultati economici dell'ultimo esercizio provenienti dalle attività ordinarie, dopo la tassazione; h) il valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o le quote detenute; i) l'importo ancora da liberare su dette azioni o quote; j) l'ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute; k) il valore contabile degli immobili; l) l'importo delle disponibilità/indebitamento finanziario netto; relativamente agli strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare: a) la denominazione e la sede sociale del soggetto emittente lo strumento finanziario; b) il capitale sociale; c) l'assetto proprietario; d) risultati economici dell'ultimo esercizio; e) *rating* dello strumento finanziario, ove esistente; f) caratteristiche essenziali dei beni/diritti cartolarizzati e del soggetto cedente.

Indicare, per ciascuno dei beni descritti, il relativo valore di acquisto/conferimento e il relativo costo storico.

Per quanto attiene agli immobili in locazione fornire informazioni idonee a consentire una valutazione della relativa redditività, anche su base storica per i precedenti tre anni, con particolare riguardo a: a) tasso di occupazione degli immobili; b) importo dei canoni su base annuale; c) variazioni dei canoni di locazione previste contrattualmente; d) qualità dei soggetti locatari; e) tipologie e scadenze dei contratti di locazione.

Ove la società di gestione abbia già pubblicato una relazione semestrale ovvero un rendiconto ~~annuale~~ annuale del fondo, inserire ~~anche~~ un rinvio anche a tale documentazione, riportata in appendice al prospetto, per quanto attiene all'elenco degli investimenti detenuti dal fondo in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari nonché alla tavola sulla distribuzione del valore corrente degli immobili per classi di valore contenuti nel più recente dei citati documenti.

Fornire informazioni su debiti finanziari e altre passività del fondo, indicando la finalità e la struttura dei prestiti accessi a favore del fondo, la misura del prestito e relativo onere a carico del fondo, i soggetti finanziatori, le forme tecniche del finanziamento, le garanzie rilasciate e le modalità di estinzione, avendo presente i connessi vincoli gestionali (coerenza con il programma di attività). Indicare la stima dell'importo di competenza di ciascun esercizio dei pagamenti per capitale ed interessi per l'estinzione del finanziamento.

¹⁸ Tale indicazione non è richiesta nel caso di fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'art. 14-bis, legge n. 86/1994.

¹⁹ Ove non siano stati ancora pubblicati la relazione semestrale o il rendiconto annuale, la descrizione del patrimonio immobiliare del fondo deve essere fornita mediante schede tecniche.

Con riferimento al periodo intercorrente tra la data cui si riferisce il più recente documento contabile e quella di redazione della presente Parte II, inserire indicazioni dettagliate su:

a) ~~effettuazione di operazioni di investimento e disinvestimento di immobili, di diritti reali immobiliari e di partecipazioni immobiliari, e assunzione di prestiti,~~

b) ~~ogni fatto di rilievo intervenuto suscettibile di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo.~~

Evidenziare gli effetti che tali operazioni e/o fatti hanno sulla composizione e sul valore del fondo, nonché gli eventuali altri effetti economici e patrimoniali.

Qualora tali operazioni e/o fatti siano suscettibili di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo, dovrà essere inserito un prospetto contabile aggiornato avente almeno il medesimo contenuto della relazione semestrale.

~~Indicare l'avvenuta messa a disposizione del pubblico, con le stesse modalità e nei medesimi luoghi ove è disponibile anche il prospetto informativo, delle relazioni di stima, degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza, dei prestiti stipulati per i rimborsi anticipati, del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti.~~

~~effettuazione di operazioni di investimento e disinvestimento di immobili, di diritti reali immobiliari e di partecipazioni in società immobiliari, e assunzione di prestiti, con evidenziazione del relativo importo, del valore complessivo di stima dei beni acquistati, nonché dei risultati economici conseguiti;~~

~~b) ogni fatto di rilievo intervenuto suscettibile di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo.~~

~~Evidenziare gli effetti che tali operazioni e/o fatti hanno sulla composizione e sul valore del fondo, nonché gli eventuali altri effetti economici e patrimoniali. Qualora tali operazioni e/o fatti siano suscettibili di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo, dovrà essere inserito un prospetto contabile aggiornato avente almeno il medesimo contenuto della relazione semestrale.~~

~~Indicare l'avvenuta messa a disposizione del pubblico, con le stesse modalità e nei medesimi luoghi ove è disponibile anche il prospetto informativo, delle relazioni di stima, degli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza, dei prestiti stipulati per i rimborsi anticipati, del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti. Con riferimento ai fondi a prevalente apporto pubblico indicare l'avvenuta messa a disposizione del pubblico, nei medesimi luoghi ove è disponibile il prospetto, del certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi prevista dall'articolo 14 bis, comma 12, della legge n. 86/1994.~~

Inserire informazioni sullo stato di avanzamento e sui contenuti strategici dei progetti di utilizzo - anche se non ancora approvati dalla conferenza dei servizi - degli immobili e dei diritti apportati al fondo, evidenziando i programmi di valorizzazione dei beni e le risorse disponibili a tale scopo.⁽²⁰⁾

Con riferimento ai fondi a prevalente apporto pubblico indicare l'avvenuta messa a disposizione del pubblico, nei medesimi luoghi ove è disponibile il prospetto, del certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi prevista dall'articolo 14-bis, comma 2, della legge n. 86/1994.

Elencare i rischi specifici connessi agli investimenti del fondo (ad es., rischi inerenti al profilo reddituale dei beni in cui investe il fondo, alla tipologia dei beni stessi, all'ambito geografico di ubicazione delle attività del fondo, all'eventuale utilizzo della leva finanziaria, ecc...).

Inserire indicazioni sull'esistenza e sullo stato di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali che possano avere, o abbiano avuto di recente, effetti rilevanti sull'attività del fondo.

Fornire una descrizione sintetica delle caratteristiche del/i segmento/i del mercato immobiliare in cui opera il fondo. Al riguardo, evidenziare e commentare i principali fattori macro-economici che possono condizionare l'attività del fondo, fornendo indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

5. Conflitti di interessi e rapporti con parti correlate

²⁰ Tali informazioni devono essere riportate solo nel caso di fondi immobiliari di cui all'art. 14-bis, legge n. 86/1994.

Inserire informazioni sulle operazioni effettuate dal fondo immobiliare ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, D.M. n. 228/99, avendo particolare riguardo a:

- a) tipologia delle controparti (soci della società di gestione ovvero società facenti parte del gruppo rilevante della stessa);
- b) data e modalità dell'operazione;
- c) beni ceduti/conferiti/**acquistati** e relativo valore di cessione/conferimento/**acquisto** a confronto con il valore di acquisto/**vendita**;
- d) cautele richieste dalla vigente normativa che sono state al riguardo osservate;
- e) incidenza percentuale delle citate operazioni rispetto al valore del fondo, al fine del rispetto dei limiti previsti dall'art. 12-bis, comma 4, D.M. n. 228/99 ⁽²¹⁾.

Inserire indicazioni sugli eventuali interessi dei dirigenti e degli amministratori della SGR nell'attività del fondo e riportare le indicazioni, richieste dall'art. 49 del regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con i soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.

Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati con soggetti in rapporto di finanziamento o d'affari in essere al momento dell'effettuazione dell'operazione.

Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati congiuntamente a fondi della medesima società di gestione o di altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari, nonché effettuati con altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari.

6. Informazioni sulle decisioni assunte dagli organi del fondo

Inserire informazioni sintetiche sulle decisioni assunte dagli organi del fondo immobiliare ai sensi dell'art. 37, comma 2-bis, d.lgs. n. 58 del 1998 e successive disposizioni attuative.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (DATI STORICI E COSTI SOSTENUTI)⁽²²⁾

7. Dati storici sull'andamento del fondo

Riportare la denominazione del fondo.

Illustrare con un grafico a barre **lineare** l'andamento del valore della quota del fondo nel corso degli anni solari antecedenti la eventuale riapertura delle sottoscrizioni.⁽²³⁾ **Evidenziare le eventuali distribuzioni dei proventi effettuate nel corso degli anni indicati.**

~~Illustrare con un grafico **lineare** a barre l'andamento del valore della quota del fondo **ed evidenziare le eventuali distribuzioni dei proventi effettuate** nel corso degli anni solari antecedenti l'eventuale riapertura delle sottoscrizioni.⁽²⁴⁾~~

~~Illustrare, con un grafico a barre, i rendimenti degli antecedenti la eventuale riapertura delle sottoscrizioni⁽²⁵⁾.~~

Riportare, su base annua, il rendimento medio annuo composto (calcolato in base al NAV) nel corso degli ultimi **3 e 5** anni solari⁽²⁶⁾.

²¹ Le indicazioni sub d) ed e) non devono essere riportate nel caso di fondi di cui all'art. 14-bis, legge n. 86/1994.

²² In caso di esistenza di diverse classi di quote, le informazioni sui dati storici e costi sostenuti dovranno essere riferite a ciascuna classe.

²³ I dati storici devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare con adeguata evidenza che sono al lordo degli oneri fiscali.

²⁴ I dati storici devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare con adeguata evidenza che sono al lordo degli oneri fiscali.

²⁵ I rendimenti devono essere calcolati in base al NAV e utilizzando criteri idonei al fine di considerare i proventi distribuiti. I dati storici devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare, con adeguata evidenza, che sono al lordo degli oneri fiscali.

²⁶ Cfr. nota precedente.

Riportare, su base annua, il rendimento medio annuo composto del fondo (calcolato in base al NAV) nel corso de relativo agli ultimi 3 e 5 anni⁽²⁷⁾ solari. **Se tale dato non è ancora disponibile, è riportato il rendimento medio annuo composto per il minor periodo di disponibilità, comunque non inferiore a ventiquattro mesi dal termine del periodo di richiamo degli impegni.**

Inserire la seguente avvertenza: <<I dati illustrati sono frutto di stime economiche effettuate da esperti valutatori indipendenti. Il diritto al rimborso potrà essere esercitato solo alla/e scadenza/e e alle condizioni predeterminate nel regolamento di gestione del fondo>>.

Riportare altresì i seguenti dati: a) data di avvio del fondo e periodo previsto di durata dello stesso; b) periodo di collocamento; c) patrimonio netto; d) ultimo valore della quota; (e) prezzo minimo e massimo e prezzo medio delle quote nell'ultimo mese di negoziazione in borsa).⁽²⁸⁾

8. ~~Costi del fondo (eventuale) (eventuale)~~⁽²⁹⁾

Riportare il rapporto percentuale riferito, almeno, a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo e il patrimonio medio dello stesso. Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso.

[APPENDICI

Appendice A: *Rendiconto annuale del fondo relativo all'ultimo esercizio e, se più recente, Relazione semestrale del fondo relativa all'ultimo semestre*

Appendice B: *Relazione di certificazione della società di revisione al rendiconto annuale di gestione del fondo relativo all'ultimo esercizio*⁽³⁰⁾

²⁷ Cfr. nota precedente.

²⁸ ~~Le informazioni sui prezzi di mercato delle quote sono eventuali.~~

²⁹ Tale paragrafo potrà essere predisposto in occasione della prima sollecitazione di quote del fondo e delle eventuali successive offerte, nonché nel caso di successiva quotazione del fondo.

³⁰ Le appendici indicate dovranno essere allegare al prospetto esclusivamente in sede di quotazione (o di sollecitazione e contestuale quotazione). Nelle altre ipotesi di sola sollecitazione detta allegazione non dovrà essere effettuata.

V) SCHEMA 14 – DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE DI OICR APERTI INDICIZZATI ESTERI ARMONIZZATI¹

SEZIONE B

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 9

In linea con le modifiche proposte all'Allegato 1H, è stato proposto di sostituire alla dicitura *“banca corrispondente”* quella di *“soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti”* in quanto tale soluzione soddisferebbe l'esigenza di adeguare la normativa alla realtà organizzativa degli OICR, preferendo un'impostazione che distingua per funzioni, piuttosto che per soggetti.

VALUTAZIONI CONSOB

Per le stesse ragioni già esposte nel commento alle identiche osservazioni ricevute con riferimento al nuovo Allegato 1H, l'osservazione non si ritiene condivisibile e, pertanto, non può essere accolta.

SEZIONE C

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 10

In linea con le modifiche proposte agli schemi 8 e 9 dell'Allegato 1B e all'Allegato 1H, è stato richiesto di riportare nella sezione dedicata alle informazioni economiche, con riferimento alle differenti tipologie di oneri previste nel prospetto semplificato, esclusivamente la misura media (non massima) corrisposta dalla società-prodotto ai soggetti incaricati del collocamento in Italia, distinguendo per comparti e classi di azioni/quote commercializzate.

VALUTAZIONI CONSOB

L'osservazione è meritevole di accoglimento per le ragioni già esposte nel commento alle identiche osservazioni ricevute con riferimento ai nuovi schemi 8 e 9 dell'Allegato 1B ed al nuovo Allegato 1H.

SEZIONE D

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 11

In linea con le modifiche proposte ai nuovi schemi 8 e 9 dell'Allegato 1B, si richiede di sostituire il riferimento ai *“quotidiani”* con quello a *“la/e fonte/i”* ove è possibile rilevare il valore della quota del fondo.

¹ Nello schema 14 che si riporta di seguito al commento alle osservazioni ricevute, le integrazioni relative alla presente consultazione sono state evidenziate in grassetto/corsivo/sottolineato, mentre le eliminazioni rispetto al testo proposto in prima consultazione sono state apportate utilizzando il segno barrato.

Paragrafo 12

In linea con le modifiche proposte al paragrafo 10, si richiede di sostituire il riferimento ai “quotidiani” con quello a “*la/e fonte/i*” nella/e quale/i è possibile rilevare il valore della quota del fondo per indicare il canale informativo ove pubblicare l’avviso concernente l’avvenuto aggiornamento del prospetto completo e semplificato pubblicato.

Paragrafo 13

È stato proposto che l’intestazione del capoverso di cui alla lettera *b*) sia ridenominato aggiungendo alla dicitura “BANCA/BANCHE CORRISPONDENTE/I” quella di “*eventuale/i*”. La soluzione di rendere solo eventuale la nomina di una banca corrispondente sarebbe coerente con la finalità di creare continuità tra la nuova normativa e quella vigente atteso che, allo stato attuale, nessuno dei 20 *Exchange Traded Funds* (c.d. ETF) già ammessi a quotazione sul mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. ha provveduto a nominare una banca corrispondente. Tutte le attività gestite da tale soggetto per gli OICR “tradizionali” vengono infatti, relativamente agli ETF, svolte necessariamente ed obbligatoriamente, proprio per effetto della quotazione, da altri intermediari. A sostegno della proposta sono quindi elencate tali attività ed i soggetti che provvedono al loro svolgimento:

- la fiscalità è di competenza dell’intermediario negoziatore;
- il NAV giornaliero viene calcolato dalla Banca Depositaria e/o dall’*Administrator* estero e diffuso dal sito di Borsa Italiana e da almeno un quotidiano;
- il prospetto informativo, lo statuto, i documenti contabili periodici vengono diffusi dal sito di Borsa Italiana;
- il rimborso delle quote/azioni dell’ETF, a valere sul patrimonio del comparto interessato, possono essere richieste, in qualsiasi momento, all’intermediario abilitato che ha provveduto all’acquisto dell’ETF sul mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ai sensi di quanto stabilito dalla Banca d’Italia con comunicazione n. 270678 del 29 novembre 2001).

VALUTAZIONI CONSOB

Con riguardo ai **paragrafi 11 e 12**, la richiesta di sostituire il riferimento ai “quotidiani”, quali mezzi di pubblicità del valore della quota del fondo e dell’avviso concernente l’avvenuto aggiornamento del prospetto (completo e semplificato) pubblicato, con il termine generico “*la/e fonte/i*” ove è possibile rilevare detto valore e pubblicare detto avviso non può essere accolta per le ragioni già esposte nel commento alle identiche osservazioni ricevute con riferimento ai nuovi schemi 8 e 9 dell’Allegato 1B. Si ribadisce, in tale sede, che le altre fonti informative possono essere utilizzate come canali complementari di diffusione dell’informazione in parola in base a scelte discrezionali degli intermediari.

Relativamente al **paragrafo 13**, si ritiene meritevole di considerazione l’ipotesi di rendere solo eventuale la nomina di una banca corrispondente nel caso in cui un ETF svolga sollecitazione all’investimento presso gli investitori *retail* prima della quotazione. Nonostante gli ETF mal si prestino, per loro natura, ad essere offerti sul mercato primario alla clientela *retail* (ad oggi, infatti, quasi tutti gli ETF quotati e commercializzati in Italia sono offerti in prima sottoscrizione ai soli operatori qualificati), pur tuttavia tale eventualità non è esclusa dal quadro regolamentare; pertanto, nelle more del procedimento di quotazione, resta imprescindibile la nomina della banca corrispondente le cui funzioni, successivamente alla quotazione stessa, possono (e, in certi casi, devono inevitabilmente) essere assolte da soggetti diversi. Si segnala, comunque, che tale “eventualità” è stata già prevista nello schema 14 in occasione della prima consultazione.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

OSSERVAZIONI RICEVUTE

In linea con le modifiche proposte ai nuovi schemi 8 e 9 dell'Allegato 1B ed al nuovo Allegato 1H, è stata richiesta l'eliminazione dell'indicazione del corrispettivo spettante al singolo collocatore.

VALUTAZIONI CONSOB

L'osservazione è meritevole di accoglimento per le ragioni già esposte nel commento alle identiche osservazioni ricevute con riferimento ai nuovi schemi 8 e 9 dell'Allegato 1B ed al nuovo Allegato 1H.

NOTE

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Analogamente a quanto sostenuto con riferimento alla nota n. 2 del nuovo schema 8 ed alla nota n. 1 del nuovo Allegato 1H, si propone, in **nota 1**, di non richiedere un preciso carattere di stampa per la redazione del modulo di sottoscrizione *de quo*.

Si richiede, in **nota 2**, di precisare se dalla nuova formulazione della nota in questione discenda la possibilità di non prevedere la banca corrispondente in ipotesi di sola quotazione dell'ETF.

Analogamente a quanto sostenuto con riferimento al nuovo schema 8 (proposta di nuova nota *8-bis*) ed alla nota n. 4 del nuovo Allegato 1H, si propone di modificare la **nota 4**, introducendo la possibilità, per le società che volessero, di indicare la misura degli oneri in *basis point*, anziché in misura percentuale.

VALUTAZIONI CONSOB

Le proposte modifiche delle **note 1** e **4** non possono essere accolte per le medesime ragioni illustrate nel commento alle identiche osservazioni effettuate con riferimento ai nuovi schemi 8 e 9 dell'Allegato 1B ed al nuovo Allegato 1H, cui si rinvia.

Con riferimento alla **nota 2**, si rinvia al commento svolto in merito alle osservazioni relative al paragrafo 12, lett. *b*).

* * *

SCHEMA 14

DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE DI OICR APERTI INDICIZZATI ESTERI ARMONIZZATI ⁽¹⁾⁽²⁾

COPERTINA

Indicare in prima pagina la denominazione del soggetto emittente ed inserire la seguente dizione "Quotazione di ..." ⁽³⁾.

Inserire, sempre in prima pagina, la seguente indicazione: "L'adempimento di pubblicazione del presente Documento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi Il presente documento ed è valido a decorrere dal .../... /... " ⁽⁴⁾.

A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE

1. PREMESSA

Illustrare sinteticamente la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.

2. RISCHI

Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR di tipo indicizzato quotato indicando i seguenti fattori di rischio:

Rischio di investimento: specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate può non riflettere il valore e la composizione del patrimonio netto (NAV) dell'OICR.

Rischio indice: specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore.

Rischio di liquidabilità: specificare che non vi è certezza che le quote/azioni rimangano quotate sulla borsa valori e che non vi è garanzia che il mercato secondario sia sempre liquido.

Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni: evidenziare che la società di gestione/Sicav può sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un comparto può essere riacquistato dalla Società di gestione/SICAV.

Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate sul mercato di quotazione attraverso gli intermediari autorizzati.

Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite a carico degli medesimi previsti dagli articoli 60 e 61 del regolamento CONSOB n. 11522/98.

3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI

Indicare il mercato di negoziazione, gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

Indicare gli altri eventuali mercati di negoziazione specificando i nominativi dei *market makers*.

4. NEGOZIABILITA' DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione.

Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

5. OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (*eventuale*)

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini dell'acquisto/vendita delle quote/azioni.

6. CONSEGNA DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare sinteticamente il regime di gestione delle quote/azioni a cui è assoggettato l'OICR specificando se tali quote/azioni sono soggette a dematerializzazione.

7. SPECIALISTI

Indicare i nominativi degli operatori specialisti illustrandone il ruolo conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione.

8. VALORE DEL PATRIMONIO NETTO (NAV)

Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Società di gestione/Sicav calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (NAV) al variare del corso dell'indice di riferimento.

[B) INFORMAZIONI SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OICR

9. SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO/CONVERSIONE DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso alla Banca Corrispondente.

Specificare, ove previsti, i quantitativi minimi di sottoscrizione e precisare che gli investitori interessati ad acquisire quantitativi inferiori possono rivolgersi direttamente al mercato di quotazione (vedi sezione A).

Specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate in natura ovvero mediante consegna dei titoli che compongono l'indice.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma dell'investimento/conversione/rimborso.

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle eventuali conversioni delle quote/azioni.

Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere vendute sul mercato di quotazione attraverso gli intermediari autorizzati.]

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

10. ONERI A CARICO DELL'INVESTITORE [SOTTOSCRITTORE], AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE

Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di quotazione, gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.

Specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione.

[Indicare in forma tabellare, con riferimento alle tipologie di oneri previste nel prospetto semplificato, la misura ~~massima~~ corrisposta ***in media*** ai collocatori, distinguendo per i diversi comparti.

Indicare le spese di banca corrispondente.

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICVM precisandone la misura massima applicabile.

Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all'OICVM ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICVM in caso di donazione e successione.]

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

11. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione dei quotidiani sui quali detto valore è pubblicato.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione/statuto sociale dell'OICR.

12. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI

Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet della società di gestione/Sicav e della società di gestione del mercato di quotazione:

- a) il prospetto semplificato e completo;
- b) il documento di quotazione;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti.

Specificare che tali documenti sono disponibili anche presso la banca corrispondente.

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.

Specificare che la società di gestione/Sicav pubblica nei quotidiani nei quali viene indicato il valore delle quote o delle azioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto semplificato e completo pubblicato.

Indicare gli indirizzi internet della società di gestione/Sicav e della società di gestione del mercato.

[13. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE

a. SOGGETTI CHE PARTECIPANO AL COLLOCAMENTO

Inserire un riferimento al fatto che il documento contenente l'elenco aggiornato dei soggetti collocatori raggruppati per categorie omogenee è messo a disposizione del pubblico presso la banca corrispondente e le filiali di quest'ultima.

b. BANCA/BANCHE CORRISPONDENTE/I

Indicare la denominazione e la forma giuridica, la sede legale e quella amministrativa principale se diversa, le funzioni svolte e la sede presso cui le stesse sono espletate.]

c. SOGGETTO DEPOSITARIO - SEDE SECONDARIA IN ITALIA (*eventuale*)

Indicare la denominazione e la forma giuridica, l'indirizzo della sede secondaria e le funzioni presso quest'ultima svolte.

d. OICR - SEDE SECONDARIA IN ITALIA (*eventuale*)

Indicare l'indirizzo della sede secondaria e le funzioni presso la stessa svolte.

[SCHEMA DI MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Inserire le seguenti diciture:

"Il presente modulo di sottoscrizione è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote/azioni dell'OICVM ...".

Evidenziare l'obbligo di consegna del prospetto informativo semplificato prima della sottoscrizione.

Specificare il comparto oggetto dell'operazione di sottoscrizione (*eventuale*).

Indicare i mezzi di pagamento ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare in grassetto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso prospetto informativo.

~~Indicare, con riferimento alle tipologie di oneri previste nel prospetto semplificato, la misura corrisposta al collocatore per il comparto oggetto dell'operazione di sottoscrizione.]~~

NOTE

1. Tutte le pagine del presente documento (modulo di sottoscrizione incluso) devono essere redatte in modo da renderne agevole la lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e devono essere numerate. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il documento (ad esempio: pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, pagina 3 di 10 ...).
2. Nel caso in cui l'investitore *retail* possa investire/disinvestire nell'OICR indicizzato anche fuori dal relativo mercato di quotazione devono essere inserite le informazioni contenute tra le parentesi [].
3. Indicare la tipologia e la denominazione dell'OICVM specificandone altresì la nazionalità.
4. Il termine iniziale di validità del documento di quotazione coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni. In occasione dell'aggiornamento del documento di quotazione il relativo termine iniziale coinciderà con la data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

VI) **SCHEMA 19 – PROSPETTO INFORMATIVO DI SOLLECITAZIONE [O DI QUOTAZIONE] DI OICR APERTI INDICIZZATI DI DIRITTO ITALIANO ED ESTERI NON ARMONIZZATI**¹

In tale sede, saranno illustrate e commentate esclusivamente le osservazioni pervenute in merito alla versione dello schema 19 in Allegato 1B proposta nel documento di prima consultazione.

Con riguardo alle variazioni che conseguono alle corrispondenti modifiche apportate ai nuovi schemi 8 e 9, dei quali lo schema 19 ripropone il contenuto eccezion fatta per le informazioni richieste dalle specificità proprie degli *Exchange Traded Funds* (ETF), si rinvia alle sintesi delle osservazioni pervenute ed alle valutazioni svolte per i suddetti schemi.

PARTE I

SEZIONE C

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Paragrafo 18

Si richiede di sostituire l'espressione "*l'imposizione sul risultato di gestione*" con l'espressione "*il regime di tassazione*" in quanto tale locuzione avrebbe il vantaggio di poter essere riferita anche alla generalità degli OICR esteri, il cui regime fiscale potrebbe, in ipotesi, non consistere nell'imposizione sul risultato di gestione.

VALUTAZIONI CONSOB

La modifica suggerita può essere accolta, atteso che lo schema 19 di seguito proposto disciplina lo schema-tipo di prospetto informativo sia degli ETF italiani che di quelli esteri non armonizzati.

* * *

SCHEMA 19

PROSPETTO INFORMATIVO DI SOLLECITAZIONE [O DI QUOTAZIONE] DI OICR APERTI INDICIZZATI DI DIRITTO ITALIANO ED ESTERI NON ARMONIZZATI ⁽¹⁾⁽²⁾

Riportare la denominazione della Società di gestione/SICAV e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

«Offerta di... » oppure «Offerta e quotazione di ...» oppure «Quotazione di ...».

Riportare in testa al Prospetto Informativo, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato «~~Il presente Prospetto Informativo si compone della~~ **Le presenti** Parte I (Caratteristiche dell'OICR e modalità d'investimento) e della Parte II (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi dell'OICR e Turnover di portafoglio) **costituiscono il Prospetto Informativo semplificato** ~~e~~ **e** devono essere consegnate all'investitore prima della sottoscrizione delle quote/azioni unitamente all'allegato modulo di sottoscrizione].

¹ Nello schema 19 che si riporta di seguito al commento alle osservazioni ricevute, le integrazioni relative alla presente consultazione sono state evidenziate in grassetto/corsivo/sottolineato, mentre le eliminazioni rispetto al testo proposto in prima consultazione sono state apportate utilizzando il segno barrato.

Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura **anche** della Parte III del Prospetto Informativo (Altre informazioni sull'investimento) ~~che è~~, messa **gratuitamente** a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo. **La parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo**.

Inserire la seguente frase:

«Parti I e II del Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data e ~~valide a decorrere dal~~ ⁽³⁾».

Inserire la seguente frase:

«L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi».

PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO - CARATTERISTICHE DELL'OICR E MODALITA' D'INVESTIMENTO

Inserire la seguente frase:

<<La presente Parte I è valida a decorrere dal⁽³⁾>>

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SGR E IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Indicare la denominazione della Società di gestione/SICAV e del gruppo di appartenenza, **l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso**, il recapito anche telefonico, l'eventuale sito Internet e l'indirizzo di posta elettronica, ~~la data di istituzione dell'OICR~~, rinviano alla Parte III del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

[Se la SGR si limita alla sola promozione, istituzione e organizzazione del fondo, occorre specificarlo, indicando anche per il/i gestore/i le medesime informazioni fornite per la SGR promotrice.]

2. LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare denominazione e indirizzo.

3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare la denominazione e indirizzo.

4. SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

~~Illustrare sinteticamente~~ **Riportare l'avvertenza che** le situazioni di conflitto di interesse **sono illustrate** rinviano a **nella** Parte III del Prospetto Informativo **(paragrafo 10)** per maggiori informazioni.

A.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OICR

5. NATURA GIURIDICA E CARATTERISTICHE DELL'OICR

Illustrazione sintetica della natura giuridica e delle caratteristiche dell'OICR menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.

Specificare la distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la Società di gestione/Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato regolamentato.

6. RISCHI GENERALI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO IN UN OICR APERTO INDICIZZATO QUOTATO

Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR di tipo indicizzato quotato indicando i seguenti fattori di rischio:

Rischio di investimento: specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate può non riflettere il valore e la composizione del patrimonio netto (NAV) dell'OICR.

Rischio indice: specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore.

Rischio di liquidabilità: specificare che non vi è certezza che le quote/azioni rimangano quotate sulla borsa valori e che non vi è garanzia che il mercato secondario sia sempre liquido.

Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni: evidenziare che la Società di gestione/SICAV può sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un comparto può essere riacquistato dalla Società di gestione/SICAV.

{A.2) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE

7. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI

Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

8. NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare sinteticamente le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione rinviando alla Parte III del Prospetto per maggiori informazioni.

Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

9. SPECIALISTI

Indicare gli operatori specialisti rinviando alla Parte III del Prospetto per la descrizione puntuale del ruolo degli stessi.

10. VALORE DEL PATRIMONIO NETTO (NAV)

Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Società di gestione/SICAV calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (NAV) al variare del corso dell'indice di riferimento.}

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Indicare la denominazione dell'OICR, **la sua data di istituzione** ed il codice ISIN.

11. TIPOLOGIA DELL'OICR:

- a) qualificazione dell'OICR ⁽⁴⁾
- b) valuta di denominazione

12. CARATTERISTICHE DELL'OICR:

- c) finalità dell'OICR in relazione ai potenziali destinatari
- d) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore
- e) grado di rischio connesso all'investimento nell'OICR ⁽⁵⁾

13. OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO:

f) riproduzione di un indice o un paniere di titoli mediante investimento del patrimonio negli strumenti finanziari che lo compongono. Specificare che il gestore rettifica la composizione del portafoglio e/o la ponderazione dei titoli contenuti di volta in volta in portafoglio in relazione ai cambiamenti che dovessero essere effettuati nella composizione dell'indice;

f.1) indicare la denominazione dell'indice ed il *provider* dello stesso, specificando inoltre le modalità, la periodicità di calcolo e le sue modalità di diffusione;

f.2) descrivere in forma tabellare l'indice prescelto, in termini di:

i) per la componente azionaria: indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; della composizione settoriale; dei primi dieci strumenti finanziari;

ii) per la componente obbligazionaria: durata media finanziaria (*duration*), indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari degli emittenti aventi un *rating* inferiore al c.d. *investment grade*.

g) destinazione dei proventi. Per gli OICR a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalità di distribuzione, nonché le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento^(5-bis).

Inserire l'avvertenza «Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale».

14. COMPARTI (*eventuale*)

Descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive dei diversi comparti rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo ed al regolamento di gestione/statuto dell'OICR. Per i relativi oneri rinviare al paragrafo 15.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

15 . ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE/INVESTITORE E ONERI **A CARICO** DELL'OICR

15.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE/INVESTITORE

Indicare in forma tabellare l'entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (ad esempio, commissioni di ~~entrata~~ **sottoscrizione**, di ~~uscita~~ **rimborso**, di *switch* e spese per diritti fissi, ecc.), con specificazione della quota parte ~~massima~~ percepita **in media** dai collocatori^(5-ter).

Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi/comparti, beneficio di reinvestimento). {Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di quotazione gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.

Specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione.}

15.2 . ONERI A CARICO DELL'OICR

15.2.1 ~~REMUNERAZIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE~~ **ONERI DI GESTIONE**

Indicare in forma tabellare l'entità delle provvigioni di gestione ~~specificandone~~ **esemplificandone le modalità di** calcolo.

Indicare la quota parte ~~massima~~ percepita **in media** dai collocatori^(5-quater).

15.2.2 ALTRI ONERI

Indicare l'entità **la misura massima** degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura e la rilevanza degli altri oneri a carico dell'OICR. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

16. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE (eventuale)

Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICR, precisandone la misura massima applicabile; ~~rinvia~~ al regolamento di gestione/statuto sociale dell'OICR ~~ove necessario~~.

17. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'OICR (eventuale)

Inserire puntuale rinvio alla ~~disciplina contenuta~~ **documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati disponibile su richiesta dell'investitore** nel regolamento di gestione/statuto sociale dell'OICR. **Nel caso di abbinamento dell'OICR ad un cd. conto di liquidità è sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nel Regolamento di gestione/statuto dell'OICR.**

18. REGIME FISCALE

Indicare in **estrema** sintesi ~~l'imposizione sul risultato di gestione~~ **il regime di tassazione** dell'OICR. Per la descrizione del regime fiscale vigente sia con riguardo alle partecipazioni all'OICR, sia con riguardo al trattamento fiscale delle quote di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione, rinvia alla Parte III del Prospetto Informativo.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/ RIMBORSO {E DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO SUL MERCATO DI QUOTAZIONE}.

19. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE/AZIONI

Illustrare gli elementi essenziali (es. importi minimi, prezzi di riferimento) delle modalità di sottoscrizione delle quote/azioni dell'OICR rinvia al regolamento di gestione/statuto dell'OICR per la puntuale descrizione di tali modalità e facendo espresso rinvio al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione all'OICR. {Precisare che gli investitori interessati ad acquisire quantitativi inferiori possono rivolgersi direttamente al mercato di quotazione (vedi par. A.2).}

Specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate mediante consegna dei titoli che compongono l'indice rinvia alla Parte III del Prospetto Informativo per maggiori informazioni.

Menzionare la generica possibilità di sottoscrivere mediante tecniche di comunicazione a distanza rinvia per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto Informativo par. 8. Specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare sinteticamente i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma e rinvia alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

20. MODALITÀ E TERMINI DI RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote/azioni detenute e rinvia al regolamento di gestione/statuto dell'OICR per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinvia al paragrafo 12.1 per gli eventuali oneri.

Specificare i contenuti ed i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento e rinvia alla Parte III del Prospetto Informativo per il relativo contenuto.

{21. MODALITÀ DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO NEL MERCATO DI QUOTAZIONE

Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate/vendute sul mercato di quotazione attraverso gli intermediari autorizzati.

Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite a carico degli medesimi previsti dagli articoli 60 e 61 del Regolamento CONSOB n. 11522/98.}

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ⁽⁶⁾

[22. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con indicazione dei quotidiani sui quali **e delle eventuali altre fonti ove è possibile rilevare** detto valore ~~è pubblicato~~.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione/statuto sociale dell'OICR.

23. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Specificare che la Società di gestione/Sicav provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni Relative ai dati storici di rischio/rendimento dell'OICR, al *Total Expenses Ratio* ed al *Turnover* di portafoglio riportate nella Parte II del Prospetto Informativo. ~~Evidenziare che la società provvede a comunicare ai partecipanti le modifiche essenziali intervenute con riguardo all'OICR.~~ Specificare che il partecipante può anche richiedere il prospetto riassuntivo della situazione quote/azioni detenute, nei casi previsti dall'articolo 62, comma 4, lettera b), del regolamento Consob n. 11522/98.

24. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Indicare la facoltà, riconosciuta **all'investitore** ~~chiunque sia interessato~~, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) Parte III del Prospetto Informativo - Altre informazioni sull'investimento;
- b) regolamento di gestione/statuto sociale dell'OICR;
- c) ultimi documenti contabili redatti (Rendiconto Annuale e Relazione Semestrale, se successiva) ~~(6)~~ **bis**;
- d) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione dell'OICR (*eventuale*).

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.

Precisare che i documenti contabili dell'OICR sono ~~altresì~~ **inoltre** disponibili presso la Società di gestione/Sicav e presso la banca depositaria ovvero la banca corrispondente.

Specificare che la Società di gestione/Sicav può inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 22 e 23, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.]

{25. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione dei quotidiani sui quali detto valore è pubblicato.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione/statuto sociale dell'OICR.

26. INFORMATIVA PER GLI INVESTITORI

Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet della Società di gestione/Sicav e della società di gestione del mercato di quotazione:

- a) Parti I, II e III del Prospetto Informativo di sollecitazione/quotazione;
- b) il regolamento di gestione/statuto sociale dell'OICR;
- c) ultimi documenti contabili redatti (Rendiconto Annuale e Relazione Semestrale, se successiva)^(6-ter),
- d) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione dell'OICR (*eventuale*).

Precisare che la documentazione di cui sopra è disponibile anche presso la banca depositaria ovvero la banca corrispondente.

Indicare la facoltà, riconosciuta ~~a chiunque sia interessato~~ **all'investitore**, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.

Specificare che le informazioni previste dall'articolo 23 bis, comma 6, del Regolamento CONSOB n. 11971/99 sono comunicate mediante loro tempestiva pubblicazione nel sito internet della Società di gestione/Sicav e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di quotazione e la banca depositaria ovvero la banca corrispondente.

Specificare che la Società di gestione/Sicav provvede a pubblicare sui quotidiani di cui al paragrafo 24, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto informativo pubblicato.

Indicare gli indirizzi internet della Società di gestione/SICAV e della società di gestione del mercato.}

Specificare che le Parti I, II e III del prospetto informativo e i documenti menzionati sub b) e c) sono altresì pubblicati nel sito Internet della Società di gestione/Sicav. Indicare le eventuali altre tipologie di informazioni reperibili nel sito medesimo.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

«La Società di gestione/Sicav si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente prospetto informativo **semplificato**».

Il Rappresentante legale
(Generalità e firma autografa)

PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO, COSTI DELL'OICR E TURNOVER DI PORATFOGLIO

Inserire la seguente frase:

«La presente parte II è valida a decorrere dal^(6-quater)»

DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DELL'OICR

I dati storici di rischio/rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna di esse.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo dell'OICR e dell'indice nel corso degli ultimi 10 anni solari⁽⁷⁾.

Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota/azione dell'OICR e dell'indice nel corso dell'ultimo anno solare. Inserire la seguente avvertenza: "I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri"⁽⁸⁾.

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto dell'OICR e dell'indice nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari^{(9) (10)}.

Indicare la data di inizio dell'offerta/quotazione dell'OICR ed il nominativo dell'eventuale soggetto a cui è stata delegata la gestione.

TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DELL'OICR

Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio^(10-bis), fra il totale degli oneri posti a carico dell'OICR ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).

Dare evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti oneri:

| COSTI e SPESE A CARICO DELL'OICR per il periodo ... | Anno | Anno | Anno |
|--|------|------|------|
| Provvigioni di gestione | % | % | % |
| <u>Compenso e spese amministrative di banca depositaria</u> ^(10-ter) | % | % | % |
| Spese di custodia | % | % | % |
| Spese di revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | % | % | % |
| Spese legali | % | % | % |
| Spese di collocamento | % | % | % |
| <u>Spese di pubblicazione</u> | % | % | % |
| Altri oneri gravanti sull'OICR (specificare) | % | % | % |
| TOTALE | % | % | % |

Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio dell'OICR né degli oneri fiscali sostenuti. Evidenziare inoltre che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso **(operare rinvio alla Parte I, Sez. C), par. 15.1)**.

TURNOVER DI PORTAFOGLIO DELL'OICR

Indicare il tasso di movimentazione del portafoglio dell'OICR (c.d. *turnover*) per ciascun anno solare dell'ultimo triennio^(10-quater) espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote/azioni dell'OICR e il patrimonio netto medio su base giornaliera. Illustrare sinteticamente il significato economico dell'indicatore.

Indicare, per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della SGR.

[MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal regolamento di gestione/statuto sociale.

Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna delle Parti I e II del Prospetto Informativo ~~nell'ambito delle operazioni di~~ **prima della** sottoscrizione e la facoltà del sottoscrittore di richiedere la Parte III del Prospetto Informativo, **il Regolamento di gestione o lo Statuto dell'OICR**.

Specificare il/i comparto oggetto dell'operazione di sottoscrizione (*eventuale*).

Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6 del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti riportati sul Prospetto Informativo.]

~~Indicare, con riferimento alle tipologie di oneri previste nella Parte I del Prospetto Informativo, la misura corrisposta al collocatore per il comparto oggetto dell'operazione di sottoscrizione.~~

PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ALTRE INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Riportare la denominazione della Società di Gestione/Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire le seguenti indicazioni:

«La presente Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto Informativo completo relativo all'offerta pubblica di quote/azioni di... »

«La Società di Gestione/Sicav si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Parte III che è valida a decorrere dal ...⁽¹¹⁾».

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. SOCIETÀ DI GESTIONE/SICAV

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una sintesi storica dell'operatività e del gruppo di appartenenza; gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; sintesi delle attività effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; ~~la sede sociale e quella amministrativa principale, se diversa~~; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della Società di gestione/Sicav; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della società; gli altri OICR gestiti.

2. L'OICR

Inserire le seguenti precisazioni in ordine all'OICR oggetto di illustrazione: indicare la data di istituzione e gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia, l'inizio dell'operatività, il codice ISIN; evidenziazione delle variazioni nella politica di investimento seguita e delle sostituzioni operate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione; data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sul regolamento di gestione/statuto sociale dell'OICR e relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; descrizione dell'indice di riferimento, del trattamento dei flussi di cedole /dividendi e altri diritti, della valuta di origine ed eventualmente del tasso di cambio utilizzato per esprimere i valori dell'indice nell'unità di conto domestica, delle fonti informative ove possono essere reperite le relative quotazioni (qualora la società si avvalga di uno specifico *Info-Provider* indicazione del/degli *index-tricker* e il/i relativo/i nome del *Provider*); società a cui, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con specificazione dell'oggetto della delega; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

3. COMPARTI (*eventuale*)

Illustrare le caratteristiche di ciascun comparto.

4. SOGGETTI CHE PROCEDONO AL COLLOCAMENTO (*eventuale*)

Indicare denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (è consentito il rimando ad apposito allegato).

5 . BANCA DEPOSITARIA

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria. ~~Indicare sinteticamente il contenuto rilevante della convenzione tra la Società di Gestione dell'OICR e la banca depositaria, specificando le altre spese e costi previsti a carico dell'OICR diversi dagli oneri di cui al punto 15.2.2 della Parte I del Prospetto informativo.~~

{6. SPECIALISTI

Illustrare il ruolo degli specialisti conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di quotazione }

7. SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso, con riguardo sia all'OICR che alla Società di gestione/Sicav; relativi oneri a carico dell'OICR.

B) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO

8. SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI

Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione inserire le previsioni previste dalla comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000.

~~Illustrare~~ **Indicare l'esistenza** di le procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione e di rimborso per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti all'OICR e scoraggiare pratiche abusive.

Illustrare il contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

C) MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE DELLE QUOTE/AZIONI

Illustrare le modalità di negoziazione delle quote/azioni sul mercato di quotazione.

D) REGIME FISCALE

9. REGIME FISCALE

Indicare l'imposizione sul risultato di gestione del fondo e descrivere il regime fiscale vigente con riguardo sia alle partecipazioni al fondo, sia al trattamento fiscale delle quote di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.

E) CONFLITTI DI INTERESSE

10. SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Indicare gli eventuali limiti, inseriti nel regolamento di gestione/statuto sociale dell'OICR ed ulteriori rispetto ai limiti quantitativi posti dalla legge e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, che la Società di gestione/Sicav, in ordine ai rapporti di gruppo, intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

Inserire le indicazioni richieste dall'articolo 49 del regolamento Consob n. 11522/98 con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi e ~~descrivere sinteticamente le~~ **indicare l'esistenza di** procedure di gestione di tali situazioni.

In particolare, indicare **la tipologia dei** soggetti con i quali sono stati stipulati dalla Società di gestione/Sicav accordi di retrocessione delle commissioni e illustrare sinteticamente il contenuto di tali accordi. Rinvia al rendiconto periodico di gestione dell'OICR per la puntuale descrizione delle modalità di impiego, nell'interesse dei partecipanti all'OICR, delle somme di denaro e/o delle tipologie di servizi ricevuti in virtù di tali accordi. Precisare che la Società di gestione/Sicav si impegna ad ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile indipendentemente dal livello di retrocessione definito.

NOTE:

1. Il Prospetto Informativo deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine è importante che il Prospetto Informativo consti di limitate pagine, di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. ~~Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare~~ **Le Parti I e II dovranno essere numerate riportando** il numero **totale delle pagine componenti ciascuna di esse** di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il singolo documento (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6 ...).

2. Le parti di testo contenute nella parentesi { } devono essere espunte dal prospetto pubblicato per la sola sollecitazione mentre quelle contenute nella parentesi [] devono essere espunte dal prospetto pubblicato per la sola quotazione.

3. In occasione del primo deposito del Prospetto Informativo, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio della sollecitazione/quotazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del Prospetto Informativo il relativo termine iniziale di validità coinciderà con la data, specificata dalla Società di gestione/Sicav, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

4. Utilizzare, al riguardo, la qualifica di Assogestioni di appartenenza (fondo indicizzato).

5. Il grado di rischio deve essere indicato nel prospetto in termini descrittivi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato avendo anche presente la volatilità delle quote/azioni dell'OICR (scostamento quadratico medio dei rendimenti settimanali) nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, dell'indice prescelto.

5-bis. Per gli OICR a capitalizzazione dei proventi l'indice prescelto dovrà possedere caratteristiche di capitalizzazione analoghe (c.d. total return).

5-ter. La quota-parte percepita in media dai collocatori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio della Società di gestione/Sicav. Per gli OICR di nuova commercializzazione il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento.

5-quater. Cfr. nota 5-ter.

6. Nel caso di contestuale sollecitazione e quotazione, si redigono solo i paragrafi 25 e 26.

6-bis. Evidenziare che, nel caso di due o più OICR illustrati nel medesimo prospetto, i partecipanti a ciascun OICR hanno diritto di richiedere anche le scritture contabili relative agli altri OICR offerti tramite il medesimo prospetto informativo.

6-ter. Cfr. nota 6-bis.

6-quater. In occasione del primo deposito del Prospetto, il termine iniziale di validità coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno).

7. Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per gli OICR valorizzati in un'altra valuta, (ad esempio il Dollaro), occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro. Nel caso in cui la Società di gestione/SICAV sia operativa da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale minore periodo, ~~con un minimo di 3 anni~~. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si deve procedere all'azzeramento delle performance passate. Analogamente, la società può richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso in cui sia totalmente variata la società che gestisce. L'indice andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto.

8. Il grafico deve essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile l'andamento dell'OICR per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento dell'indice specificando che non è indicativo delle future performance dell'OICR.

9. Cfr. nota n. 7.

10. Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore della quota/azione e quello dell'indice riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a tre e cinque anni, occorre altresì evidenziare che la performance dell'OICR riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento dell'indice. Detto indice può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili all'OICR.

10-bis. Per gli OICR con chiusura dell'esercizio contabile non coincidente con l'anno solare, le SGR/Sicav possono indicare il TER calcolato sulla base dei dati riferiti agli ultimi tre esercizi chiusi prima dell'aggiornamento annuale del prospetto.

10-ter. Si tratta del compenso per lo svolgimento delle funzioni di banca depositaria ai sensi di legge, nonché delle spese legate alle attività generali di settlement, di tenuta dei conti e di eventuale calcolo del NAV svolte dalla banca medesima per conto dei singoli OICR.

10-quater. In sede di prima applicazione può essere riportato solo il dato relativo all'ultimo anno.

11. La Parte III deve essere predisposta per la prima volta in occasione della redazione del primo prospetto informativo con la medesima data di validità. Successivamente, la Parte III deve essere tempestivamente aggiornata al variare dei dati riportati e deve essere contestualmente inviata alla Consob con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.

VII) **ALLEGATO 1G - Informazioni soggette alle procedure di aggiornamento di cui agli articoli 23-bis, comma 2, lettera a) e 27, comma 2.**¹

SEZIONE A – Parte I e II del prospetto informativo relativo ad OICR aperti

OSSERVAZIONI RICEVUTE

È stato richiesto di assoggettare alla procedura di aggiornamento prevista dall'art. 23-bis, comma 2, lett. a) anche le variazioni del prospetto degli OICR aperti concernenti l'identità e l'indirizzo di tutti i soggetti partecipanti all'operazione indicati nella Parte I dello stesso, nonché le variazioni della quota parte delle commissioni/provvigioni retrocesse in media ai soggetti incaricati del collocamento

È stato, anche, proposto di assoggettare alla medesima procedura di aggiornamento cd. "automatico" del prospetto anche le variazioni attinenti alle "fonti" ove è possibile rilevare il NAV della quota degli OICR aperti, eliminando il riferimento ai "quotidiani".

VALUTAZIONI CONSOB

Le modifiche proposte possono essere accolte, contribuendo ad agevolare gli aggiornamenti dei prospetti per informazioni che potrebbero variare con una certa frequenza e che presentano minori aspetti di problematicità. Non può, tuttavia, accogliersi la modifica richiesta con riferimento alle "fonti" ove rilevare il NAV della quota, per le ragioni esposte nel commento al paragrafo 19, Sezione E, schema 8 (Allegato 1B), cui si rinvia.

SEZIONE B – Prospetto informativo relativo a fondi chiusi

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Si è richiesto di assoggettare alla procedura di aggiornamento prevista dall'art. 23-bis, comma 2, lett. a) anche:

- a) il cambio della sede della SGR/Sicav;
- b) la variazione, ovvero inserimento, della società cui sono conferite deleghe di gestione, degli esperti indipendenti, dell'intermediario finanziario, dello *specialist* e dello *sponsor*.

È stato, altresì, richiesto di assoggettare alla medesima procedura di aggiornamento cd. "automatico" del prospetto anche le variazioni attinenti alle "fonti" ove è possibile rilevare il NAV della quota degli OICR aperti, eliminando il riferimento ai "quotidiani", nonché le variazioni concernenti le informazioni riportate nella Sezione C, Parte II dei prospetti informativi dei fondi chiusi.

VALUTAZIONI CONSOB

Le modifiche proposte *sub a)* - tranne che per quella concernente l'indicazione della sede della Sicav - e *b)* possono essere accolte.

¹ Nell'Allegato 1G proposto in prima consultazione, che si riporta di seguito al commento alle osservazioni ricevute, le integrazioni relative alla presente consultazione sono state evidenziate in grassetto/corsivo/sottolineato, mentre le eliminazioni rispetto al testo proposto in prima consultazione sono state apportate utilizzando il segno barrato. Si fa presente che, tra tali modifiche, vi sono non solo quelle scaturenti dalle osservazioni ricevute e accettate, ma anche alcune limitate modifiche di carattere formale ovvero dovute ad esigenze meramente sistematiche.

Non possono, invece, essere apportate le ulteriori modifiche richieste. In particolare, fermo restando quanto già detto con riferimento alla Sezione A) in ordine alle “fonti” ove reperire il NAV della quota, non è possibile procedere ad un aggiornamento del prospetto mediante supplemento per le informazioni della Sezione C, Parte II – e tanto meno di quelle della Sezione A e B – atteso che le variazioni che interessano queste informazioni sono già soggette alla procedura di aggiornamento con istruttoria che interessa la Parte II (cfr. art. 27, comma 2, del testo del Regolamento Emittenti in consultazione).

SEZIONE C – Parte I e II del prospetto informativo relativo a fondi pensione aperti

OSSERVAZIONI RICEVUTE

In conformità alla richiesta di inserire nell’Allegato 1B un apposito schema “semplificato” per il prospetto dei fondi pensione rivolti alle sole adesioni “su base collettiva”, si è richiesto di assoggettare alla procedura dell’Allegato 1G (art. 30, comma 2, Regolamento Emittenti) anche le variazioni della Parte I del nuovo schema di prospetto (schema 13-*bis*).

VALUTAZIONI CONSOB

La modifica proposta non può essere accolta per le ragioni esposte nel commento alle osservazioni ricevute in sede di prima consultazione relativamente all’art. 30 del Regolamento Emittenti.

* * *

ALLEGATO 1G •

Informazioni soggette alle procedure di aggiornamento
di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a) **agli articoli 23-*bis*, comma 2, lettera a) e 27, comma 2, lettera a)**

A. Parte I e II del Prospetto informativo relativo ad OICR aperti

Variazioni concernenti l'identità, la denominazione e l'indirizzo dei soggetti indicati nelle Parte I del prospetto informativo (es. SGR/Sicav; banca depositaria, società di revisione ecc..) e/o cambio di denominazione del fondo/comparto o del sistema di fondi/comparti;

Cambio di denominazione del gruppo di appartenenza della SGR/Sicav;

Misura degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo, agevolazioni finanziarie;

Variazione della quota parte delle commissioni/provvigioni percepite in media dai collocatori;

Variazioni attinenti ai servizi accessori offerti e ai prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo;

Variazioni attinenti al regime fiscale;

Tempistica per la valorizzazione della quota/azione;

Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota e quotidiani sui quali viene pubblicato tale valore, procedura per la richiesta e l'invio dell'ulteriore informativa disponibile;

Variazione ovvero inserimento della società cui sono conferite deleghe gestionali di rilievo;

Altre variazioni delle informazioni contenute nella Parte II del prospetto informativo saranno recepite in occasione dell'aggiornamento periodico della stessa.

B. Prospetto informativo relativo a fondi pensione aperti

~~Cambio di denominazione del soggetto che ha istituito il fondo e/o cambio di denominazione del fondo/comparto, senza cambiamento della politica d'investimento;~~

~~Denominazione del gruppo di appartenenza del soggetto che ha istituito il fondo;~~

~~Misura degli oneri a carico dei partecipanti e del fondo ed agevolazioni finanziarie;~~

~~Variazioni attinenti al regime fiscale;~~

~~Tempistica di valorizzazione delle quote;~~

~~Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota e quotidiani sui quali viene pubblicato il relativo valore;~~

~~Procedura per la richiesta e l'invio dell'ulteriore informativa disponibile;~~

~~Altre variazioni delle informazioni contenute nella Parte II del prospetto saranno recepite in occasione dell'aggiornamento periodico della stessa.~~

B. Prospetto informativo relativo a fondi chiusi

Cambio di denominazione della SGR, dei soggetti che partecipano all'operazione e/o cambio di denominazione del fondo/comparto;

Cambio di sede della SGR

Cambio di denominazione del gruppo di appartenenza della SGR e/o dei soggetti che partecipano all'operazione;

Modifica della composizione degli organi sociali della SGR e/o dei soggetti che partecipano all'operazione;

Variazione, ovvero inserimento, della società cui sono conferite deleghe di gestione, degli esperti indipendenti, dell'intermediario finanziario, dello specialist e dello sponsor.

Misura degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo e delle agevolazioni finanziarie;

Variazione del regime fiscale;

Tempistica per la valorizzazione della quota;

Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota e quotidiani sui quali viene pubblicato tale valore;

Procedura per la richiesta e l'invio dell'ulteriore informativa disponibile;

Recapito, anche telefonico, cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione;

Variazione ovvero inserimento di ulteriori soggetti che partecipano all'operazione;

~~**Nel caso di emissioni successive di quote con frequenza inferiore all'anno, variazioni delle informazioni contenute nelle Sezioni A) e B) della Parte II del prospetto informativo e degli eventuali prezzi delle quote nell'ultimo mese di negoziazione in borsa;**~~

Altre variazioni delle informazioni contenute nella Parte I del prospetto informativo saranno recepite in occasione degli aggiornamenti previsti dall'articolo 27.

C. Documento integrativo allegato al prospetto informativo relativo ad OICR di diritto estero armonizzati

~~Cambio di denominazione dell'OICR e/o cambio di denominazione del fondo/comparto o del sistema di fondi/comparti;~~

~~Variazioni attinenti al regime fiscale;~~

~~Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota e dei quotidiani sui quali viene pubblicato il valore della quota;~~

~~Variazione della banca corrispondente od inserimento di una ulteriore banca, sede sociale e amministrativa principale e sede presso cui vengono svolte le relative funzioni.~~

~~Variazione del soggetto depositario o del solo indirizzo della sede italiana;~~

~~Variazione della sede secondaria in Italia dell'OICVM.~~

C Parte I e II del Prospetto informativo relativo a fondi pensione aperti

Cambio di denominazione del soggetto che ha istituito il fondo e/o cambio di denominazione del fondo/comparto, senza cambiamento della politica d'investimento;

Cambio di Ddenominazione del gruppo di appartenenza del soggetto che ha istituito il fondo;

Misura degli oneri a carico dei partecipanti e del fondo ed agevolazioni finanziarie;

Variazioni attinenti al regime fiscale;

Tempistica di valorizzazione delle quote;

Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota e quotidiani sui quali viene pubblicato il relativo valore;

Procedura per la richiesta e l'invio dell'ulteriore informativa disponibile;

Variazione ovvero inserimento della società cui sono conferite deleghe gestionali di rilievo;

Altre variazioni delle informazioni contenute nella Parte II del prospetto saranno recepite in occasione dell'aggiornamento periodico della stessa.

NOTA ALLEGATO 1G:

• *Allegato così sostituito con delibera n.del*

VIII) ALLEGATO 1H - SCHEMA DI MODULO DI SOTTOSCRIZIONE IN ITALIA DI OICR ESTERI ARMONIZZATI¹

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Con riferimento all' informativa sulla facoltà di recesso prevista dall' art. 30, comma 6, TUF, è stato richiesto di precisare che tale facoltà (e la connessa sospensiva di 7 giorni) non trova applicazione nel caso di *“sottoscrizioni dei fondi/comparti successivamente inseriti nel prospetto informativo e oggetto di commercializzazione in Italia per i quali sia stata inviata ai partecipanti adeguata e tempestiva informativa”*. Ciò al fine di equiparare la disciplina degli OICR esteri armonizzati a quella prevista per gli OICR italiani armonizzati.

Si è, inoltre, proposto di eliminare la seguente frase *“Indicare, con riferimento alle tipologie di oneri previste nel prospetto semplificato, la misura corrisposta al collocatore per il fondo/comparto e la classe oggetto dell' operazione di sottoscrizione”*. Ciò per le medesime ragioni sostenute con riferimento all' identica modifica del modulo di sottoscrizione relativo agli OICR italiani aperti (cfr. commento agli schemi 8 e 9, Allegato 1B).

VALUTAZIONI CONSOB

Con riferimento all' osservazione riguardante l' inapplicabilità dell' art. 30, comma 6, TUF alla sottoscrizione di fondi/comparti dell' OICR estero armonizzato successivamente inseriti nel prospetto informativo e oggetto di commercializzazione in Italia, si rinvia al commento relativo agli schemi 8 e 9 dell' Allegato 1B (Parte I, Sez. D, par. 18).

Analogamente, per la richiesta di eliminare, tra le previsioni del modulo di sottoscrizione, quella concernente la misura delle commissioni corrisposte al collocatore per il fondo/comparto e la classe oggetto dell' operazione di sottoscrizione, si rinvia al commento relativo agli schemi 8 e 9 dell' Allegato 1B (“Modulo di sottoscrizione”).

* * *

ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

SEZIONE A

OSSERVAZIONI RICEVUTE

È stato richiesto:

- a) per esigenze di completezza informativa, di indicare l' elenco dei fondi/comparti e delle relative classi di quote/azioni dell' OICR estero armonizzato commercializzati in Italia;

¹ Nello schema inserito in Allegato 1H che si riporta di seguito al commento alle osservazioni ricevute, le integrazioni relative alla presente consultazione sono state evidenziate in grassetto/corsivo/sottolineato, mentre le eliminazioni rispetto al testo proposto in prima consultazione sono state apportate utilizzando il segno barrato.

- b) di sostituire alla dicitura “*banca corrispondente*” quella di “*soggetto abilitato alla funzione di intermediazione nei pagamenti*”; analogamente a quanto sostenuto con riferimento agli schemi 14 e 19 dell’Allegato 1B concernenti gli ETF, la prospettata modifica sarebbe motivata dall’esigenza di adeguare la normativa alla realtà organizzativa degli OICR, preferendo un’impostazione che distingua per funzioni, piuttosto che per soggetti;
- c) di indicare, quale informazione eventuale, “*il soggetto che cura i rapporti con la clientela, precisando la denominazione e la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa principale, le funzioni svolte e la sede presso cui le stesse sono espletate, con l’eventuale indirizzo di posta elettronica*”.

VALUTAZIONI CONSOB

Le ragioni poste a fondamento della modifica **sub a)** sono meritevoli di considerazione, soprattutto se si guarda all’informativa connessa alle operazioni di passaggio tra fondi/comparti. È stata, pertanto, prevista l’indicazione dell’elenco dei fondi/comparti e delle relative classi di quote/azioni dell’OICR estero armonizzato commercializzati in Italia.

Non può darsi seguito alla modifica **sub b)** così come prospettata. Deve, infatti, notarsi che l’attuale struttura organizzativa degli OICR esteri armonizzati commercializzati in Italia è disegnata dal Provvedimento della Banca d’Italia 1° luglio 1998 - e da questa confermata nella bozza di regolamento unico in materia di risparmio gestito – quale fondata sull’accentramento in capo ad un preciso soggetto (la banca corrispondente) di funzioni ben individuate (intermediazione nei pagamenti; sostituzione d’imposta; trasmissione in forma aggregata delle richieste di sottoscrizione, *switch* e rimborso; trasmissione delle lettere di conferma dell’investimento/disinvestimento; consegna al partecipante dei certificati rappresentativi delle quote/azioni dell’OICR; prestazione dei servizi connessi all’esercizio dei diritti sociali/patrimoniali dell’OICR; messa a disposizione dei principali documenti dell’OICR; adempimenti connessi alla normativa sulla *privacy* e in tema di antiriciclaggio).

L’attuale soluzione organizzativa risponde all’esigenza di completare l’attività di commercializzazione in Italia attraverso l’individuazione di un soggetto che possa espletare in modo omogeneo le suddette funzioni interfacciandosi, da un lato, con i collocatori italiani e, dall’altro lato, con l’agente dei trasferimenti e con l’emittente esteri. Ciò che la predetta normativa Banca d’Italia richiede obbligatoriamente per le sole sollecitazioni all’investimento rivolte al pubblico cd. *retail*, anche al fine di meglio tutelare (*rectius*: agevolare) gli investitori come, ad esempio, nell’ipotesi in cui decidano di “trasferire” le quote/azioni dell’OICR oggetto d’investimento in portafogli individuali o in depositi amministrati ovvero di conferire il proprio patrimonio in gestioni individuali specializzate nell’acquisto di OICR.

Non si comprendono le ragioni sottese alla richiesta indicazione nella Sezione A di dettagliate informazioni sull’eventuale soggetto che cura i rapporti con la clientela (osservazione **sub c)**. Peraltro, le funzioni che si intenderebbe attribuire a tale soggetto sono già assolte dai soggetti incaricati del collocamento in Italia o dalla stessa banca corrispondente.

SEZIONE B

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Si propone di indicare, quale informazione eventuale, le modalità di sottoscrizione dell’OICR (ad esempio, sottoscrizione tramite piano di accumulo di capitale), ove diverse da quelle riportate nel prospetto informativo cd. semplificato. Ciò che sarebbe motivato dall’esigenza di

“fornire all’investitore tutte le informazioni circa le modalità di sottoscrizione così che possa consapevolmente scegliere quella che è maggiormente adatta alle sue esigenze”.

VALUTAZIONI CONSOB

L’osservazione sopra riportata non può essere accolta, perché l’informativa che si richiede di introdurre nell’allegato al modulo di sottoscrizione attiene alle eventuali differenti - e non riportate nel prospetto informativo - modalità di adesione (e di pagamento) dell’investimento in OICR esteri armonizzati commercializzati in Italia.

Si tratta, dunque, di un’informativa “contrattuale” connessa al rapporto partecipativo, che deve necessariamente trovare la sua prima e unica sede nel prospetto informativo approvato nel Paese d’origine dell’OICR.

SEZIONE C

OSSERVAZIONI RICEVUTE

È stato richiesto di:

- a) riportare nel modulo di sottoscrizione, con riferimento alle differenti tipologie di oneri previste nel prospetto cd. semplificato, esclusivamente la misura media (non massima) corrisposta dalla società-prodotto ai soggetti incaricati del collocamento in Italia, distinguendo per comparti e classi di azioni/quote commercializzate;
- b) indicare, ove previsto, le spese del soggetto che cura i rapporti con la clientela.

VALUTAZIONI CONSOB

L’osservazione **sub a)** è meritevole di accoglimento per le ragioni già espone nel commento all’identica osservazione ricevuta con riferimento ai nuovi schemi 8 e 9 in Allegato 1B.

L’osservazione **sub b)** non può essere accolta per le ragioni prospettate nel commento alla Sezione A (cfr. punto sub c).

NOTE

OSSERVAZIONI RICEVUTE

Analogamente a quanto sostenuto con riferimento alla nota n. 2 dello schema 8 in Allegato 1B, si propone, in nota 1, di non richiedere un preciso carattere di stampa per la redazione del modulo di sottoscrizione *de quo*.

Si propone di modificare la nota 4, introducendo la possibilità, per le società che volessero, di indicare la misura degli oneri in *basis point*, anziché in misura percentuale.

VALUTAZIONI CONSOB

Le proposte modifiche delle note 1 e 2 non possono essere accolte per le medesime ragioni manifestate nel commento alle identiche osservazioni effettuate con riferimento agli schemi 8 e 9 (Allegato 1B) cui si rinvia.

Si è provveduto a modificare la nota 1 al fine di consentire l’utilizzabilità del presente schema alle ipotesi di sollecitazione all’investimento di ETF esteri.

* * *

ALLEGATO 1H
SCHEMA DI MODULO DI SOTTOSCRIZIONE IN ITALIA
DI ~~OICVM~~ OICR ESTERI ARMONIZZATI ⁽¹⁾

Inserire le seguenti diciture:

"Il presente modulo di sottoscrizione è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote/azioni dell'~~OICVM~~ OICR". ⁽²⁾

"Il presente modulo è valido a decorrere dal .../.../... ". ⁽³⁾

Evidenziare l'obbligo di consegna del prospetto informativo semplificato prima della sottoscrizione.

Specificare il fondo/comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione.

Indicare i mezzi di pagamento ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare in grassetto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti indicati nello stesso prospetto informativo **e oggetto di commercializzazione in Italia**.

~~Indicare, con riferimento alle tipologie di oneri previste nel prospetto semplificato, la misura corrisposta al collocatore per il fondo/comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione.~~

* * *

Riportare, in Allegato al modulo di sottoscrizione, le seguenti informazioni concernenti il collocamento in Italia delle quote/azioni dell'~~OICVM~~ OICR:-

Nell'ipotesi di OICR con struttura multicompartimentale e/o multiclasse indicare i comparti e le classi oggetto di commercializzazione in Italia.

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'~~OICVM~~ OICR IN ITALIA

Indicare che l'elenco aggiornato dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun collocatore, è consegnato, su richiesta, dalla banca corrispondente, dalle filiali di quest'ultima e dai soggetti incaricati del collocamento.

Indicare la banca/banche corrispondente/i precisando la denominazione e la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa principale, le funzioni svolte e la sede presso cui le stesse sono espletate, l'eventuale indirizzo di posta elettronica.

Indicare, ove possibile, il soggetto depositario precisando la denominazione, la forma giuridica, l'indirizzo della sede secondaria in Italia e le funzioni presso quest'ultima svolte.

Indicare, ove possibile, l'indirizzo della sede secondaria in Italia e le funzioni presso la stessa svolte dalla Società di gestione/Sicav.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI IN ITALIA

Indicare modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, di conversione (cd. *switch*) e di rimborso alla Banca Corrispondente.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma dell'investimento, della conversione (cd. *switch*) e del disinvestimento.

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle eventuali conversioni delle quote/azioni.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicare in forma tabellare, con riferimento alle tipologie di oneri previste nel prospetto semplificato, la ~~misura massima~~ **quota parte** corrisposta **in media** ai collocatori, distinguendo con riferimento ai comparti ed alle classi di azioni/quote commercializzate.

Indicare le spese di banca corrispondente.

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICVM **OICR** precisandone la misura massima applicabile.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Indicare le modalità, i termini e i soggetti da cui poter ottenere in Italia i documenti e le informazioni che, a termini di quanto previsto nel prospetto informativo e/o in conformità di quanto stabilito dal presente Regolamento, devono essere pubblicate e diffuse. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare che la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, potrà essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all'OICVM **OICR** ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICVM **OICR** in caso di donazione e successione.

NOTE:

1. Il modulo di sottoscrizione deve essere redatto in modo da consentire all'investitore all'atto della compilazione una consapevole scelta d'investimento. Tutte le pagine del modulo di sottoscrizione devono essere redatte in modo da renderne agevole la lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e devono essere numerate. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il documento (ad esempio: pagina 1 di 3, pagina 2 di 3 ...). **Nel caso di offerta di quote/azioni ETF di diritto estero di cui all'articolo 42 del Testo Unico, il presente schema subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.**

2. Specificare la denominazione e la tipologia dell'OICVM **OICR**, la relativa nazionalità e se presenta struttura multicompartimentale e/o multiclasse.

3. Il modulo di sottoscrizione, trasmesso in occasione del primo deposito del prospetto informativo, riporta un termine iniziale di validità coincidente con la data di inizio dell'attività di commercializzazione. In occasione di modifiche del prospetto informativo incidenti sul modulo di sottoscrizione, il termine di validità dello stesso coinciderà con la data, specificata dal soggetto distributore, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.